

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

127° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 15 APRILE 1997

—————

INDICE

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	12
2 ^a - Giustizia	»	66
3 ^a - Affari esteri	»	96
6 ^a - Finanze e tesoro	»	100
7 ^a - Istruzione	»	103
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	108
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	142
11 ^a - Lavoro	»	145
12 ^a - Igiene e sanità	»	153
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	160

Commissioni riunite

5 ^a (Bilancio) e 8 ^a (Lavori pubblici, comunicazioni) ..	<i>Pag.</i>	8
--	-------------	---

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	<i>Pag.</i>	4
Regolamento	»	3

Organismi bicamerali

Riforme costituzionali	<i>Pag.</i>	164
Mafia	»	186

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	<i>Pag.</i>	194
4 ^a - Difesa - Pareri	»	197

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	198
--------------------	-------------	-----

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

MARTEDÌ 15 APRILE 1997

17ª Seduta

Presidenza del Presidente
MANCINO

La seduta inizia alle ore 9,10.

*SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DOCUMENTO: «MODIFICA DELL'ARTICOLO 116 DEL REGOLAMENTO DEL SENATO» (Doc. II, n. 13)
(R167 000, C20ª, 0001ª)*

Il PRESIDENTE pone preliminarmente alla Giunta il quesito se sia possibile portare all'esame dell'Assemblea, assieme all'argomento all'ordine del giorno, altre specifiche modifiche regolamentari.

Intervengono quindi i senatori SALVI, ELIA, FOLLONI, MUNDI, D'ONOFRIO, CENTARO e SMURAGLIA.

Nel prendere atto che la Giunta ritiene preferibile non esaminare isolatamente la questione dei modi di votazione delle domande di autorizzazione a procedere per reati ministeriali, il PRESIDENTE raccomanda ai senatori D'Onofrio e Smuraglia, relatori alla Giunta, di proseguire il confronto sui temi di riforma regolamentare già enucleati, tenendo conto della diffusa esigenza di pervenire in tempi brevi a limitati adeguamenti del Regolamento vigente. A tal fine, il PRESIDENTE si riserva di far pervenire ai componenti della Giunta un proprio documento di lavoro.

Il PRESIDENTE comunica inoltre che sottoporrà alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari la proposta di inserire le autorizzazioni a procedere nel calendario dei lavori dell'Assemblea, predeterminando giorno e ora della discussione e disponendo l'organizzazione della discussione stessa, ai sensi dell'articolo 55, comma 5, del Regolamento.

La seduta termina alle ore 9,50.

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 15 APRILE 1997

47^a Seduta

Presidenza del Presidente

PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,15.

Il PRESIDENTE, verificata la mancanza del numero legale, sospende la seduta per un'ora, ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del Regolamento del Senato.

(R030 000, C21^a, 0004^o)

La seduta, sospesa alle ore 14,20, riprende alle ore 15,40.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

(A008 000, C21^a, 0015^o)

Il PRESIDENTE informa che, con lettera dell'11 aprile 1997, il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta una domanda di autorizzazione a procedere, ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, nei confronti della dottoressa Vincenza Bono Parrino, nella sua qualità di Ministro dei beni culturali e ambientali *pro tempore*, e di altri coindagati (Doc. IV-bis, n. 17).

INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

Esame della richiesta avanzata dal senatore Massimo Bonavita, in relazione al procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Roma.

(R135 000, C21^a, 0026^o)

Il PRESIDENTE espone preliminarmente il contenuto della richiesta.

La Giunta ascolta il senatore BONAVITA, che fornisce chiarimenti ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato e deposita alcuni atti relativi al procedimento civile che lo riguarda.

Gli pone una domanda il senatore BERTONI.

Congedato il senatore Bonavita, si apre la discussione nel corso della quale prendono la parola i senatori BERTONI e FASSONE.

La Giunta delibera infine, all'unanimità, di chiedere all'autorità giudiziaria procedente di trasmettere copia degli atti processuali.

Seguito dell'esame della richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità avanzata dal senatore Riccardo De Corato, in relazione al procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Lucca per il reato di cui all'articolo 595, comma 3, del codice penale (diffamazione).

(R135 000, C21^a, 0024^o)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 18 marzo 1997.

Il PRESIDENTE riassume sinteticamente i fatti, ricordando che in data 2 aprile 1997 il Tribunale di Lucca ha trasmesso copia degli atti processuali.

Si apre quindi la discussione, nella quale intervengono i senatori FASSONE e BERTONI, il quale osserva che gli atti pervenuti risultano incompleti, mancando alcuni elementi essenziali ai fini del giudizio della Giunta.

La Giunta delibera quindi, all'unanimità, di chiedere all'autorità giudiziaria procedente l'integrazione degli atti del procedimento a carico del senatore De Corato.

VERIFICA DEI POTERI

Regione Calabria

(R019 000, C21^a, 0012^o)

Il senatore CALLEGARO, relatore per la regione Calabria, riferisce sulla situazione elettorale di detta regione.

Prende la parola il senatore FASSONE.

La Giunta, accogliendo le proposte formulate dal relatore, delibera all'unanimità, con separate votazioni:

- a) di respingere il ricorso del cittadino elettore Luigi Chiellino;
- b) di respingere il ricorso del candidato Giuseppe Pugliese;

c) di dichiarare pertanto valida l'elezione di tutti i senatori proclamati eletti nella regione e cioè: Bevilacqua, Bruno Ganeri, Camo, Loiero, Lombardi Satriani, Marini, Meduri, Mungari, Napoli Bruno, Veltri e Veraldi.

Sui criteri per l'accertamento della validità delle schede elettorali di cui la Giunta disponga eventualmente la revisione.

(A007 000, C21^a, 0020^o)

Il PRESIDENTE propone che la Giunta, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del Regolamento per la verifica dei poteri, adottati per la revisione delle schede elettorali gli stessi criteri seguiti nella scorsa legislatura. Rispetto a tali criteri deve essere introdotta un'unica modifica, derivante dalla legge 8 luglio 1996, n. 368, che ha convertito in legge il decreto legge 10 maggio 1996, n. 257 facendo salvi gli effetti prodottisi sulla base del decreto legge 12 marzo 1996, n. 121, il quale ha stabilito espressamente che il voto si esprime tracciando un solo segno nel rettangolo contenente il contrassegno e il cognome e nome del candidato prescelto, prevedendo il divieto di apporre ulteriori segni o indicazioni sulla scheda elettorale.

Si apre la discussione, nel corso della quale intervengono i senatori FASSONE, BERTONI, CALLEGARO e il PRESIDENTE.

Il PRESIDENTE propone di dichiarare validi i voti espressi nei seguenti modi:

- 1) i voti espressi senza segno sul simbolo, ma con il nome del candidato al Senato scritto fuori del riquadro;
- 2) i voti espressi con segno tracciato prevalentemente su un simbolo ma che fuoriesce dal riquadro che lo contiene, sconfinando in un altro riquadro o nella parte bianca o tratteggiata della scheda;
- 3) i voti espressi con segno evidente sul simbolo e con un segno appena accennato, quasi impercettibile, nel riquadro di un altro simbolo o fuori di ogni riquadro;
- 4) i voti espressi con segno sul simbolo e nome del partito entro il riquadro contenente lo stesso simbolo;
- 5) i voti espressi senza segno sul simbolo e con nome del partito entro il riquadro contenente lo stesso simbolo;
- 6) i voti espressi con segno sul simbolo e nome del candidato ripetuto entro o fuori il riquadro contenente lo stesso simbolo;
- 7) i voti espressi senza segno sul simbolo e con nome del candidato ripetuto entro il riquadro contenente lo stesso simbolo.

La Giunta approva le proposte formulate dal Presidente per la dichiarazione di validità dei voti.

Il PRESIDENTE propone di dichiarare nulli i voti espressi nei seguenti modi:

- 1) i voti espressi con segno sul simbolo ed altro segno sempre nel riquadro contenente lo stesso simbolo;

- 2) i voti espressi con segno sul simbolo e con il nome di un altro candidato dello stesso gruppo, al Senato o alla Camera dei deputati, scritto entro oppure fuori del riquadro contenente il simbolo;
- 3) i voti espressi con segni su più simboli;
- 4) i voti espressi con segno posto al di fuori dei riquadri contenenti i simboli;
- 5) i voti espressi con segno sul simbolo accompagnato da una scritta indecifrabile o da un nome, probabilmente firma dell'elettore, nel riquadro contenente lo stesso simbolo o nel riquadro di altro simbolo o fuori di qualsiasi riquadro;
- 6) i voti espressi senza segno sul simbolo o con scritta indecifrabile o con un nome, probabilmente firma dell'elettore, entro il riquadro contenente il simbolo;
- 7) i voti espressi con segno tracciato con matita non regolamentare;
- 8) i voti espressi con segno tracciato in alto ed in basso, con uguale lunghezza di tratto, su due riquadri contenenti simboli diversi;
- 9) i voti espressi con l'indicazione del nome di un gruppo politico scritta nel riquadro di un altro gruppo politico;
- 10) i voti espressi con segno sul simbolo e con il nome di un candidato di altro partito alla Camera o al Senato in altro collegio, scritto entro il riquadro contenente il simbolo votato, oppure nella parte tratteggiata della scheda;
- 11) i voti espressi senza segno sul simbolo, ma con un nome, scritto entro il riquadro contenente il simbolo, corrispondente ad un candidato, al Senato o alla Camera, dello stesso partito cui si riferisce il simbolo votato;
- 12) i voti espressi senza segno su alcun simbolo e con solo il nome di un candidato, alla Camera o al Senato, fuori dei riquadri.

La Giunta approva infine le proposte formulate dal Presidente per la dichiarazione di nullità dei voti.

La seduta termina alle ore 16,30.

COMMISSIONI 5^a e 8^a RIUNITE**5^a (Programmazione economica, bilancio)****8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)**

MARTEDÌ 15 APRILE 1997

3^a Seduta

Presidenza del Presidente della 8^a Commissione
PETRUCCIOLI

Intervengono il ministro dei lavori pubblici Costa e i sottosegretari di Stato per il tesoro Pennacchi e per il bilancio e la programmazione economica Sales.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(2280) Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, recante disposizioni urgenti per favorire l'occupazione

(2302) Greco ed altri: Misure finanziarie per il 1997 relative allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo

(Seguito dell'esame e rinvio del disegno di legge n. 2280; esame e rinvio del disegno di legge n. 2302 e congiunzione con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 2280)

Prima di riprendere l'esame del disegno di legge n. 2280, sospeso nella seduta del 9 aprile, il presidente PETRUCCIOLI fa presente che il contenuto del disegno di legge n. 2302 è analogo a quello dell'articolo 7, lettera i), del decreto-legge n. 67 del 1997. Propone pertanto di proseguire l'esame del disegno di legge n. 2280 congiuntamente con quello n. 2302.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Interviene quindi nella discussione generale il senatore VIVIANI. Sottolinea in primo luogo che il provvedimento in esame è finalizzato ad affrontare l'annoso problema dell'accelerazione delle procedure preordinate alla realizzazione di opere pubbliche, con l'obiettivo di con-

tribuire alla creazione di nuova occupazione. In proposito fa presente che anche per gli interventi in questione può essere applicato il metodo già adottato in ulteriori provvedimenti, consistente nel rifinanziamento delle leggi che hanno prodotto effetti positivi per lo sviluppo economico. In particolare, appare opportuno destinare una quota delle risorse rese disponibili dal provvedimento al rifinanziamento della società per lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile.

Dopo aver sottolineato che la decontribuzione della quota di retribuzione connessa a contratti aziendali rappresenta l'attuazione di uno specifico punto dell'Accordo per il lavoro, il senatore Viviani si sofferma quindi sulla norma in materia di lavori socialmente utili a Napoli e a Palermo, rilevando che tale tipo di interventi pone il problema della creazione di una categoria di lavoratori precari che, al termine dei programmi finanziati, viene a trovarsi in situazioni di disagio sociale, rispetto alle quali l'intervento adottato non individua alcuna soluzione, oltre alle distorsioni che esso implica nel mercato del lavoro. Sul punto, ritiene che il Governo debba impegnarsi ad individuare una specifica soluzione per evitare tali inconvenienti. Con riferimento poi all'articolo 9, sottolinea l'incongruità dell'inciso «ove possibile», che sembra far venir meno il carattere di certezza giuridica della norma. Soffermandosi infine sulle norme che dispongono l'accelerazione e la semplificazione di alcune procedure, fa presente che esse non forniscono una risposta completamente esaustiva al problema della ripresa delle opere pubbliche, rispetto al quale ci si attende un forte segnale da parte del Governo.

Il senatore BALDINI ritiene che il provvedimento in esame non sia idoneo alla soluzione dei problemi occupazionali del Paese, in quanto gli interventi proposti non hanno effetti strutturali sull'economia ma si configurano come misure a carattere esclusivamente assistenziale, che favoriscono solo alcune specifiche aree, individuate in base a logiche puramente clientelari. La norma sui lavori socialmente utili a Napoli e Palermo e quella relativa alla ristrutturazione di alcuni aeroporti costituiscono in tal senso un esempio eloquente. Nel testo in esame sono inserite inoltre disposizioni, come quella relativa al recupero e restauro conservativo di teatri, di dubbia necessità e prive di coerenza con gli obiettivi del provvedimento. Anche le disposizioni per lo snellimento delle procedure non appaiono in grado di riavviare la realizzazione delle grandi opere pubbliche in cantiere, nè un più alto tasso di realizzazione dei progetti cofinanziati, in relazione ai quali manca la disponibilità delle necessarie risorse finanziarie. In conclusione, il provvedimento non individua gli strumenti che sarebbero necessari per affrontare realmente con efficacia il problema della disoccupazione e riavviare lo sviluppo economico. L'oratore conclude il suo intervento esprimendo perplessità sulle particolari circostanze nelle quali il provvedimento è stato adottato.

Il senatore RAGNO osserva che il provvedimento in esame non appare idoneo rispetto all'obiettivo dichiarato di creare nuova occupazione nel Mezzogiorno. Con riferimento in particolare alla situazione che si

registra in Sicilia, sottolinea la mancanza delle infrastrutture che costituiscono un presupposto necessario e imprescindibile per lo sviluppo economico. In assenza di tali strutture, le misure adottate dal Governo si rivelano del tutto inefficaci. Appaiono poi assai discutibili disposizioni come quella in materia di lavori socialmente utili, la cui esperienza pregressa è stata assolutamente negativa, perchè non hanno prodotto effetti significativi sull'economia, mentre hanno determinato una situazione di precarietà per i lavoratori addetti alla realizzazione di tali programmi, per i quali non è individuata alcuna prospettiva di inserimento permanente nel mondo del lavoro. Ma anche le disposizioni in materia di infrastrutture, come quella riguardante il settore dei trasporti aerei, appaiono del tutto inadeguate per la soluzione dei problemi della Sicilia, di cui evidenzia la drammaticità. In conclusione, ribadisce il proprio giudizio negativo sul provvedimento.

Il senatore SARTO osserva che il provvedimento si pone come un punto di equilibrio apprezzabile nella delicata fase di transizione dalle passate esperienze negative nel campo della realizzazione di opere pubbliche, all'individuazione dei nuovi obiettivi strategici. Dopo aver fornito una valutazione positiva del provvedimento da un punto di vista generale, si sofferma su alcuni aspetti dello stesso che destano problemi o che appaiono suscettibili di miglioramento. In particolare, per quanto riguarda l'articolo 2, sottolinea l'opportunità di individuare una modalità di copertura alternativa, che non utilizzi le disponibilità del Fondo per l'occupazione. In relazione poi ad altre disposizioni contenute nel provvedimento, sottolinea l'esigenza di un maggiore coinvolgimento del Parlamento nella valutazione dei risultati dei programmi da attuare, o, ad esempio, negli interventi previsti nell'articolo 13, in cui si pone la necessità di creare un circuito di informazioni tra Governo e Parlamento. Occorrerebbe poi esplicitare il criterio della compatibilità ambientale per le opere pubbliche da realizzare con priorità. Si sofferma infine sulla disposizione in materia di centri storici, esprimendo riserve sulla procedura individuata, che potrebbe creare le condizioni per l'aggiramento della normativa nell'edilizia non vincolata.

Interviene quindi il senatore DIANA Lorenzo, il quale sottolinea che il provvedimento all'esame rappresenta il primo intervento decisivo adottato dal Governo per fronteggiare il dramma della disoccupazione, che richiede l'immediata adozione di misure efficaci, dopo numerosi anni in cui alla situazione di emergenza vissuta dal Mezzogiorno non hanno fatto riscontro appropriati interventi. In quest'ottica, non possono non essere valutate positivamente alcune misure contenute nel provvedimento, come gli interventi per l'edilizia scolastica e la razionalizzazione delle procedure per la realizzazione delle opere pubbliche. A tale proposito ritiene opportuno rendere più effettivo l'accesso al Fondo rotativo per la progettualità istituito presso la Cassa depositi e prestiti e preannuncia un emendamento teso a rimuovere i vincoli eccessivamente onerosi per gli enti locali interessati per l'accesso al suddetto fondo. In conclusione ribadisce che l'obiettivo fondamentale del pieno utilizzo delle risorse fi-

nanziarie disponibili dovrà essere perseguito con coerenza, facendo seguire ulteriori interventi secondo una linea di coerenza e continuità politica rispetto al provvedimento ora adottato.

Il senatore FIGURELLI, dopo aver dichiarato di condividere l'impostazione del provvedimento, sottolinea che anche un intervento a carattere congiunturale può determinare effetti estremamente positivi per la ripresa economica e l'occupazione, se ben congegnato. Fa presente quindi che occorre concentrare gli sforzi nel settore economico che registra, soprattutto nel Mezzogiorno, la più grave crisi, cioè quello dell'edilizia. Al riguardo dovrebbe essere individuato un meccanismo per superare la crisi del settore, facendo leva sul recupero e la riqualificazione delle aree edificate, non solo nelle grandi città e nei centri storici, ma anche nelle città medie e piccole e nelle aree periferiche. Dovrebbe inoltre essere prevista la possibilità per i privati di accedere a mutui a tassi agevolati per coprire il differenziale dei costi relativi ad interventi di manutenzione nei centri storici; citiamo siano altresì da prevedersi agevolazioni per interventi di manutenzione contro il degrado di manufatti di interesse storico-artistico vincolati o proposti per il vincolo secondo la legislazione vigente, passando da una tutela puramente vincolistica a una tutela attiva del patrimonio storico-artistico. Sottolinea quindi la necessità di favorire l'effettivo utilizzo dei finanziamenti statali concessi per la riqualificazione del centro storico di Palermo, rispetto ai quali sono intervenuti successivamente provvedimenti di revoca. Conclude evidenziando la necessità che la velocizzazione delle procedure per le opere pubbliche non rimetta in moto opere inutili o dannose, o quelle in cui sono implicati gli interessi di organizzazioni criminali.

Il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge è infine rinviato.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE
(A007 000, R60^a, 0001^a)

Il presidente PETRUCCIOLI avverte che il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2280, già fissato per le ore 15,00 di oggi, è differito alle ore 12,00 di domani mercoledì 16 aprile.

Prendono atto le Commissioni riunite.

CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente PETRUCCIOLI avverte che le Commissioni riunite sono convocate domani mercoledì, 16 aprile alle ore 8,30 per il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge n. 2280 e 2302.

La seduta termina alle ore 15,10.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 15 APRILE 1997

126^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
VILLONE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'Interno Sinisi.

La seduta inizia alle ore 11,40.

IN SEDE REFERENTE

(2272) Conversione in legge del decreto-legge 20 marzo 1997, n. 60, recante interventi straordinari per fronteggiare l'eccezionale afflusso di stranieri extracomunitari provenienti dall'Albania

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 aprile.

Sull'emendamento 1.37, il relatore GUERZONI e il sottosegretario SINISI esprimono un parere contrario.

Il senatore BESOSTRI chiede la votazione dell'emendamento per parti separate, omettendo, nella prima votazione, l'inciso: «per motivi di culto».

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Respinta la parte dell'emendamento che non comprende l'inciso indicato dal senatore Besostri, ne risulta preclusa l'altra parte e sono di conseguenza preclusi anche i successivi emendamenti 1.38, 1.39, 1.40 e 1.41.

Gli emendamenti 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.10 e 1.27, sono respinti con distinte votazioni, dopo che su ciascuno di essi sia il relatore che il rappresentante del Governo hanno espresso il rispettivo avviso contrario.

Quanto all'emendamento 1,150, il relatore GUERZONI e il sottosegretario SINISI esprimono parere contrario, mentre il senatore TABLA-DINI ne sottolinea la finalità, riferendola all'intendimento di non sottoporre i profughi albanesi a ulteriori disagi, dopo l'approdo presso le coste pugliesi.

L'emendamento, posto in votazione, non risulta accolto.

Sull'emendamento 1.99, il relatore GUERZONI esprime un avviso non favorevole, ma si rimette alla valutazione del rappresentante del Governo. Il sottosegretario SINISI precisa che l'eventuale destinazione dei profughi a strutture alberghiere non sarebbe disposta contro la volontà degli albergatori e che comunque si tratta di casi molto limitati. Il senatore SPECCHIA sottolinea invece il diffuso disagio, soprattutto nel territorio pugliese, quanto ai possibili danni per le attività turistiche e ricorda che vi sono strutture idonee, diverse da quelle alberghiere, per ospitare i profughi albanesi. Il senatore BESOSTRI rileva il riferimento meramente eventuale alla destinazione dei profughi verso strutture alberghiere e osserva che l'emendamento in esame impedirebbe l'ospitalità volontaria presso simili ricoveri. Non esclude, tuttavia, l'opportunità di limitare ulteriormente il ricorso alla soluzione ricettiva di cui si discute. Il senatore PASTORE obietta che anche la disponibilità di un singolo albergatore potrebbe compromettere l'immagine turistica di un intero territorio, considerati i pregiudizi che sono obiettivamente rilevabili riguardo alla presenza di profughi stranieri. Il senatore MAGGIORE si dichiara favorevole a limitare ulteriormente il possibile ricorso alle strutture alberghiere. Il presidente VILLONE propone una formulazione coerente allo scopo indicato dai senatori Besostri e Maggiore, consistente nell'introduzione dell'inciso: «in mancanza di soluzioni diverse». Ricorda, peraltro, che con i poteri di requisizione previsti dalla normativa vigente, potrebbe comunque essere disposto l'utilizzo delle strutture alberghiere. Concorda il sottosegretario SINISI, che tuttavia riconosce la possibile utilità di un criterio di priorità affermato nella normativa in esame. La senatrice BUCCIARELLI rileva che un'indicazione prioritaria per l'alloggio in strutture pubbliche, indicata ad esempio nell'emendamento 1.26 potrebbe integrare la disposizione in esame, e sarebbe anche corrispondente alla realtà di fatto. In proposito, il presidente VILLONE paventa il rischio di una esclusione delle strutture private, ancorchè volontariamente disponibili. Il senatore MAGGIORE insiste per una precisazione rivolta a circoscrivere a casi eccezionali il ricorso alle strutture alberghiere. Il senatore SPECCHIA ricorda che dopo l'eccezionale afflusso degli albanesi nel 1991, nella regione Puglia furono utilizzati prevalentemente alberghi e campeggi, con il consenso degli operatori turistici, che sottovalutarono, per ottenere un vantaggio, le conseguenze negative sull'immagine turistica del territorio. Per tale motivo, i prefetti delle province pugliesi, escluso il caso peculiare di Taranto, nella situazione attuale hanno ritenuto di non coinvolgere le strutture alberghiere. Risulta, invece, che in altre regioni l'ospitalità per i profughi è stata assicurata proprio utilizzando alcune strutture ricettive, come i campeggi.

Il relatore GUERZONI, quindi, presenta l'emendamento 1.100a, conforme alle indicazioni formulate dianzi da parte del Presidente. Su tale emendamento, il sottosegretario SINISI pronuncia un parere favorevole. L'emendamento viene accolto dalla Commissione e il senatore SPECCHIA ritira l'emendamento 1.99.

Quanto all'emendamento 1.26, il relatore GUERZONI esprime un parere contrario; in senso negativo si pronunciano anche il presidente VILLONE e il senatore BESOSTRI. Il senatore TABLADINI motiva l'emendamento, ispirato allo scopo di includere entro limiti funzionali la scelta delle strutture di ricovero. Il sottosegretario SINISI esprime un avviso contrario all'emendamento che, posto in votazione, non risulta accolto.

Sull'emendamento 1.87, il relatore GUERZONI esprime un parere contrario, mentre il senatore MAGNALBÒ ne riferisce il contenuto alle disposizioni di cui al comma 4 dello stesso articolo 1, a scopo di coordinamento normativo. Il sottosegretario SINISI osserva che il riferimento al rimpatrio, contenuto nel comma 3, è volutamente generico, per comprendere tutti i casi possibili, di rientro assistito e anche di espulsione. A tale specifico riguardo, rileva che nell'articolo 2 vi sono disposizioni più appropriate. Il senatore MAGNALBÒ, quindi, ritira l'emendamento 1.87.

Il relatore GUERZONI e il sottosegretario SINISI si esprimono negativamente sull'emendamento 1.88. Il senatore MAGNALBÒ osserva che l'emendamento determina una estensione dei casi cui si riferisce il comma 3, quanto al risarcimento dei danni. Il presidente VILLONE considera invece restrittivo l'effetto dell'emendamento, giudicandolo inopportuno. Anche il sottosegretario SINISI conferma la natura derogatoria del riferimento al caso del risarcimento dei danni, che sarebbe contraddetta in parte dall'emendamento in esame. Il senatore MAGNALBÒ, quindi, riformula l'emendamento, attenuandone la specificazione (1.88 nuovo testo). Il senatore SPECCHIA condivide l'emendamento, ritenendo opportuno l'esplicito riferimento anche ai danni eventualmente provocati dai profughi stranieri. Secondo il PRESIDENTE tale precisazione è da ritenere superflua. Anche il relatore GUERZONI considera già implicito nel testo il caso evocato dal senatore Specchia. L'emendamento 1.88 (nuovo testo), posto in votazione, non risulta accolto.

Quanto all'emendamento 1.29, il relatore GUERZONI e il sottosegretario SINISI esprimono un parere contrario. Il senatore TABLADINI dichiara di non comprendere le ragioni dell'opposizione all'emendamento in esame, ritenendo che si tratti di un limite ragionevole, per tutelare le popolazioni locali. Il presidente VILLONE obietta che le normative richiamate nell'emendamento non potrebbero così essere derogate, mentre comportano limiti notevoli a procedure spedite ed efficaci, senza peraltro assicurare una tutela di natura sanitaria. Il senatore TABLADINI replica che l'emendamento ha lo scopo prevalente di prevenire specula-

zioni a danno dei profughi, impedendo che siano ospitati in alloggi non idonei. Il sottosegretario SINISI rileva che le normative richiamate nell'emendamento si riferiscono prevalentemente a requisiti di agibilità e abitabilità degli edifici, ma non a requisiti di natura sanitaria: in una situazione di emergenza, occorre a suo avviso ammettere la deroga ai requisiti predetti, che potrebbero riguardare ad esempio la destinazione d'uso degli immobili. Il senatore BESOSTRI considera apprezzabile la dichiarata finalità dell'emendamento, ma giudica inidonea la sua formulazione, rammentando che nei regolamenti locali d'igiene vi sono prescrizioni che non consentirebbero di gestire l'emergenza. Il senatore MAGNALBÒ condivide l'emendamento e vi aggiunge la propria firma, sostenendo che la modifica potrebbe assicurare il necessario rispetto delle prescrizioni anche di natura igienico-sanitaria. Il relatore GUERZONI conferma il suo orientamento negativo e la Commissione respinge l'emendamento.

Il relatore, quindi, esprime un parere contrario anche sull'emendamento 1.24, così come il rappresentante del Governo, che rileva l'inefficacia dell'eventuale modifica rispetto al suo stesso scopo. L'emendamento viene poi respinto dalla Commissione.

Quanto agli emendamenti 1.92, 1.101 e 1.105, di contenuto identico, il relatore manifesta la sua disponibilità, purchè se ne circoscriva l'applicabilità nell'ambito temporale del nulla osta provvisorio, di cui all'articolo 2. Secondo il presidente VILLONE, gli emendamenti in esame presuppongono un regime ordinario di ospitalità, diverso da quello derivante dal nulla osta provvisorio. Il senatore LUBRANO DI RICCO precisa che gli emendamenti hanno l'effetto di modificare l'impostazione del decreto-legge, postulando interventi di natura non provvisoria, in conformità alle valutazioni rese in proposito dalla sua parte politica. Il presidente VILLONE ricorda che in tema di immigrazione vi è comunque una normativa di carattere generale, in via di revisione. Concorda il sottosegretario SINISI, rammentando la natura eccezionale e provvisoria delle misure contenute nel decreto-legge. Egli osserva, inoltre, che tutti gli interventi contemplati nell'emendamento, di fatto sono già realizzati da enti pubblici e organismi di volontariato, d'intesa con le strutture del Ministero dell'interno, anche per il periodo limitato di validità del nulla osta provvisorio. Al riguardo, fornisce alcune indicazioni di dettaglio, concernenti attività di carattere ricreativo o di istruzione, rivolte prevalentemente ai minori. Il senatore LUBRANO DI RICCO prende atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, ma conferma lo scopo dell'emendamento da lui sottoscritto, divergente dall'impostazione del decreto-legge. Il relatore GUERZONI insiste per una riformulazione, che renda compatibile la modifica alla provvisorietà del soggiorno. Il presidente VILLONE considera preferibile, a tale riguardo, la formulazione di un apposito ordine del giorno. Il senatore MAGGIORE esprime il suo dissenso dagli emendamenti in esame, confortato dalle notizie rese dal rappresentante del Governo. Il senatore BERGONZI, avendo fatto proprio l'emendamento 1.92, condivide invece le valutazioni del senato-

re Lubrano di Ricco e conferma lo scopo degli emendamenti, ritenendoli peraltro coerenti con i limiti temporali stabiliti da altra parte del provvedimento quanto al soggiorno provvisorio: gli emendamenti hanno la finalità di tener conto di ulteriori esigenze di sostegno, compatibili con il contesto normativo in esame. Il relatore GUERZONI conferma la sua disponibilità verso l'emendamento, purchè ne sia precisato il limite temporale e ne sia omissa il riferimento alla riunificazione dei nuclei familiari, che sarebbe incompatibile con tale limite. Il presidente VILLONE esprime perplessità sulla compatibilità degli interventi previsti dall'emendamento con i limiti temporali del soggiorno provvisorio. Il senatore LUBRANO DI RICCO si dichiara disponibile verso la riformulazione prospettata dal relatore. Il presidente VILLONE rappresenta la possibilità che la previsione di simili interventi costituisca la base normativa per derogare al limite temporale del nulla osta provvisorio. Il senatore SPECCHIA considera apprezzabile la proposta in esame ma ritiene che debba essere contenuta nel vincolo temporale del nulla osta provvisorio, anche perchè gli ulteriori interventi di sostegno dovrebbero essere realizzati in Albania. Il senatore BERGONZI invita a considerare gli emendamenti nel contesto normativo di riferimento, che postula il limite temporale più volte evocato. Egli è disponibile verso la riformulazione prospettata dal relatore, che peraltro considera pleonastica. In ogni caso, ritiene preferibile riferire all'intero comma 3 il rinvio al limite temporale del nulla osta provvisorio. In proposito, il senatore PASTORE esprime una riserva, ritenendo che gli altri interventi già previsti dal comma 3, non suscitano alcun dubbio sulla compatibilità con il regime provvisorio di soggiorno. Il senatore MAGGIORE conferma la sua obiezione alle proposte di modifica, anche nella riformulazione prospettata dal relatore, che a suo avviso non sono compatibili con un limite temporale così ridotto come quello proprio del nulla osta provvisorio: si tratterebbe, a suo avviso, di prevedere interventi inefficaci ed anche illusori. Il senatore SPECCHIA esprime il suo consenso alla proposta del relatore. Il senatore TABLADINI rileva un eccesso di attenzione agli emendamenti in esame, riservandosi di intervenire con maggiore frequenza sui propri emendamenti. Il relatore GUERZONI, quindi, presenta l'emendamento 1.200, al quale si dichiarano favorevoli i senatori BERGONZI e LUBRANO DI RICCO, che ritirano rispettivamente gli emendamenti 1.92 e 1.105. Il sottosegretario SINISI conferma la sua disponibilità verso l'emendamento, nel testo riformulato dal relatore, pur rilevandone l'incongruenza con il soggiorno breve e provvisorio, ad esempio quanto alla formazione professionale e alla istruzione obbligatoria. Conclusivamente, si rimette alla valutazione della Commissione.

Dichiarato decaduto l'emendamento 1.101, è posto in votazione l'emendamento 1.200, che non risulta accolto.

Gli emendamenti da 1.77 a 1.73 sono dichiarati decaduti in assenza dei proponenti.

L'emendamento 1.46 è respinto dalla Commissione, dopo che il relatore GUERZONI e il rappresentante del GOVERNO hanno espresso il rispettivo parere contrario.

Gli emendamenti 1.80 e 1.81 sono ritirati dal senatore TABLADINI.

Quanto all'emendamento 1.89, il RELATORE esprime un parere contrario, mentre il senatore MAGNALBÒ insiste per il suo accoglimento, ritenendo che si tratti di una formulazione più appropriata. Il presidente VILLONE rappresenta l'opportunità di integrare il duplice riferimento alle modalità e ai principi. Concorda il sottosegretario SINISI. Il senatore MAGNALBÒ, quindi, presenta l'emendamento 1.89 (nuovo testo), che viene accolto dalla Commissione.

L'emendamento 1.84, fatto proprio dal senatore MORO in assenza dei proponenti, è respinto dalla Commissione con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO. Nello stesso senso la Commissione si risolve quanto all'emendamento 1.9, parimenti fatto proprio dal senatore MORO. Il relatore GUERZONI, quindi, ritiene che l'emendamento 1.90 sia del tutto superfluo. Il sottosegretario SINISI si rimette alla Commissione, ma condivide la valutazione del RELATORE. Il senatore MAGNALBÒ ritira l'emendamento.

L'emendamento 1.1, fatto proprio dal senatore MORO in assenza dei proponenti, viene respinto dalla Commissione, previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO.

Quanto agli emendamenti 1.93, 1.102 e 1.106, di contenuto identico, il relatore GUERZONI solleva dubbi sulla reale applicabilità delle disposizioni che vi sono contenute, mentre il senatore MAGNALBÒ le considera incompatibili con i limiti del decreto-legge. Anche il sottosegretario SINISI reputa incompatibili le disposizioni in esame con i limiti del decreto-legge, mentre il senatore SPECCHIA ritiene che sulla questione la Commissione si sia già pronunciata, votando negativamente sull'emendamento 1.200. Il presidente VILLONE precisa che la rieiezione dell'emendamento 1.200, formalmente non preclude gli emendamenti in esame. Il senatore BERGONZI, avendo fatto proprio l'emendamento 1.93 in assenza dei proponenti, si risolve quindi a ritirarlo. L'emendamento 1.102 è dichiarato decaduto in assenza del proponente, mentre l'emendamento 1.106 viene respinto dalla Commissione.

L'emendamento 1.21, fatto proprio dal senatore MORO in assenza dei proponenti, viene posto in votazione, non risultando accolto, dopo che il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO hanno pronunciato un parere contrario. Ne risultano preclusi gli emendamenti 1.85, 1.82 e 1.83.

L'emendamento 1.28, fatto proprio dal senatore MORO in assenza dei proponenti, viene respinto dalla Commissione, previo parere contrario del relatore GUERZONI e del sottosegretario SINISI.

La seduta, sospesa alle ore 13,25, riprende alle ore 14,50.

Si procede all'esame degli emendamenti concernenti l'articolo 2 del decreto-legge.

Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti, con distinte votazioni, gli emendamenti 2.48 e 2.18.

Quanto all'emendamento 2.7, il senatore TABLADINI ritiene che la disposizione di cui al primo periodo del comma 1 sia da ritenere superflua e declamatoria. Il relatore GUERZONI si dichiara contrario all'emendamento, ritenendo che la disposizione richiamata dal senatore Tabladini renda esplicita la funzione dell'intero comma 1, individuando in particolare il luogo di riferimento. Il senatore TABLADINI riformula l'emendamento (2.7 nuovo testo), che successivamente viene respinto dalla Commissione.

Sull'emendamento 2.4, il relatore GUERZONI esprime un parere contrario; parimenti contrario è il parere del sottosegretario SINISI. Il senatore BESOSTRI annuncia un voto negativo, ritenendo che l'emendamento aggravi le procedure, in difformità dallo scopo di semplificazione sotteso alle disposizioni in esame. L'emendamento viene poi respinto dalla Commissione.

In assenza dei proponenti, sono dichiarati decaduti gli emendamenti 2.73, 2.74 e 2.75.

Quanto all'emendamento 2.51, sia il RELATORE che il rappresentante del GOVERNO pronunciano un parere contrario. Il senatore TABLADINI ricorda che, dopo l'esodo del 1991, la maggioranza degli albanesi arrivati in Italia si è trasferita nelle regioni settentrionali. Osserva, al riguardo, che in molte città del Nord si è determinata una vera e propria emergenza, anche per la contiguità di tali immigrati con le più insidiose attività criminali. L'emendamento 2.51, posto in votazione, non risulta accolto.

Sull'emendamento 2.61, il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono un parere contrario. Il senatore TABLADINI motiva le proposte di modifica che vi sono contenute e la senatrice FUMAGALLI CARULLI condivide l'ultima parte dell'emendamento. Il presidente VILLONE ritiene di applicazione non agevole la parte conclusiva dell'emendamento. Concorde il senatore PASSIGLI, il quale rileva anche la possibilità che l'emendamento determini un effetto opposto a quello perseguito. Il senatore TABLADINI ricorda che, nel disegno di legge del Governo sull'immigrazione, è previsto che il rimpatrio forzoso sia posto a carico dei paesi di provenienza, con interventi restrittivi anche in ordine ai mezzi di trasporto. L'emendamento 2.61, posto in votazione, non risulta accolto.

Anche gli emendamenti 2.50, 2.36 e 2.37, posti separatamente in votazione, sono respinti dalla Commissione, dopo che su ciascuno di es-

si il relatore GUERZONI e il sottosegretario SINISI hanno espresso il rispettivo parere contrario.

Quanto all'emendamento 2.107, ne viene accantonata la prima parte, mentre le parti successive sono ritirate dal proponente.

L'emendamento 2.49 è respinto dalla Commissione, previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO.

Sull'emendamento 2.58, il relatore GUERZONI e il sottosegretario SINISI esprimono il rispettivo avviso contrario, mentre il senatore TABLADINI richiama l'attenzione sull'importanza delle misure di profilassi, conformi alle prescrizioni dell'Organizzazione mondiale della sanità. L'emendamento, posto in votazione, non risulta accolto.

Quanto all'emendamento 2.57, il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono un parere contrario. Il senatore TABLADINI ricorda che i cittadini italiani sono sottoposti a obblighi di vaccinazione, e il senatore MAGNALBÒ condivide la proposta di modifica. La Commissione, quindi, respinge l'emendamento.

Sull'emendamento 2.101, il relatore GUERZONI esprime la propria perplessità. Il senatore LUBRANO DI RICCO ne motiva la finalità di coordinamento con le disposizioni contenute nell'articolo 1. La senatrice FUMAGALLI CARULLI condivide la proposta di modifica. Il senatore PARDINI ritiene preferibile omettere il riferimento, nel comma 1 dell'articolo 2, agli stranieri in quanto bisognosi di assistenza umanitaria. Concorde il senatore LUBRANO DI RICCO. Il relatore GUERZONI osserva che il nulla osta provvisorio ha validità di sessanta giorni e si prescinde, in sede di rilascio, dalle condizioni del paese di provenienza: a suo avviso, l'effetto dell'emendamento sarebbe opposto allo scopo dichiarato. Il senatore LUBRANO DI RICCO riformula l'emendamento, con un riferimento al comma 2 dell'articolo 1 (2.101 nuovo testo). Il relatore GUERZONI si rimette alla Commissione. Ad avviso del sottosegretario SINISI, la formulazione proposta sarebbe riduttiva e pericolosa, perchè l'assistenza umanitaria ha presupposti più ampi, mentre l'articolo 1, comma 2 si riferisce a casi più limitati. Escludendo le ipotesi diverse da quelle contemplate nell'articolo 1, comma 2, pertanto, si impedirebbe ogni intervento di assistenza per ragioni ulteriori, contemplate invece nell'attuale formulazione dell'articolo 2, comma 1. Posto in votazione, l'emendamento 2.101 (nuovo testo) non risulta accolto.

Quanto all'emendamento 2.103, il relatore GUERZONI esprime una riserva, mentre la senatrice FUMAGALLI CARULLI dichiara di condividere la proposta di modifica. Il sottosegretario SINISI ritiene che l'emendamento sia assolutamente estraneo alla disposizione contenuta nel decreto-legge, postulando una commistione impropria di valutazioni eterogenee. Ricorda, in proposito, che per i rifugiati è in vigore una normativa specifica, che non è modificata dal decreto-legge. Il senatore

TABLADINI invita a considerare l'ipotesi che si possa concedere lo *status* di rifugiato anche in assenza di una specifica domanda da parte dell'interessato. Il presidente VILLONE esclude tale eventualità, trattandosi di un procedimento specifico, attivato esclusivamente su domanda dell'interessato. Il relatore GUERZONI afferma che l'emendamento può rendere più difficile la concessione del nulla osta provvisorio. Il senatore MAGGIORE condivide le valutazioni del relatore e del sottosegretario Sinisi, dichiarandosi contrario all'emendamento. Il senatore LUBRANO DI RICCO ritira l'emendamento 2.103.

Sugli emendamenti 2.95, 2.136 e 2.128, di contenuto identico, il RELATORE si rimette alla Commissione. Dichiarato decaduto il 2.95 per l'assenza dei proponenti, il 2.136 e il 2.128 sono ritirati, rispettivamente, dai senatori LUBRANO DI RICCO e Lino DIANA.

Quanto all'emendamento 2.71, il relatore GUERZONI e il sottosegretario SINISI esprimono un parere contrario. Il senatore TABLADINI conferma la proposta avanzata a suo tempo dalla sua parte politica, di costituire in Albania le necessarie strutture di accoglienza per quanti versano in situazioni di pericolo. Si sofferma, quindi, su alcuni dati provenienti dalla Conferenza Stato-regioni relativi alla dislocazione territoriale degli immigrati albanesi pervenuti in Italia con l'esodo del 1991: da tali indicazioni, si ricava un andamento evidentemente contraddittorio dei trasferimenti reali presso le singole regioni, rispetto alle quote a ciascuna di esse preventivamente destinate, con particolare riguardo alle regioni del Centro-Nord. La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO rileva l'estraneità della questione sia rispetto all'emendamento in esame, sia in riferimento al decreto-legge: osserva inoltre che la destinazione teorica alle diverse regioni non poteva ritenersi assistita da interventi coercitivi riguardo alla volontà degli interessati. Il senatore Lino DIANA sottolinea la differenza tra la situazione del 1991 e quella attuale, e considera irrilevante, d'altra parte, l'orientamento politico delle giunte regionali, come si evince anche dai dati forniti dal senatore Tabladini. Il senatore PARDINI invita a considerare i dati riportati dal senatore Tabladini non nel loro valore assoluto, ma nei rapporti percentuali tra le previsioni di destinazione e l'afflusso degli stranieri: in tal caso, infatti, si ricava un risultato alquanto diverso da quello indicato dallo stesso senatore Tabladini. La senatrice FUMAGALLI CARULLI interpella il rappresentante del Governo sui dati forniti dal senatore Tabladini. Il sottosegretario SINISI considera del tutto estranea tale questione sia all'emendamento 2.71, sia al decreto-legge in esame. Gli eventi del 1991 non sono affatto in discussione e sono qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli attuali: ritiene, pertanto, che una comparazione non abbia alcun fondamento, mentre si dichiara pienamente disponibile a fornire elementi di dettaglio sulla dislocazione territoriale degli albanesi pervenuti nelle ultime settimane, sui rimpatri e su qualsiasi altro aspetto di interesse della Commissione. Precisa, in proposito, che gli stranieri allontanati dai centri di accoglienza sono ricondotti in patria, in quanto viene meno il presupposto dell'assistenza loro accordata. Ricorda, quindi, che in se-

de di prima accoglienza nel territorio pugliese sono stati allestiti 3.500 posti di ricovero; successivamente, gli albanesi pervenuti in Italia sono stati trasferiti anche in altre regioni, avendo individuato località idonee in accordo con i prefetti e con i Presidenti delle giunte regionali. Una volta cessato il fenomeno, la situazione pugliese si è pressochè normalizzata, perchè da un massimo di 5.000 presenze si è pervenuti, attualmente, a circa 2.500, con una residua disponibilità, già preventivata, per un eventuale nuovo esodo. Quanto alle altre regioni, esse hanno corrisposto in modo differenziato, con una particolare adesione della regione Calabria: in ogni caso, le presenze in ciascuna regione non eccedono di norma le 300 unità, e solo in alcuni, limitati casi, si perviene alle 500 unità. In tal modo, sono assicurati interventi di assistenza ordinati ed efficaci. Sarebbe pertanto improprio, scorretto e infondato svolgere una valutazione sull'esodo del 1991 e sulle successive conseguenze, in un contesto radicalmente differente.

Il senatore SPECCHIA considera utile un chiarimento del Governo sul fenomeno degli ingressi dei cittadini albanesi, a partire dal 1991 fino a marzo del 1997. Il senatore TABLADINI insiste nel sottolineare che i dati da lui riferiti dimostrano che nelle regioni amministrare dalle forze politiche di sinistra vi è stata una contraddizione tra la disponibilità dichiarata e l'effettiva accoglienza di profughi, in riferimento all'esodo del 1991.

Il senatore MAGGIORE ricorda che in una precedente seduta era stata prospettata l'eventualità di includere nel decreto-legge le disposizioni contenute nella circolare emanata dal Ministero dell'interno per l'applicazione dello stesso provvedimento.

L'emendamento 2.71, posto in votazione, non risulta accolto.

Quanto all'emendamento 2.56, il RELATORE si dichiara perplesso, mentre la senatrice FUMAGALLI CARULLI ne conferma la validità, allo scopo di orientare la discrezionalità dei questori, assumendo i criteri contenuti nella citata circolare del Ministero dell'interno, prevenendo possibili disparità di trattamento. Il presidente VILLONE osserva che l'articolo 2, comma 2 limita negativamente la discrezionalità dei questori, mentre i criteri contenuti nell'emendamento in esame sono da ritenere eccessivi. Il sottosegretario SINISI ricorda l'articolazione del provvedimento secondo la qualità dei destinatari, che possono essere meritevoli di assistenza, ovvero oggetto di misure restrittive. Si tratta pertanto di strumenti flessibili e orientati allo scopo perseguito, integrati dai criteri contenuti nella direttiva più volte citata, che il Governo non ritiene peraltro di dover irrigidire in una normativa di rango primario, vincolando i questori e in una certa misura limitandone le prerogative. Il senatore MAGGIORE considera che l'utilità dell'emendamento è da riferire alla motivazione dei provvedimenti adottati dagli stessi questori.

Sulla prosecuzione dei lavori, il presidente VILLONE prospetta la necessità di continuare l'esame nella seduta già convocata per le ore 20.30.

Il senatore TABLADINI ritiene preferibile dedicare la seduta ad altro argomento, considerato che il suo Gruppo è impegnato in una riunione politica.

Il presidente VILLONE ricorda che il decreto-legge è inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea, già per la seduta pomeridiana di oggi.

Il senatore TABLADINI insiste perchè nella seduta notturna non si prosegua nella trattazione del decreto-legge.

Il presidente VILLONE, avendo ricordato che nella settimana successiva i lavori parlamentari saranno sospesi, si riserva di valutare con la Presidenza del Senato le opportune modalità di prosecuzione.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,45.

127^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
VILLONE

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Vigneri.

La seduta inizia alle ore 20,50.

IN SEDE REFERENTE

(2272) Conversione in legge del decreto-legge 20 marzo 1997, n. 60, recante interventi straordinari per fronteggiare l'eccezionale afflusso di stranieri extracomunitari provenienti dall'Albania

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente VILLONE informa la Commissione che il senatore Tabladini gli ha manifestato, per le vie brevi, l'intendimento di non insistere nelle riserve espresse, al termine della seduta precedente, sulla prosecuzione dell'esame del disegno di legge in titolo. Considerata la disponibilità del Gruppo della Lega Nord e l'imminenza della discussione in Assemblea, per la quale sono stati ripresentati tutti gli emendamenti già proposti in Commissione, invita i senatori presenti a ritirare le rispettive proposte di modifica, dedicando la seduta all'esame degli ordini del giorno e della questione, a suo tempo accantonata, concernente l'esatta individuazione dei destinatari del decreto-legge.

Conviene la Commissione; i restanti emendamenti sono quindi ritirati dai rispettivi proponenti.

Il relatore GUERZONI, quindi, illustra il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

premesso che l'arrivo dei profughi albanesi sulle coste pugliesi, e in generale in Italia, è stato spesso descritto dai mezzi di comunicazione stranieri come una vera e propria invasione in luoghi a forte vocazione e fruizione turistica;

che ciò ha determinato un'immagine negativa del paese proprio dal punto di vista della sua appetibilità per il turismo, come confermano il notevole calo delle presenze nel periodo pasquale e le forti diminuzioni delle prenotazioni per il periodo estivo, in particolare nella regione Puglia;

premessi, inoltre, che molti imprenditori italiani, avendo investito in attività economiche in Albania, hanno sofferto cospicue perdite;

impegna il Governo

ad organizzare, d'intesa con le regioni, anche tramite l'ENIT, una campagna straordinaria sui mezzi di comunicazione, anche all'estero, per la tutela dell'immagine dei luoghi turistici italiani;

a verificare i danni subiti dalle imprese italiane in Albania, e a provvedere con misure di sostegno, anche per ripristinare le attività produttive, nell'ambito dell'intervento internazionale per la ricostruzione economica dell'Albania.

0/2/2272/1

IL RELATORE

Il RELATORE ricorda alcuni strumenti di indirizzo esaminati alla Camera dei deputati, in cui sono postulati interventi di sostegno per le attività turistiche e per le imprese operanti in Albania; a tale ultimo riguardo reputa preferibile una accurata valutazione preventiva sui danni effettivi sofferti dalle imprese italiane.

Il presidente VILLONE ritiene che, in caso di consenso da parte della Commissione sull'ordine del giorno appena illustrato, il relatore potrebbe citare dinanzi all'Assemblea anche l'originaria proposta, avanzata dai senatori Specchia ed altri, che ha dato luogo alla formulazione dell'atto di indirizzo in esame.

Consente il relatore GUERZONI.

Il PRESIDENTE, quindi, si sofferma sulla parte dell'ordine del giorno relativa alle imprese italiane operanti in Albania, rammentando che in casi anche più critici, come quelli degli eventi bellici che hanno colpito altri paesi stranieri, non sono state adottate misure di sostegno per le imprese italiane che vi erano stabilite.

Il relatore GUERZONI insiste sulla necessità di appurare preventivamente la reale consistenza dei danni, con successivi interventi orientati alla ripresa produttiva, nell'ambito degli aiuti internazionali.

Il senatore BESOSTRI propone di limitare la seconda parte del dispositivo a un impegno affinché si tenga conto, in via prioritaria, dei danni sofferti dalle imprese italiane operanti in Albania, nell'ambito dell'intervento internazionale.

Il senatore SPECCHIA ricorda che in sede parlamentare sono stati già formulati indirizzi rivolti ad assicurare opportune misure di sostegno

per le imprese italiane operanti in Albania, nonché per gli operatori turistici, in particolare pugliesi. Quanto alle imprese nazionali stabilite in Albania, ricorda che si tratta di circa 800 aziende, che hanno consentito la creazione di circa 20.000 posti di lavoro: la maggior parte di esse ha sofferto danni irreparabili ed è opportuno pronunciarsi a tale riguardo. Avendo preso atto della proposta elaborata dal relatore, ne condivide l'ispirazione ma non rinuncia ad illustrare il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

premessi che l'emergenza Albania e l'arrivo di migliaia di profughi sulle coste pugliesi ha arrecato ingenti danni al turismo della regione in questione;

che vi è stato un consistente calo delle presenze nel periodo pasquale e si registra una forte riduzione delle prenotazioni, in alcuni casi pari al 70-80 per cento, per il periodo estivo;

che proprio per quest'anno la regione Puglia aveva promosso iniziative per bloccare le tariffe ed offrire incentivi ai turisti;

che anche altre regioni si sono trovate in identiche condizioni;

che i circa 800 imprenditori italiani, che negli anni scorsi hanno realizzato investimenti e impianti in Albania, hanno subito gravi danni;

impegna il Governo

ad adottare urgenti misure sia per il sostegno ed il rilancio del turismo pugliese e di tutte le altre zone danneggiate sia per venire incontro alle esigenze degli imprenditori italiani in Albania.

0/1/2272/1 (Nuovo testo) SPECCHIA, BUCCIERO, CURTO, LISI, MAGGI, MAGNALBÒ

La senatrice BUCCIARELLI condivide le indicazioni contenute negli ordini del giorno, relative alla tutela dell'immagine dei territori a vocazione turistica, mentre sugli indirizzi relativi alle imprese italiane in Albania, rammenta le critiche da più parti rivolte ad alcuni inquinamenti finanziari e criminali in cui sarebbe coinvolta almeno una parte di esse, e concernenti anche gli effetti negativi per l'occupazione in Italia derivanti dallo stabilimento in Albania. D'altra parte, considera soddisfacente la formulazione attenuata proposta dal senatore Besostri.

Il relatore GUERZONI precisa che l'ordine del giorno da lui elaborato ed illustrato è coerente all'originaria proposta del senatore Specchia: egli ritiene che si tratti di un indirizzo equilibrato, tenendo conto che alla Camera dei deputati sono state formulate indicazioni di dettaglio sulle misure di sostegno per le imprese italiane in Albania. Nondimeno, accoglie la modifica proposta dal senatore Besostri.

Il senatore MAGGIORE dichiara di aggiungere la propria firma all'ordine del giorno 0/1/2272/1 (nuovo testo).

Il sottosegretario VIGNERI manifesta la disponibilità del Governo verso l'ordine del giorno proposto dal relatore, nel testo riformulato secondo l'indicazione del senatore Besostri.

La Commissione conviene su tale ordine del giorno, nel testo riformulato, incaricando il relatore di riferire all'Assemblea anche sulla proposta originaria, dei senatori Specchia ed altri.

L'ordine del giorno 0/1/2272/1 (nuovo testo) risulta pertanto assorbito.

Quanto alle formulazioni normative del decreto-legge relative agli stranieri destinatari delle disposizioni che vi sono contenute, il senatore BESOSTRI, proponente dell'emendamento 1.95, accantonato nella seduta del 9 aprile, si rimette alla valutazione del Governo.

Il presidente VILLONE ritiene preferibile affidare al Governo la considerazione della questione, invitandolo a proporre le opportune modifiche per la discussione in Assemblea.

Il sottosegretario VIGNERI, a nome del Governo, si riserva di presentare le idonee proposte di emendamento, esprimendo intanto una preferenza per la locuzione: «stranieri provenienti dall'Albania».

Il presidente VILLONE ricorda le obiezioni rivolte verso una simile soluzione, specie per l'applicazione di alcune parti del decreto-legge.

Il relatore GUERZONI considera l'indicazione del sottosegretario Vigneri come la più pertinente per gli interventi di prima assistenza, mentre ritiene preferibile una formulazione più restrittiva per le altre disposizioni del decreto-legge.

Il sottosegretario VIGNERI conferma l'intendimento del Governo per una idonea proposizione emendativa da formulare in Assemblea.

Il presidente VILLONE, quindi, preso atto che gli emendamenti sottoscritti dai senatori appartenenti al Gruppo della Lega Nord, in assenza dei proponenti sono da dichiarare decaduti, così come gli emendamenti proposti da altri senatori assenti, mentre gli ulteriori emendamenti non ancora sottoposti a votazione sono stati ritirati dai rispettivi proponenti, dispone che si proceda alla votazione sul mandato al relatore affinché riferisca in Assemblea.

La Commissione, infine, conferisce al relatore l'incarico di riferire in Assemblea per la conversione in legge del decreto-legge, con le modifiche sulle quali si è convenuto e l'ordine del giorno accolto, nonché di richiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

La seduta termina alle ore 21,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2272

al testo del decreto-legge

Art. 1.

Al comma 2, dopo le parole: «e alle loro particolari condizioni» aggiungere le seguenti: «Dalle attività di cui al presente comma sono comunque esclusi gli stranieri di cittadinanza albanese regolarmente presenti nel territorio dello Stato per motivi di culto, secondo le disposizioni contenute nel D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39».

1.37

TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, dopo le parole: «e alle loro particolari condizioni» aggiungere le seguenti: «Dalle attività di cui al presente comma sono comunque esclusi gli stranieri di cittadinanza albanese regolarmente presenti nel territorio dello Stato per motivi familiari, secondo le disposizioni contenute nel D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39».

1.38

TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, dopo le parole: «e alle loro particolari condizioni» aggiungere le seguenti: «Dalle attività di cui al presente comma sono comunque esclusi gli stranieri di cittadinanza albanese regolarmente presenti nel territorio dello Stato per motivi di cura, secondo le disposizioni contenute nel D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39».

1.39

TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, dopo le parole: «e alle loro particolari condizioni» aggiungere le seguenti: «Dalle attività di cui al presente comma sono comunque esclusi gli stranieri di cittadinanza albanese regolarmente presenti nel territorio dello Stato per motivi di lavoro, secondo le disposizioni contenute nel D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39».

1.40

TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, dopo le parole: «e alle loro particolari condizioni» aggiungere le seguenti: «Dalle attività di cui al presente comma sono comunque esclusi gli stranieri di cittadinanza albanese regolarmente presenti nel territorio dello Stato per motivi di studio, secondo le disposizioni contenute nel D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39».

1.41 TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, dopo le parole: «e alle loro particolari condizioni» aggiungere le seguenti: «Dalle attività di cui al presente comma sono comunque esclusi gli stranieri di cittadinanza albanese in possesso di regolare permesso di soggiorno dal 1 marzo 1997, secondo le disposizioni contenute nel D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39».

1.42 TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, dopo le parole: «e alle loro particolari condizioni» aggiungere le seguenti: «Dalle attività di cui al presente comma sono comunque esclusi gli stranieri di cittadinanza albanese coniugati con cittadini italiani, secondo quanto stabilito dal D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39».

1.43 TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, dopo le parole: «e alle loro particolari condizioni» aggiungere le seguenti: «Dalle attività di cui al presente comma sono comunque esclusi gli stranieri di cittadinanza albanese aventi lo status di rifugiato, secondo quanto stabilito dal D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39».

1.44 TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, dopo le parole: «e alle loro particolari condizioni» aggiungere le seguenti: «Dalle attività di cui al presente comma sono comunque esclusi gli stranieri di cittadinanza albanese regolarmente presenti nel territorio dello Stato alla data 1 marzo 1997, secondo le disposizioni contenute nel D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39».

1.45 TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Tra le attività di cui al comma 1 sono ricomprese anche quelle dirette ad impedire il trasferimento in province diverse da quelle della regione Puglia, quelle volte al respingimento immediato alla frontiera degli albanesi infiltratisi nei territori della Padania, al loro rimpatrio immediato e alla loro espulsione, e tutte le attività necessarie a contrastare il fenomeno della immigrazione della criminalità organizzata albanese».

1.10 TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, dopo le parole: «igienico-sanitaria», inserire le seguenti parole: «fermo restando che, qualora si verificassero le condizioni di cui all'articolo 38, comma 2, della legge n. 142 del 1990, il sindaco è tenuto ad emettere i provvedimenti di cui all'articolo 38 medesimo.»

1.27 TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3 sopprimere le parole: «il trasferimento in province diverse da quelle di arrivo»; aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad esclusione del trasferimento in province diverse da quelle di arrivo»

1.150 TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, dopo le parole: «ove occorra», inserire le seguenti: «in mancanza di soluzioni diverse,».

1.100a IL RELATORE

Al comma 3, sostituire le parole: «ove occorra in strutture alberghiere e similari» con le seguenti: «in strutture non alberghiere».

1.99 SPECCHIA, MAGNALBÒ, LISI, PASQUALI

Al comma 3, dopo le parole: «alberghiere e similari», inserire le seguenti: «di proprietà dello Stato, di enti pubblici e delle O.N.G.»

1.26 TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, sopprimere le parole: «il rimpatrio».

1.87 MAGNALBÒ, PASQUALI, FUMAGALLI CARULLI

Al comma 3 dopo le parole: «il risarcimento di eventuali danni», inserire le seguenti: «provocati direttamente o indirettamente dagli stranieri di cui al comma 1».

1.88 MAGNALBÒ, PASQUALI, FUMAGALLI CARULLI

Al comma 3 dopo le parole: «il risarcimento di eventuali danni», inserire le seguenti: «anche provocati direttamente o indirettamente dagli stranieri di cui al comma 1».

1.88 (Nuovo testo) MAGNALBÒ

Al comma 3, dopo le parole: «comunque necessaria», inserire le seguenti: «fermi restando le disposizioni e i regolamenti locali d'igiene».

1.29 TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «dopo un periodo obbligatorio di osservazione, in strutture all'uopo costituite, di almeno quaranta giorni».

1.24 TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese, nei limiti temporali del nulla osta provvisorio di cui all'articolo 2, comma 1, le attività rivolte all'inserimento ed integrazione sociale e culturale, alla formazione professionale, alla tutela del diritto all'istruzione».

1.200 IL RELATORE

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le attività rivolte all'inserimento ed integrazione sociale e culturale, alla formazione professionale, alla tutela del diritto all'istruzione obbligatoria, alla riunificazione, ove occorra, dei nuclei familiari in Italia o all'estero».

1.92 MARCHETTI, RUSSO SPENA

1.101 (Identico all'em. 1.92)

DIANA Lino

1.105 (Identico all'em. 1.92) BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SAR-TO, SEMENZATO

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali attività sono autorizzate se, a seguito degli accertamenti sanitari predisposti dalle autorità italiane competenti, gli immigrati albanesi non risultino essere affetti da leishmaniosi viscerale»

1.77 TIRELLI, SPERONI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali attività sono autorizzate se, a seguito degli accertamenti sanitari predisposti dalle autorità italiane competenti, gli immigrati albanesi non risultino essere affetti da varicella»

1.51 TIRELLI, SPERONI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali attività sono autorizzate se, a seguito degli accertamenti sanitari predisposti dalle autorità italiane competenti, gli immigrati albanesi non risultino essere affetti da tubercolosi polmonare»

1.52 TIRELLI, SPERONI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali attività sono autorizzate se, a seguito degli accertamenti sanitari predisposti dalle autorità italiane competenti, gli immigrati albanesi non risultino essere affetti da tetano»

1.53 TIRELLI, SPERONI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali attività sono autorizzate se, a seguito degli accertamenti sanitari predisposti dalle autorità italiane competenti, gli immigrati albanesi non risultino essere affetti da sifilide»

1.54 TIRELLI, SPERONI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali attività sono autorizzate se, a seguito degli accertamenti sanitari predisposti dalle autorità italiane competenti, gli immigrati albanesi non risultino essere affetti da pertosse»

1.55

TIRELLI, SPERONI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali attività sono autorizzate se, a seguito degli accertamenti sanitari predisposti dalle autorità italiane competenti, gli immigrati albanesi non risultino essere affetti da micobatteriosi non tubercolare»

1.56

TIRELLI, SPERONI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali attività sono autorizzate se, a seguito degli accertamenti sanitari predisposti dalle autorità italiane competenti, gli immigrati albanesi non risultino essere affetti da listeriosi»

1.57

TIRELLI, SPERONI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali attività sono autorizzate se, a seguito degli accertamenti sanitari predisposti dalle autorità italiane competenti, gli immigrati albanesi non risultino essere affetti da legionellosi»

1.58

TIRELLI, SPERONI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali attività sono autorizzate se, a seguito degli accertamenti sanitari predisposti dalle autorità italiane competenti, gli immigrati albanesi non risultino essere affetti da febbre tifoide»

1.59

TIRELLI, SPERONI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali attività sono autorizzate se, a seguito degli accertamenti sanitari predisposti dalle autorità italiane competenti, gli immigrati albanesi non risultino essere affetti da tubercolosi extrapolmonare»

1.60

TIRELLI, SPERONI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali attività sono autorizzate se, a seguito degli accertamenti sanitari predisposti dalle autorità italiane competenti, gli immigrati albanesi non risultino essere affetti da brucellosi»

1.61

TIRELLI, SPERONI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali attività sono autorizzate se, a seguito degli accertamenti sanitari predisposti dalle autorità italiane competenti, gli immigrati albanesi non risultino essere affetti da meningite meningococcica»

1.62

TIRELLI, SPERONI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali attività sono autorizzate se, a seguito degli accertamenti sanitari predisposti dalle autorità italiane competenti, gli immigrati albanesi non risultino essere affetti da leishmaniosi cutanea»

1.63

TIRELLI, SPERONI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali attività sono autorizzate se, a seguito degli accertamenti sanitari predisposti dalle autorità italiane competenti, gli immigrati albanesi non risultino essere affetti da scarlattina»

1.64

TIRELLI, SPERONI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali attività sono autorizzate se, a seguito degli accertamenti sanitari predisposti dalle autorità italiane competenti, gli immigrati albanesi non risultino essere affetti da tularemia»

1.65

TIRELLI, SPERONI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali attività sono autorizzate se, a seguito degli accertamenti sanitari predisposti dalle autorità italiane competenti, gli immigrati albanesi non risultino essere affetti da rosolia»

1.66

TIRELLI, SPERONI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali attività sono autorizzate se, a seguito degli accertamenti sanitari predisposti dalle autorità italiane competenti, gli immigrati albanesi non risultino essere affetti da morbillo»

1.67

TIRELLI, SPERONI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali attività sono autorizzate se, a seguito degli accertamenti sanitari predisposti dalle autorità italiane competenti, gli immigrati albanesi non risultino essere affetti da epatite A, da epatite B, da epatite NANBe da epatite virale non specificata»

1.68

TIRELLI, SPERONI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali attività sono autorizzate se, a seguito degli accertamenti sanitari predisposti dalle autorità italiane competenti, gli immigrati albanesi non risultino essere affetti da leptospirosi»

1.69

TIRELLI, SPERONI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali attività sono autorizzate se, a seguito degli accertamenti sanitari predisposti dalle autorità italiane competenti, gli immigrati albanesi non risultino essere affetti da salmonellosi»

1.70

TIRELLI, SPERONI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali attività sono autorizzate se, a seguito degli accertamenti sanitari predisposti dalle autorità italiane competenti, gli immigrati albanesi non risultino essere affetti da epatite NANB»

1.71

TIRELLI, SPERONI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali attività sono autorizzate se, a seguito degli accertamenti sanitari predisposti dalle autorità italiane competenti, gli immigrati albanesi non risultino essere affetti da rickettiosi»

1.72

TIRELLI, SPERONI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali attività sono autorizzate se, a seguito degli accertamenti sanitari predisposti dalle autorità italiane competenti, gli immigrati albanesi non risultino essere affetti da epatite virale non specificata»

1.73

TIRELLI, SPERONI

Dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. Le attività di cui ai commi precedenti sono autorizzate quando, a seguito di un periodo di osservazione di quaranta giorni e dei risultati degli esami sanitari predisposti dalle autorità italiane per gli immigrati albanesi, essi non risultino essere affetti da una delle malattie infettive dichiarate a notifica obbligatoria dal Bolletino Epidemiologico n. 10 del Ministero della Sanità».

1.46

TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. Le attività di cui ai commi precedenti sono autorizzate solo dopo un periodo di osservazione di quaranta giorni e a condizione che dai risultati degli esami sanitari predisposti dalle autorità italiane per gli immigrati albanesi, essi non risultino essere affetti da febbre ricorrente epidemica».

1.80

TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. Le attività di cui ai commi precedenti sono autorizzate quando, a seguito di un periodo di osservazione di quaranta giorni e dei risultati degli esami sanitari predisposti dalle autorità italiane, gli immigrati albanesi non risultino essere affetti dai virus dell'HIV e dell'epatite C».

1.81

TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Al comma 4, sostituire le parole: «Con le modalità indicate» con le altre: «In conformità ai principi indicati»

1.89

MAGNALBÒ, PASQUALI, FUMAGALLI CARULLI

Al comma 4, sostituire le parole: «Con le modalità indicate nel comma 1» con le altre: «In conformità ai principi di cui al comma 1 e con le modalità ivi indicate»

1.89 (Nuovo testo)

MAGNALBÒ

Al comma 4, sopprimere le parole: «altresì» e «anche».

1.84 TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Al comma 4, sopprimere le parole: «altresì» nonchè le parole: «con la Croce Rossa italiana» e sostituire le parole: «di assistenza» con le altre: «contro le associazioni mafiose».

1.9 TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Al comma 4, terzo rigo, dopo la parola: «alle» inserire la seguente: «eventuali».

1.90 MAGNALBÒ, PASQUALI, FUMAGALLI CARULLI

Al comma 4, sostituire le parole: «di linea» con le seguenti: «di passeggeri».

1.1 TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e possono essere messi in atto, per iniziativa di enti locali e oggetti pubblici e privati, progetti di rimpatrio agevolato ed assistito eventualmente preceduto o seguito da attività di formazione professionale, creazione di lavoro e reinserimento sociale, anche nel quadro della cooperazione per lo sviluppo.»

1.93 MARCHETTI, RUSSO SPENA

1.102 (Identico all'em. 1.93) DIANA Lino

1.106 (Identico all'em. 1.93) BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SAR-TO, SEMENZATO

Al comma 5, sopprimere le parole: «degli enti locali e della Croce Rossa italiana»; *sostituire le parole:* «per finalità umanitarie» *con le altre:* «per contrastare l'attività criminosa organizzata»; *sopprimere le parole:* «degli enti locali e» delle organizzazioni non governative« *fino alla fine.*

1.21 TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Al comma 5, sopprimere le parole: «della Croce rossa italiana»

1.85 TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Al comma 5, sopprimere le parole: «delle Organizzazioni non governative (ONG)».

1.82 TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Al comma 5, sopprimere le parole: «e delle organizzazioni e associazioni d volontariato».

1.83 TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. I sindaci, ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dell'articolo 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono autorizzati ad emettere ordinanze contingibili ed urgenti qualora si verificasse il rischio di un deterioramento delle condizioni igienico-sanitarie del comune.»

1.28 TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Art. 2.

Sopprimere l'articolo.

2.48 TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Sopprimere il comma 1.

2.18 TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «Il Ministero dell'interno» fino a: «territorio nazionale».

2.7 TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «Il Ministero dell'interno» fino a: «A tale fine».

2.7 (Nuovo testo) TABLADINI

Al comma 1, dopo le parole. «dell'interno» inserire le altre: «di concerto con quello dei trasporti e della navigazione e della sanità».

2.4 TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, dopo le parole: «Ministero dell'Interno» inserire le seguenti parole: «di concerto con il Ministero della Sanità»; sostituire il secondo periodo da: «A tal fine» fino alla fine del comma con il seguente periodo: «Tali strutture hanno il precipuo compito di tenere in osservazione per almeno quaranta giorni gli stranieri di cui all'articolo 1 al fine di accertare che gli stessi non siano affetti da tubercolosi extrapolmonare».

2.73 SPERONI, TIRELLI

Al comma 1, dopo le parole: «Ministero dell'Interno» inserire le seguenti parole: «di concerto con il Ministero della Sanità»; sostituire il secondo periodo da: «A tal fine» fino alla fine del comma con il seguente periodo: «Tali strutture sono realizzate per sottoporre gli stranieri di cui all'articolo 1, agli accertamenti sanitari occorrenti per verificare che gli stessi non siano affetti da meningite meningococcica e da meningite encefalite acuta virale».

2.74 SPERONI, TIRELLI

Al comma 1, dopo le parole: «Ministero dell'Interno» inserire le seguenti parole: «di concerto con il Ministero della Sanità»; sostituire il secondo periodo da: «A tal fine» fino alla fine del comma con il seguente periodo: «Tali strutture sono realizzate per sottoporre gli stranieri di cui al comma 2 del presente articolo, agli accertamenti sanitari occorrenti per verificare che gli stessi non siano affetti dalle seguenti malattie infettive: tularemia, trichinosi, bercolosi extrapolmonare, tetano, sifilide e listeriosi».

2.75 TIRELLI, SPERONI

Al comma 1, dopo le parole: «Il Ministero dell'interno» inserire le altre: «fermo restando il divieto di trasferimento degli stranieri nelle zone del nord Italia».

2.51

TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, sostituire le parole: «fatte salve le» con: «per»; le parole: «cura l'avvio» con le parole: «provvede al rimpatrio immediato»; le parole: «alle strutture» con: «nelle strutture» e la parola: «nazionale» con: «albanese».

Sostituire le parole da: «A tal fine» fino alla fine del comma con le parole. «Le spese da sostenere per le operazioni di rimpatrio sono a carico delle autorità albanesi»

2.61

TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, dopo le parole: «dello Stato» inserire le parole: «e in particolare le esigenze di tutela dei cittadini residenti in territori diversi da quelli dello sbarco degli immigrati clandestini».

2.50

TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, sostituire le parole: «cura l'avvio» con le seguenti: «ordina l'accompagnamento immediato alla frontiera a mezzo della forza pubblica».

2.36

TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, sostituire le parole: «cura l'avvio» con le seguenti: «ordina l'accompagnamento immediato alla frontiera» e le parole: «bisognosi di assistenza umanitaria» con le seguenti: che si trovino in territori diversi da quelli di sbarco»; sostituire le parole: »rilasciare un nulla osta provvisorio di ingresso e soggiorno in territorio nazionale, valido per sessanta giorni e prorogabile fino a novanta« con le seguenti: »ordinare l'accompagnamento immediato alla frontiera a mezzo della forza pubblica«.

2.37

TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, sopprimere le parole: «di cittadinanza albanese».

Nel secondo periodo, dopo la parola: «questore», inserire le seguenti: «, ove non sia stato disposto respingimento alla frontiera».

Alla fine, aggiungere il seguente periodo: «Se il nulla osta non è stato rilasciato entro 60 giorni dalla data dell'arrivo, si intende che è stato rifiutato.»

2.107

BESOSTRI

Al comma 1, sostituire le parole: «bisognosi di assistenza umanitaria» con le altre: «portatori di attività e di traffici illeciti».

2.49

TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, dopo le parole: «bisognosi di assistenza umanitaria», inserire le seguenti: «ed in regola con le prescrizioni dell'O.M.S. relative alle norme di profilassi internazionale.»

2.58

TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, dopo le parole: «bisognosi di assistenza umanitaria», inserire le seguenti: «sempre che siano stati sottoposti alle vaccinazioni previste dalla legge.»

2.57

TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, dopo le parole: «assistenza umanitaria», inserire le seguenti: « e di protezione, in quanto esposti in patria a grave pericolo per l'incolumità personale»

2.101

LUBRANO DI RICCO, BOCO

Al comma 1, sopprimere le parole: «bisognosi di assistenza umanitaria», e sostituire le parole: «ai sensi del comma 1», con le altre: «di cui al comma 2 »

2.101 (Nuovo testo)

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, sostituire le parole: «A tale fine il questore», con le seguenti: «In caso di dubbio, il questore può consultare la Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato. Il questore inoltre».

2.103

LUBRANO DI RICCO, BOCO

Al comma 1, dopo le parole: «A tale fine», aggiungere le seguenti: «, ferme restando le disposizioni vigenti relative alla richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato.»

2.95

MARCHETTI, RUSSO SPENA

2.136 (Identico all'em. 2.95) BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PIERONI, PETTINATO, RIPAMONTI, ROCCHI, RONCHI, SARTO, SEMENZATO

2.128 (Identico all'em. 2.95) DIANA Lino

Al comma 1, sostituire le parole da: «il questore può rilasciare» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «sono predisposti aiuti e assistenza umanitaria ai profughi albanesi ma solo sul territorio albanese»

2.71 TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, quinto rigo, dopo le parole: «il questore» aggiungere le seguenti: «tenuto conto delle informazioni che gli saranno fornite circa la situazione albanese nella sua area, degli obiettivi riscontrati che potranno trarsi anche dalle dichiarazioni degli interessati nonché delle particolari condizioni di vulnerabilità e debolezza delle persone».

2.56 FUMAGALLI CARULLI

Al comma 1, dopo le parole: «il questore» inserire le seguenti: «sentito il comitato provinciale della Croce Rossa Italiana».

2.3 TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, dopo le parole: «il questore» inserire la seguente: «non».

2.38 TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, sostituire le parole: «il questore può rilasciare» con le altre: «il questore rilascia».

2.86 MAGNALBÒ, PASQUALI, FUMAGALLI CARULLI

Al comma 1 sostituire le parole: «ingresso e soggiorno in territorio nazionale» con le seguenti: «ingresso e soggiorno nelle province della Puglia».

2.41 TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, dopo le parole: «in territorio nazionale», inserire le seguenti: «previa acquisizione di un profilo dattiloscopico individuale».

2.70 TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, sopprimere le parole: «valido per sessanta giorni e prorogabile fino a novanta».

2.42 TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

2.125 (Identico all'em. 2.42) MARCHETTI, RUSSO SPENA

Al comma 1, sostituire le parole: «per sessanta giorni e prorogabile fino a novanta», con le seguenti: «anche per lavoro e per studio».

2.126 MARCHETTI, RUSSO SPENA

Al comma 1, sostituire le parole: «valido per sessanta giorni e prorogabile fino a novanta» con le seguenti: «valido per quattro giorni e non prorogabile».

2.12 TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, sostituire le parole: «valido per sessanta giorni e prorogabile fino a novanta» con le seguenti: «valido per cinque giorni e non prorogabile».

2.39 TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, sostituire le parole: «e prorogabile fino a novanta giorni» con le parole: «non prorogabile».

2.64 TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, sostituire le parole: «valido per sessanta giorni e prorogabile fino a novanta» con le seguenti: «valido per sette giorni».

2.23 TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, sostituire le parole: «valido per sessanta giorni e prorogabile fino a novanta» con le seguenti: «valido per dieci giorni».

2.24 TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, sostituire le parole: «valido per sessanta giorni e prorogabile fino a novanta» con le seguenti: «valido per quindici giorni e non prorogabile».

2.25 TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, sostituire le parole: «valido per sessanta giorni e prorogabile fino a novanta» con le seguenti: «valido per sedici giorni e non prorogabile».

2.26 TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, sostituire le parole: «valido per sessanta giorni e prorogabile fino a novanta» con le seguenti: «valido per venti giorni e non prorogabile».

2.27 TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, sostituire le parole: «valido per sessanta giorni e prorogabile fino a novanta» con le seguenti: «valido per trenta giorni e non prorogabile».

2.76 TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, sostituire la parola: «sessanta» con l'altra: «trentadue».

2.5 TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, sostituire le parole: «valido per sessanta giorni e prorogabile fino a novanta» con le seguenti: «valido per quarantacinque giorni e non prorogabile».

2.46 TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, sostituire le parole: «valido per sessanta giorni e prorogabile fino a novanta» con le seguenti: «valido per cinquanta giorni e non prorogabile».

2.45 TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, sostituire le parole: «valido per sessanta giorni e prorogabile fino a novanta» con le seguenti: «valido per sessanta giorni e non prorogabile».

2.72 TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, sostituire le parole: «valido per sessanta giorni», fino alla fine del comma, con le parole: «valido per novanta giorni e rinnovabile finchè non siano venute meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.»

2.137 BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PIERONI, PETTINATO, RIPAMONTI, ROCCHI, RONCHI, SARTO, SEMENZATO

2.129 (Identico all'em. 2.137) DIANA Lino

Al comma 1, sostituire le parole: «novanta» con le altre: «quarantasette».

2.6 TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, sostituire le parole: «sessanta» e: «novanta», con le seguenti: «centoventi» e «centottanta».

2.115 LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, dopo la parola: «novanta» inserire le seguenti: «valido per il soggiorno e la circolazione nelle province della regione pugliese».

2.40

TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, dopo le parole: «a novanta» inserire il seguente periodo: «Per il rilascio del nulla osta provvisorio, è obbligatorio verificare che dai risultati degli esami sanitari predisposti dalle autorità italiane per gli immigrati albanesi, essi non risultino essere affetti da una delle malattie infettive di cui al Bollettino Epidemiologico n. 10 del Ministero della Sanità»

2.43

TIRELLI, SPERONI

Al comma 1, dopo le parole: «a novanta» inserire il seguente periodo: «Per il rilascio del nulla osta provvisorio, è obbligatorio verificare che dai risultati degli esami sanitari predisposti dalle autorità italiane per gli immigrati albanesi, essi non risultino essere affetti da una delle malattie infettive a notifica obbligatoria di cui al Bollettino Epidemiologico n. 10 del Ministero della Sanità».

2.44

TIRELLI, SPERONI

Al comma 1, dopo le parole: «a novanta» inserire il seguente periodo: «Per il rilascio del nulla osta provvisorio, è obbligatorio verificare che dai risultati degli esami sanitari predisposti dalle autorità italiane per gli immigrati albanesi, essi non risultino essere affetti da botulismo».

2.80

SPERONI, TIRELLI

Al comma 1, dopo le parole: «prorogabile fino a novanta», aggiungere il seguente periodo: «Le persone che intendono avvalersi, per lavori stagionali, delle prestazioni degli stranieri di cittadinanza albanese possono richiedere la relativa autorizzazione al questore della provincia in cui la persona dimora. In tal caso il permesso è ulteriormente prorogato e non può essere di durata inferiore a quella del lavoro stagionale.»

2.113

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

2.8

TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, dopo le parole: «determinato il rilascio» aggiungere le seguenti: «ovvero quando siano rilevati comportamenti o atti di resistenza alle forze dell'ordine o alle forze armate impegnate in operazioni di polizia finalizzate al contrasto dell'immigrazione clandestina»

2.62

TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, dopo le parole: «determinato il rilascio» aggiungere le seguenti: «ovvero quando siano rilevati comportamenti o atti di resistenza alle forze dell'ordine o alle forze armate impegnate nelle operazioni di soccorso e di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dello Stato».

2.63

TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e quando gli immigrati si trovino in luoghi diversi da quelli dello sbarco e in particolare nei territori padani».

2.9

TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e, in considerazione della crescente pericolosità dei diecimila profughi già sbarcati e della evoluzione della delinquenza albanese, è ordinata l'immediata espulsione di tutti gli altri stranieri provenienti dall'Albania».

2.19

TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di rifiuto di accoglienza nelle strutture predisposte ovvero di allontanamento ingiustificato dalla stessa il nulla osta dovrà, secondo i casi, non essere emesso o revocato».

2.55

FUMAGALLI CARULLI

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Successivamente al rinnovo, il nulla osta può essere validamente utilizzato per iscrizione a liste di collocamento e a corsi di studio o formazione professionale e per lo svolgimento di attività di lavoro subordinato. La frequenza di corsi di studio e di formazione professionale può essere autorizzata anche prima del rinnovo del nulla osta provvisorio, in deroga alle disposizioni vigenti, per i soggetti di maggiore età di cui al comma 1 dell'articolo 1, sulla base di specifici progetti promossi da enti locali o associazioni ed organizzazioni del volontariato, e deve comunque essere consentita per i soggetti di minore età di cui al comma 1 dell'articolo 1.»

2.97

MARCHETTI, RUSSO SPENA

2.138 (Identico all'em. 2.97) BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA ATHOS, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PIERONI, PETTINATO, RIPAMONTI, ROCCHI, RONCHI, SARTO, SEMENZATO

2.130 (Identico all'em. 2.97) DIANA Lino

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il nulla osta provvisorio deve contenere comunque obblighi e prescrizioni tali al fine di garantire la sicurezza e la tutela dello straniero e la sua assistenza sul territorio nazionale e la sua costante e continua reperibilità.»

2.94 PASTORE, MAGGIORE

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il nulla osta provvisorio di cui al comma 1 può essere convertito, su richiesta dell'interessato, in regolare permesso di soggiorno per motivi di lavoro, di studio o di ricongiungimento familiare, qualora si verifichi l'esistenza dei presupposti previsti dalle leggi vigenti per l'autorizzazione dell'ingresso in Italia.»

2.96 MARCHETTI, RUSSO SPENA

2.139 (Identico all'em. 2.96) BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PIERONI, PETTINATO, RIPAMONTI, ROCCHI, RONCHI, SARTO, SEMENZATO

2.131 (Identico all'em. 2.96) DIANA Lino

Al comma 2, sopprimere il periodo da: «Fermo restando», fino a: «legge 28 febbraio 1990, n. 39».

2.114 LUBRANO DI RICCO

Al comma 2, dopo le parole: «legge 28 febbraio 1990, n. 39» inserire le seguenti: «e in osservanza delle disposizioni di cui alla prima parte del comma 9 dell'articolo 4 della legge 28 febbraio 1990, n.39».

2.11

TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, dopo le parole: «legge 28 febbraio 1990, n. 39» inserire le seguenti: «e in osservanza delle disposizioni di cui al comma 11 dell'articolo 4 della legge 28 febbraio 1990, n.39».

2.13

TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, dopo le parole: «legge 28 febbraio 1990, n. 39» inserire le seguenti: «e in deroga alle disposizioni concernenti la proroga del permesso di soggiorno di cui al comma 6 dell'articolo 4 della legge 28 febbraio 1990, n.39».

2.14

TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, dopo le parole: «legge 28 febbraio 1990, n. 39» inserire le seguenti: «e fermo restando quanto previsto dal codice penale, dalle norme in materia di stupefacenti, e in particolare dall'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n. 152 recante disposizioni a tutela dell'ordine pubblico e quanto previsto dall'articolo 9, comma 2 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, gli stranieri che abbiano riportato condanna con sentenza passata in giudicato per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale sono espulsi dal territorio dello Stato».

2.28

TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, dopo le parole: «legge 28 febbraio 1990, n. 39» inserire le seguenti: «e quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 7 della legge citata».

2.29

TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, dopo le parole: «comma », inserire le parole: «o il permesso di soggiorno.»

Aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Il nulla-osta provvisorio può essere revocato anche nel caso di grave danneggiamento alle strutture, infissi e suppellettili dei locali, in cui sono alloggiati o comunque ad essi destinati ovvero in caso di irreperibilità per pi di tre giorni dell'interessato. Contro il diniego di rilascio o la revoca del nulla-osta provvisorio di ingresso e soggiorno o del permesso di soggiorno disposto ai sensi del presente articolo è ammesso ricorso giurisdizionale esclusivamente al tribunale amministrativo regionale competente per il luogo dove ha sede l'autorità che ha emesso il provvedimento o non l'ha emesso nel termine del precedente comma 1. Il ricorso non ha effetto sospensivo dell'esecuzione dei provvedimenti previsti dal presente articolo. Il ricorso va proposto e viene deciso nei termini e con l'eprocure previste dall'articolo 25 della legge n. 241 del 1990 e non è necessaria l'assistenza di pcuratore legale. In deroga alle disposizioni vigenti sui ricorsi giurisdizionali amministrativi il ricorso può essere, altresì, depositato presso una rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato italiano. Il deposito tiene luogo di notifica all'autorità emanante e di esso è rilasciata attestazione al ricorrente. La rappresentanza diplomatica o consolare trasmette senza indugio copia conforme del ricorso al Ministero degli affari esteri, che ne cura la notificazione all'organo o amministrazione destinataria entro 45 giorni dal deposito presso la rappresentanza diplomatica o consolare. Il ricorso depositato all'estero è esente da bollo, in luogo dei bolli viene effettuato un deposito forfettario dell'importo equivalente nella moneta locale a lire centomila.»

2.108

BESOSTRI

Al comma 2, sostituire le parole da: «è revocato», fino alla fine del comma, con le parole: «è revocato nei confronti dei cittadini albanesi di cui al comma 1 dell'articolo 1 che rientrino nelle categorie di cui alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.»

2.140

BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PIERONI, PETTINATO, RIPAMONTI, ROCCHI, RONCHI, SARTE, SEMENZATO

2.132 (Identico all'em. 2.140)

DIANA Lino

Al comma 2, sostituire le parole: «dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea segnalati», con le seguenti: «delle persone segnalate».

2.116

LUBRANO DI RICCO

Al comma 2, dopo le parole: «non appartenenti all'Unione europea», inserire le seguenti: «nei confronti dei quali esistano riscontri obiettivi o fondati sospetti.»

2.102

LUBRANO DI RICCO, BOCO

Al comma 2, sopprimere la parola: «gravi».

2.52

TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, sostituire le parole: «cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea» con l'altra: «soggetti».

2.87

MAGNALBÒ, PASQUALI, FUMAGALLI CARULLI

Al comma 2, sostituire le parole: «e l'incolumità delle persone» con le altre: «e l'incolumità di qualunque cittadino italiano, comunitario ed extracomunitario»

2.66

TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Sono espulsi gli stranieri che si trovino in una delle condizioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575 recante disposizioni contro la mafia, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646».

2.10

TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «e per quelli che si siano trasferiti nelle regioni seguenti: Lombardia, Veneto, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, oltre che nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano.»

2.17

TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono espulsi gli stranieri che appartengono ad una delle categorie di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, recante norme in materia di misure di prevenzione, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327».

2.30

TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il provvedimento sarà adottato dal questore, con immediato accompagnamento alla frontiera e con le altre misure occorrenti per garantire l'effettività dell'esecuzione, anche avvalendosi della forza pubblica»

2.85

FUMAGALLI CARULLI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 2 è disposto nei comuni e nelle province delle zone di sbarco, lontano da grandi aree metropolitane, per assicurare un efficace controllo delle persone cui è rilasciato il permesso suddetto».

2.33

TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Sono espulsi gli stranieri che si trovino in una delle condizioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575 recante disposizioni contro la mafia, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646. Le modalità di espulsione sono previste ai sensi del comma 7 e del comma 9 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39».

2.35

TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Dall'entrata in vigore della presente legge, si applica un provvedimento di espulsione per condizioni di irregolarità ai cittadini non appartenenti all'Unione europea per i seguenti motivi: chi ha fatto ingresso nello Stato eludendo i controlli alle frontiere, chi entra o soggiorna privo dei documenti richiesti per l'ingresso, chi soggiorna nel territorio italiano con permesso di soggiorno scaduto da quindici giorni senza aver presentato domanda di rinnovo o senza aver avvisato la questura territorialmente competente della propria impossibilità a presentarsi per il rinnovo per gravi, documentati ed accertabili motivi di salute, chi soggiorna nel territorio dello Stato oltre gli otto giorni successivi all'ingresso regolare. Ogni qualvolta uno straniero risulti essere, anche a seguito di accertamenti sommari, nel territorio dello Stato in condizioni irregolari per uno dei casi sopramenzionati, si procede alla rilevazione delle impronte digitali.»

2.60

SPERONI, TIRELLI

Sopprimere i commi 3 e 4.

2.16 TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, aggiungere, all'inizio del comma, le seguenti parole:
«Ferme stando le disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39,»

2.98 MARCHETTI, RUSSO SPENA

2.141 (Identico all'em. 2.98) BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PIERONI, PETTINATO, RIPAMONTI, ROCCHI, RONCHI, SARTO, SEMENZATO

2.133 (Identico all'em. 2.98) DIANA Lino

Al comma 3, sostituire le parole : «esaurite le necessità di pubblico soccorso» con le altre: «sono sospese le attività di pubblico soccorso e»

2.65 TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, sopprimere le parole da. «Avverso» fino alla fine del comma.

2.68 TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, sostituire le parole da: «Avverso il respingimento» fino alla fine del comma, con le altre: «Il provvedimento è soggetto unicamente a ricorso in opposizione alla stessa autorità che lo ha adottato entro 24 ore dalla notifica e comunque dal ricevimento. Trascorsi 10 giorni dalla proposizione del ricorso senza che l'autorità si sia pronunciata, il ricorso si intende respinto. La misura è eseguita anche in pendenza del ricorso».

2.88 MAGNALBÒ, PASQUALI, FUMAGALLI CARULLI

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Contro il respingimento si propone il ricorso regolato dal precedente comma 2.»

2.109

BESOSTRI

Al comma 3, sostituire le parole: «è ammesso», con le seguenti: «l'interessato può presentare anche personalmente».

2.117

LUBRANO DI RICCO

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il TAR non può concedere la sospensione del provvedimento»

2.1

TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, sopprimere, in fine, le seguenti parole: «, ma la misura è eseguita anche in pendenza del ricorso.»

2.118

LUBRANO DI RICCO

2.124 (Identico all'em. 2.118)

MARCHETTI, RUSSO SPENA

Dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. Il respingimento di cui al comma precedente è eseguito anche nei confronti di coloro trovati in possesso di nulla osta provvisorio i cui dati siano stati fraudolentemente alterati.».

2.81

SPERONI, TIRELLI

Dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. Il respingimento di cui al comma precedente è eseguito anche nei confronti dei cittadini albanesi che si allontanano senza alcuna giustificazione dai luoghi in cui trovano ospitalità.».

2.82

SPERONI, TIRELLI

Dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. Il respingimento di cui al comma precedente è immediatamente eseguito anche a seguito di richiesta motivata del sindaco del comune in cui è ospitato il cittadino albanese di cui si chiede l'attuazione della misura in questione.».

2.79

SPERONI, TIRELLI

Sostituire il comma 4 e il comma 5, con i seguenti:

«4. Nel corso di operazioni di polizia e blocchi stradali gli ufficiali e agenti di tutti i corpi di pubblica sicurezza e polizia giudiziaria possono procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto, delle persone e delle cose trasportate, anche in ipotesi di speciale regime doganale personale o territoriale. Quando in relazione a specifiche circostanze di luogo e di tempo sussistono fondati indizi per ritenere che i mezzi di trasporto o le persone o le cose trasportate possano essere utilizzati per la commissione di un reato, viene redatto processo verbale da trasmettere entro 48 ore al Pubblico Ministero competente per territorio. Quando il reato di cui al precedente capoverso consiste nella violazione di norme riguardanti l'immigrazione clandestina, la riduzione in schiavitù, la tratta e commercio di schiavi, l'alienazione e l'acquisto di schiavi, il plagio, il sequestro di persona, la prostituzione, il traffico di armi o di sostanze stupefacenti o psicotrope e azioni in genere di stampo mafioso, gli ufficiali ed agenti di cui al I capoverso del presente articolo procedono all'arresto immediato delle persone e al sequestro di mezzi e delle cose. Il procuratore della Repubblica competente per territorio cui perverranno gli atti di cui ai precedenti capoversi del presente comma procederà secondo la normativa del codice di procedura penale.

5. Nei confronti dello straniero di cui al comma 1 dell'articolo 1 che, a richiesta degli ufficiali ed agenti dei corpi di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria di cui al superiore comma 4 I capoverso, non esibisca, senza giustificato motivo, il nulla osta provvisorio di cui al comma 1 del presente articolo, il prefetto dispone l'espulsione per il rimpatrio da eseguirsi a cura del questore. Il procedimento è soggetto unicamente a ricorso in opposizione alla stessa autorità che lo ha adottato entro 24 ore dalla notifica e comunque dal ricevimento. Trascorsi 10 giorni dalla proposizione del ricorso senza che l'Amministrazione si sia pronunciata, il ricorso si intende respinto. La misura è eseguita anche in pendenza del ricorso.

2.89

MAGNALBÒ, PASQUALI, FUMAGALLI CARULLI

Al comma 4, dopo le parole: «acque territoriali,» inserire le seguenti: «e in tutto il territorio nazionale.».

2.59

TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Al comma 4, dopo le parole: «acque territoriali» inserire le parole: «oltrechè su tutto il territorio nazionale».

2.53

SPERONI, TIRELLI

Al comma 4, sostituire le parole: «sussistono fondati motivi per» con le altre: «si può».

2.83

SPERONI, TIRELLI

Al comma 4 sopprimere la parola: «fondati».

2.31

TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Al comma 4 sopprimere la parola: «psicotrope».

2.21

TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Al comma 4, dopo la parola: «psicotrope» inserire le seguenti: «o di qualsiasi altra attività antiggiuridica».

2.22

TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Al comma 4 sostituire le parole: «quarantotto ore» con le seguenti: «ventiquattro ore».

2.20

TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Agli individui di cui al comma 4 che possano ritenersi pericolosi per la sicurezza pubblica si applica la misura di prevenzione della sorveglianza della pubblica sicurezza».

2.32

TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Al comma 5, sostituire le parole da: «Nei confronti dello straniero», a: «il prefetto dispone», con le seguenti: «Fermo stando le disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, nei confronti dei cittadini albanesi accolti in Italia ai sensi del presente decreto, il cui nulla osta provvisorio risulti scaduto da oltre quindici giorni e che, salvo giustificato motivo, non ne abbiano richiesto il rinnovo, la proroga o la conversione in altro titolo di soggiorno, il prefetto può disporre».

2.99

MARCHETTI, RUSSO SPENA

2.142 (Identico all'em. 2.99) **BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PIERONI, PETTINATO, RIPAMONTI, ROCCHI, RONCHI, SARTO, SEMENZATO**

2.134 (Identico all'em. 2.99) **DIANA Lino**

Al comma 5, sostituire le parole: «Nei confronti dello straniero che, a richiesta», con le seguenti: «Nei confronti del cittadino extracomunitario, che nell'ambito del presente eccezionale afflusso di stranieri extracomunitari provenienti dall'Albania, a richiesta».

2.105 **LUBRANO DI RICCO, BOCO**

Al comma 5, sostituire le parole: «dello straniero», con le seguenti: «della persona».

2.119 **LUBRANO DI RICCO**

Al comma 5, dopo la parola: «straniero», aggiungere le seguenti: «non appartenente all'Unione europea».

Sostituire il secondo periodo con il seguente: «Contro il provvedimento di espulsione si propone il ricorso regolato dal precedente comma 2.»

2.110 **BESOSTRI**

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

2.15 **TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI**

Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: «di cui al comma 1».

2.54 **SPERONI, TIRELLI**

Al comma 5, sopprimere il periodo da: «Contro», fino alla fine del comma.

2.69

SPERONI, TIRELLI

Al comma 5, sopprimere le parole: «, da eseguirsi a cura del questore con accmpagnamento immediato alla frontiera a mezzo della forza pubblica», e sopprimere le parole: «, ma il provvedimento è eseguito anche in pendenza del ricorso.»

2.127

MARCHETTI, RUSSO SPENA

Al comma 5, sostituire le parole: «è ammesso», con le seguenti: «l'interessato può presentare anche personalmente.»

2.120

LUBRANO DI RICCO

Al comma 5, sopprimere le parole da: «anche per il tramite» fino a: «italiane»

2.2

TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Al comma 5, dopo le parole: «consolare italiana», inserire le seguenti: «che trasmette il ricorso direttamente al tribunale competente anche senza l'osservanza delle formalità di legge previste.»

2.121

LUBRANO DI RICCO

Al comma 5, in fine, sopprimere le parole: «ma il provvedimento è eseguito anche in pendenza del ricorso.»

2.122

LUBRANO DI RICCO

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «eccezion fatta del caso in cui l'espulsione al Paese di origine comporti rischio di persecuzione o per l'incolumità fisica del soggetto.»

2.104

LUBRANO DI RICCO, BOCO

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Si provvede al respingimento nel caso che lo straniero non appartenente all'Unione europea non sia in grado di provare la propria identità. Il nulla osta provvisorio ed il permesso di soggiorno perdono efficacia di diritto nel caso che siano state fornite generalità false.»

2.111

BESOSTRI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Lo straniero che, essendo stato espulso, si sottrae all'esecuzione del provvedimento ovvero fa rientro nel territorio dello Stato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Non si applica la pena su richiesta delle parti ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale e la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 671 del medesimo codice».

2.84

TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Sono altresì espulsi gli stranieri che per il loro comportamento sono da ritenersi individui socialmente pericolosi e che rientrano nella previsione di cui all'articolo 1, par. 3), della legge 27 dicembre 1956, n. 1423».

2.34

TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. - Dall'entrata in vigore della presente legge l'espulsione come misura di prevenzione si applica allontanando lo straniero dal territorio nazionale e sancendo il divieto inderogabile di rientrarvi prima di sette anni, salvo diversa disposizione nel provvedimento che lo dispone».

2.77

TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis.- Dall'entrata in vigore della presente legge, lo straniero di cittadinanza albanese che si trovi nel territorio nazionale in condizione irregolare commette reato e deve essere espulso».

2.78

TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Nei confronti dello straniero colpito da provvedimento di espulsione è effettuato rilievo fotodattiloscopico da parte delle forze di polizia. I rilievi sono inviati all'archivio fotodattiloscopico del servizio anagrafico centrale degli stranieri istituito presso il Ministero dell'Interno, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del decreto-legge».

2.67

TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento dello straniero verso uno stato in cui egli possa essere in pericolo a causa di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità.»

2.100

MARCHETTI, RUSSO SPENA

2.143 (Identico all'em. 2.100) BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PIERONI, PETTINATO, RIPAMONTI, ROCCHI, RONCHI, SARTO, SEMENZATO

2.135 (Identico all'em. 2.100)

DIANA Lino

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Nell'ultimo periodo del comma 12-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono soppresse le parole: «e determina gli effetti di cui all'articolo 5, comma 4».»

2.90

PASTORE, MAGGIORE

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. È soppresso l'ultimo periodo del comma 12-ter dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.»

2.91

PASTORE, MAGGIORE

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Sono soppressi i commi 4 e 6 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.»

2.92

PASTORE, MAGGIORE

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Contro tutti i provvedimenti di espulsione e respingimento è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale del luogo ove ha sede l'autorità che lo ha emesso, anche per il tramite della competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana ma il provvedimento è eseguito anche in pendenza del ricorso.»

Conseguentemente, sopprimere l'ultimo periodo del comma 3 e l'ultimo periodo del comma 5.

2.93

PASTORE, MAGGIORE

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il tribunale amministrativo regionale, chiamato a pronunciarsi sulla domanda di ricorso, può definire immediatamente il giudizio nel merito, con motivazione in forma abbreviata, quando accerta la fondatezza del ricorso.»

2.123

LUBRANO DI RICCO

Art. 3.

Sopprimere l'articolo.

3.6

TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Sopprimere il comma 1.

3.5

TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, sostituire le parole: «Per le finalità di cui all'articolo 1» con le parole: «Per l'attività umanitaria e di soccorso organizzata sul territorio albanese»; e le parole: «a favore dei prefetti delle province interessate» con le altre: «a favore dei Corpi militari dello Stato».

3.9

TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, dopo le parole: «dell'interno» inserire le altre: «d'intesa con quello delle finanze e con quello del tesoro».

3.2 TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, sostituire le parole: «anche superiore» con le altre: «non superiore».

3.8 TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Sopprimere i commi 2 e 3.

3.3 TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Sopprimere il comma 2.

3.4 TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, sopprimere le parole da: «o rimborsate» fino a: «documentazione».

3.1 TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, dopo le parole: «idonea documentazione» aggiungere le seguenti: «e a criteri di congruità».

3.10 LUBRANO DI RICCO

Al comma 3, dopo la parola: «presentano» inserire la seguente: «facoltativamente».

3.7 TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Art. 4.

Sopprimere l'articolo.

4.2 TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Sopprimere il comma 1.

4.20 TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, dopo le parole: «tecniche e logistiche» inserire le seguenti: «nonchè sanitarie».

4.1 TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, sostituire le parole: «di lire 21.500 milioni» con le parole. «di lire 15.000 milioni».

4.23 TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, sostituire le parole: «di lire 21.500 milioni» con le parole. «di lire 18.000 milioni».

4.24 TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Sopprimere i commi 2 e 3.

4.3 TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, sopprimere il primo periodo.

4.14 TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, sostituire le parole da: «al 31 dicembre» fino a : «Ministero dell'Interno» con le altre: «ed imputate al capitolo dove affluiscono i proventi derivanti dalle procedure degli espropri dei beni della mafia»

4.7 TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

4.13 TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole. «su proposta del Ministro dell'interno» con le altre: «di concerto con il Ministro dell'interno ed il Ministro del bilancio e della programmazione economica».

4.10 TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole. «su proposta del Ministro dell'interno» con le altre: «di concerto col Ministro del bilancio e della programmazione economica».

4.27 TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «su proposta del Ministro dell'interno con le altre: »di concerto con il Ministro dell'interno«.

4.11 TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.

4.12 TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «su proposta del ministro dell'interno» con le altre: «di concerto col Ministro del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro delle finanze».

4.9 TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «su proposta del Ministro dell'interno» con le parole: «di concerto con il Ministro dell'interno ed il Ministro del bilancio e della programmazione economica».

4.25 TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, terzo periodo sostituire le parole: «su proposta del Ministro dell'interno» con le altre: «di concerto con il Ministro dell'interno».

4.8 TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «su proposta del Ministro dell'interno» con le parole: «di concerto col Ministro del bilancio e della programmazione economica».

4.26 TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, sostituire le parole: «con le modalità di cui al comma 2, ad appositi capitoli di spesa» con le seguenti: «ai comuni compresi nella zona della Padania danneggiati dall'afflusso dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1».

4.4 TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, sostituire le parole: «con le modalità di cui al comma 2, ad appositi capitoli di spesa» con le seguenti: «agli enti locali di cui al comma 2 dell'articolo 3».

4.5 TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, sostituire le parole: «con le modalità di cui al comma 2, ad appositi capitoli di spesa» con le seguenti: «al fondo sanitario nazionale».

4.6 TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Sopprimere il comma 4.

4.21 TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Al comma 4, dopo le parole: «legge 24 febbraio 1992, n. 225» aggiungere le parole: «ad eccezione del comma 2,».

4.15 TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Al comma 4, dopo le parole: «legge 24 febbraio 1992, n. 225» aggiungere le parole: «ad eccezione del comma 3,».

4.16 TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Al comma 4, dopo le parole: «legge 24 febbraio 1992, n. 225» aggiungere le parole: «ad eccezione del comma 3, lettera a)».

4.17 TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Al comma 4, dopo le parole: «legge 24 febbraio 1992, n. 225» aggiungere le parole: «ad eccezione del comma 3, lettera b)».

4.18

TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Al comma 4, dopo le parole: «legge 24 febbraio 1992, n. 225» aggiungere le parole: «ad eccezione del comma 3, lettera c)».

64.19

TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Sopprimere il comma 5.

4.22

TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 15 APRILE 1997

118^a Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Vice Presidente*
SENESE

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 13,55.

IN SEDE REFERENTE

(1247) Norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio

(92) LISI. Modifica dell'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni. Incompatibilità di funzioni per i magistrati

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame degli emendamenti all'articolo 34, sospeso nella seduta del 10 aprile scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che in tale seduta si era, da ultimo approvato l'emendamento 34.36, sostitutivo della lettera *d*) del comma 1, cui l'emendamento 34.36/1 propone di aggiungere una ulteriore previsione normativa.

L'emendamento 34.36/1, posto ai voti, con il parere favorevole del sottosegretario AYALA, è approvato.

Dall'approvazione degli emendamenti 34.36 e 34.36/1 risultano preclusi gli emendamenti 34.14 e 34.15, di identico contenuto, e assorbito l'emendamento 34.16.

Anche l'emendamento 34.28, è accolto con il parere favorevole del RELATORE.

Si passa, quindi, all'esame dell'emendamento 34.17 che assente il presentatore Bucciero, è fatto proprio dal senatore VALENTINO. L'oratore rileva come esso sia inteso a conferire una maggiore autonomia alla giustizia tributaria rispetto alla giurisdizione ordinaria, tenuto anche conto della circostanza che le pronunzie emanate in ultimo grado in sede di giustizia tributaria sono impugnabili dinanzi alla Corte di cassazione per motivi di legittimità.

Il senatore CIRAMI si dichiara contrario all'emendamento in discussione e non condivide le argomentazioni del senatore Valentino circa l'impugnabilità in Cassazione, sottolineando come la proposta sarebbe incompatibile con l'attuale assetto della giurisdizione tributaria.

Il senatore FASSONE ricorda che le norme in materia di composizione delle commissioni tributarie sono state fatte oggetto di numerose censure di incostituzionalità avuto riguardo all'esistenza di sufficienti garanzie di imparzialità delle stesse, ma che la Corte costituzionale ha respinto le relative eccezioni fra l'altro sul presupposto che tali garanzie sono assicurate, oltre che delle procedure di nomina dei componenti, anche dalla presenza di magistrati.

Posto ai voti, con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO, l'emendamento 34.17 è respinto.

Si passa, quindi, all'esame degli emendamenti 34.18 –fatto proprio, in assenza del presentatore Bucciero, dal senatore VALENTINO – 34.19, 34.30, e 34.20, di identico contenuto.

Il senatore CIRAMI si dice contrario agli emendamenti in discussione, intesi ad eliminare dal novero degli incarichi consentiti ai magistrati la partecipazione ad organi della giustizia sportiva, con funzione di giudice unico o di componente di collegi giudicanti. Infatti le materie oggetto di giustizia sportiva presentano sempre più spesso delicate implicazioni di ordine penale e civile e richiedono, pertanto, la presenza di magistrati, in funzione requirente e giudicante, negli organi chiamati a pronunziarsi su di esse.

Anche il senatore FOLLIERI annuncia a titolo personale il proprio voto contrario agli emendamenti in discussione, richiamando le considerazioni, già svolte nel corso del precedente esame, sulla necessità che il settore della giustizia sportiva non venga sottratto al novero degli incarichi conferibili ai magistrati.

Interviene il senatore FASSONE, che sottolinea come il numero dei magistrati incaricati di partecipare ad organi della giustizia sportiva con funzione di giudice unico o di componente di collegi giudicanti sia veramente esiguo rispetto ai magistrati complessivamente impegnati in incarichi presso gli organi della giustizia sportiva, in particolare nel settore delle inchieste.

Il senatore CIRAMI ricorda, al riguardo, che ha presentato un emendamento (34.23) tendente proprio a salvaguardare la possibilità di conferire incarichi ai magistrati per lo svolgimento di inchieste sportive.

Il senatore RUSSO è favorevole agli emendamenti in discussione e rileva come essi si inquadrino nel disegno, complessivamente perseguito dal provvedimento all'esame, di assicurare che i magistrati vengano normalmente destinati allo svolgimento di funzioni giurisdizionali. Le esigenze di imparzialità e professionalità nella composizione degli organi della giustizia sportiva possono, a suo avviso, essere soddisfatte anche con il conferimento dei relativi incarichi a soggetti diversi dai magistrati.

Posti congiuntamente ai voti, con il parere favorevole del RELATORE, gli emendamenti 34.18, 34.19, 34.30 e 34.20 sono approvati.

Risultano di conseguenza preclusi gli emendamenti 34.21, 34.22, 34.23, 34.24, 34.25, 34.26 e 34.27.

Si passa all'esame dell'emendamento 34.31 che, assente il presentatore Bucciero, viene fatto proprio dal senatore VALENTINO, il quale sottolinea come esso si conformi allo spirito del provvedimento in esame che è quello di destinare il più possibile i magistrati allo svolgimento delle funzioni giurisdizionali.

Seguono interventi del presidente relatore SENESE – il quale sottolinea come il risultato perseguito dall'emendamento all'esame può essere raggiunto anche riducendo i casi in cui è possibile conferire incarichi ai magistrati – e del senatore BERTONI – il quale rileva che la fissazione di una percentuale complessiva dei magistrati in organico ai quali possono essere conferiti incarichi potrebbe determinare una sovrapposizione di richieste per gli incarichi stessi. Il senatore VALENTINO ritira quindi l'emendamento.

La senatrice SCOPELLITI lo fa proprio e sottolinea che l'approvazione dello stesso potrebbe contribuire ad accelerare i tempi della giustizia, attualmente rallentati sia dalla carenza di organico, sia dalla circostanza che molti magistrati sono impegnati in incarichi diversi dall'esercizio delle funzioni giurisdizionali.

Interviene, quindi, il senatore CENTARO, il quale propone di modificare l'emendamento in discussione escludendo dagli incarichi in relazione ai quali fissare una percentuale rispetto al numero dei magistrati in organico, quelli di insegnamento affidati dal Consiglio superiore della magistratura nell'ambito dei corsi di formazione dei magistrati dallo stesso organizzati.

Si dichiara contrario all'emendamento il senatore CIRAMI, anche alla luce di quanto già rilevato dal senatore BERTONI. Ritiene, altresì, che debba essere l'organo autorizzante a valutare se lo svolgimento

dell'incarico possa costituire una diminuzione della pienezza dell'esercizio delle funzioni proprie.

Il presidente relatore SENESE rileva come la fissazione di una percentuale complessiva rispetto all'organico dei magistrati possa avere un senso relativamente al numero complessivo dei magistrati collocabili fuori ruolo piuttosto che a quello degli incarichi conferibili senza collocamento fuori ruolo: propone, pertanto, di respingere l'emendamento in questione e di riservare un più compiuto approfondimento della materia in occasione dell'esame degli emendamenti riguardanti la collocazione fuori ruolo dei magistrati.

Dopo interventi della senatrice SCOPELLITI, la quale propone di accantonare l'emendamento, e del sottosegretario AYALA, che esprime riserve sull'accoglimento dello stesso, interviene il senatore FASSONE il quale ricorda come il problema della fissazione di una percentuale si sia già posto all'attenzione del Consiglio superiore della magistratura e che nel corso del dibattito svoltosi sulla materia presso tale organo, era stata avanzata la proposta di fissare una percentuale massima preventiva, ma soltanto relativamente agli incarichi diversi da quelli presso gli organismi istituzionali individuati dalla legge. Tale proposta, tuttavia, non avrebbe più senso nello spirito del provvedimento all'esame.

Il sottosegretario AYALA rileva come il disegno di legge riduca al massimo gli incarichi conferibili, individuando soltanto quelli che si ritiene debbano essere necessariamente svolti da magistrati.

Il senatore CIRAMI sottolinea che la disciplina in questione va applicata a tutti i magistrati e non soltanto a quelli ordinari, in ossequio a quanto già deliberato in materia dalla Commissione.

Interviene il senatore CALLEGARO il quale lamenta che il contemporaneo svolgersi dei lavori della Commissione e della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, impedisce ai senatori membri di entrambi gli organi di partecipare in modo soddisfacente ai lavori delle stesse e sottolinea con particolare riferimento alla questione della partecipazione dei magistrati agli organi della giustizia sportiva, di aver presentato emendamenti a tale partecipazione finalizzati – unitamente ad altri senatori – ma che l'impossibilità di intervenire prima alla seduta odierna gli ha impedito di dare conto delle motivazioni a sostegno delle proposte.

Il senatore CENTARO torna a richiamare l'attenzione della Commissione su una possibile riformulazione dell'emendamento 34.31 al fine di consentire ai magistrati collocati fuori ruolo di svolgere gli incarichi che l'articolo 34 prevede con riferimento agli organi costituzionali e di rilievo costituzionale e per quelli presso enti o organismi internazionali o sovranazionali, nella riformulazione risultante dagli emendamenti già accolti.

Il senatore RUSSO è contrario all'emendamento ritenendo – tra l'altro – che esso potrebbe incidere in maniera estemporanea su problemi complessi per i quali occorre eventualmente intervenire con una legislazione di settore. Tra questi fa riferimento alla composizione di alcuni organi che potrebbero avere difficoltà a costituirsi, tra cui le Commissioni tributarie.

Il senatore CIRAMI è del pari contrario e osserva – in particolare – che non è possibile definire una percentuale sull'organico senza una visione complessiva del numero dei magistrati già collocati o da collocare fuori ruolo; compito che meglio il Consiglio superiore della magistratura può effettuare nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali.

La senatrice SCOPELLITI insiste per accantonare l'emendamento.

Posto ai voti, con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario AYALA, l'emendamento è respinto.

Il presidente relatore, SENESE, illustra, quindi, un emendamento che alla prima riga del comma 2, sopprime la parola «ordinari» dopo «magistrati».

Senza discussione, l'emendamento è approvato dalla Commissione.

Il senatore FASSONE illustra l'emendamento 34.32, da lui presentato al fine di chiarire che sono vietati gli incarichi intesi come prestazioni di consulenza o di collaborazione in favore di soggetti pubblici o privati, anche rese singolarmente: ciò nella logica del comma 2, il quale si riferisce alle attività che non sono incarichi ai sensi del comma 1.

Alla luce delle considerazioni del senatore Fassone, il sottosegretario AYALA esprime parere favorevole.

L'emendamento è poi accolto dalla Commissione.

Il successivo emendamento 34.33 è dichiarato precluso, dopo un intervento della senatrice SCOPELLITI che, pur non insistendo per la votazione, fa notare che esso si riferisce anche a materia disciplinata dalla lettera *b*) dell'articolo 34, soppressa solo in parte da una precedente votazione della Commissione.

Illustrando l'emendamento 34.38, di cui è cofirmatario, il senatore CIRAMI osserva che esso si propone di sopprimere la lettera *i*) del comma 2 in quanto tale formula di chiusura appare non omogenea col principio della tassatività degli incarichi concessi accolto anche in relazione agli illeciti disciplinari.

Il senatore RUSSO, anche con riferimento all'emendamento 34.32, già approvato, ritiene che la lettera *i*) del comma 2 dia adeguate garanzie in tal senso.

Il senatore CIRAMI ritira, quindi, insieme al senatore CENTARO, l'emendamento 34.38.

Il senatore CIRAMI illustra l'emendamento 34.39.

Il senatore RUSSO è contrario all'emendamento, osservando che la previsione del divieto di ogni altro incarico non espressamente previsto da una norma di legge è suscettibile di creare confusione fra gli incarichi vietati e le fattispecie che il provvedimento in esame sta definendo.

Il senatore CENTARO pone il problema degli effetti di una legislazione successiva rispetto agli incarichi attualmente presi in considerazione.

Il senatore CIRAMI ritira l'emendamento 34.39.

Il senatore BERTONI richiama l'attenzione della Commissione, con riferimento alla lettera *c*) dell'articolo 34, già approvata in un testo modificato, sulla necessità di chiarire che in tale fattispecie deve essere ricompresa anche l'ipotesi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, il quale, all'articolo 168 prevede l'utilizzazione di esperti, per lo svolgimento di particolari funzioni presso le rappresentanze del Ministero degli affari esteri. Tale ipotesi ricomprende anche la difesa di interessi italiani nelle trattative internazionali svolte da magistrati, in qualità di esperti. Occorre pertanto mantenere la possibilità di svolgere tali funzioni di particolare importanza.

Il presidente relatore SENESE è favorevole, riservandosi di coordinare in tal senso il testo non appena sarà possibile approfondire la normativa in questione.

L'emendamento 34.40 è dichiarato precluso.

Il presidente relatore SENESE dà quindi conto di una proposta di modifica della lettera *h*) del comma 2, diretta a non vietare, per i soli magistrati amministrativi, la partecipazione a collegi sindacali o di revisori di conti (34.41). L'oratore sottolinea che la proposta intende costituire un'eccezione rispetto ai divieti elencati nel comma 2 al fine di permettere un adeguato svolgimento delle funzioni di controllo preventivo.

Il senatore CIRAMI obietta che in tal modo vi sarebbe una identificazione fra chi controlla e chi deve essere controllato.

Il senatore BERTONI, pur prendendo atto dell'osservazione, ritiene che comunque il principio del controllo preventivo non possa essere eliminato.

La senatrice SCOPELLITI si richiama alle considerazioni del senatore Cirami.

Il presidente relatore SENESE, quindi, ribadisce l'esigenza di non sopprimere il controllo contabile e si richiama alle decisioni che saranno assunte in sede di riforma delle giurisdizioni.

Dopo che il senatore CIRAMI ha dichiarato di concordare con quanto emerso dagli interventi del presidente relatore SENESE e del senatore BERTONI, la Commissione accoglie l'emendamento 34.41.

Il PRESIDENTE RELATORE illustra, poi, l'emendamento 34.42, da collocare all'inizio del comma 1 dell'articolo 34, che è accolto dalla Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

119ª Seduta (notturna)

*Presidenza del Presidente
ZECCHINO*

La seduta inizia alle ore 20,55.

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

IN SEDE REFERENTE

(1247) Norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio

(92) LISI. Modifica dell'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni. Incompatibilità di funzioni per i magistrati

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto: proposta di stralcio degli articoli da 1 a 32 e degli articoli 40 e 41 del disegno di legge n. 1247; proposta di assorbimento per il disegno di legge n. 92)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di oggi.

Il relatore SENESE ricorda come, nel corso della precedente seduta, il senatore Bertoni aveva formulato la proposta di inserire, nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 34 del disegno di legge n. 1247, come

modificata dall'emendamento 34.35 approvato dalla Commissione, il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. L'articolo 168 di tale decreto, infatti, stabilisce che l'amministrazione del Ministero degli esteri può utilizzare negli uffici centrali o nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari, per l'espletamento di specifici incarichi che richiedono particolare competenza tecnica e ai quali non si possa sopperire con funzionari diplomatici, esperti tratti da personale dello Stato o di enti pubblici appartenenti a carriere direttive o di eguale rango. Tali esperti sono collocati fuori ruolo con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti. La proposta del senatore Bertoni, che egli sottopone all'esame della Commissione, è pertanto intesa a consentire il collocamento fuori ruolo di magistrati che prestano le loro funzioni ai sensi della disposizione in parola, non in qualità di giudici, bensì di esperti.

Il sottosegretario AYALA, pur manifestando l'opinione che il riferimento alla legge 27 luglio 1962, n. 1114, contenuto nell'emendamento 34.35 (Nuovo testo) già approvato dalla Commissione, contempli anche l'ipotesi menzionata dal relatore, non si oppone all'eventuale accoglimento della proposta appena prospettata.

Manifesta la propria contrarietà la senatrice SCOPELLITI, osservando come la Commissione avesse già esaurito, alla fine della precedente seduta, l'esame di tutti gli emendamenti all'articolo 34 e non sia, pertanto, consentito procedere all'approvazione di ulteriori emendamenti.

Il presidente ZECCHINO ritiene che, con il consenso della Commissione, sia possibile discutere nel merito dell'argomento illustrato dal relatore. Esprime, in ogni caso, parere negativo sulla proposta formulata.

Il relatore SENESE puntualizza come la proposta del senatore Bertoni, da lui sottoposta all'attenzione della Commissione, mira a rendere possibile, attraverso il meccanismo del distacco presso il Ministero degli affari esteri o le rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero, l'utilizzo di magistrati nei compiti di difesa degli interessi dello Stato italiano presso organismi giurisdizionali internazionali o sovranazionali.

A tale affermazione replica il presidente ZECCHINO, rilevando come i compiti ai quali ha fatto riferimento il relatore siano di specifica competenza dell'avvocatura dello Stato e sottolineando altresì, che, sovente, proprio la circostanza che l'Avvocatura non sia messa in condizioni di svolgere pienamente le proprie funzioni istituzionali di difesa dello Stato italiano presso gli organismi giurisdizionali internazionali arreca pregiudizio al nostro Paese. Il presidente ricorda che a tali conclusioni era pervenuta anche un'indagine conoscitiva svolta dal Senato nella X legislatura.

A seguito delle osservazioni del presidente Zecchino, il relatore SENESE ritira la proposta.

Con il voto contrario della senatrice SCOPELLITI, l'articolo 34 nel suo complesso, come emendato, risulta approvato.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 35.

La senatrice SCOPELLITI illustra l'emendamento 35.1, soppressivo dell'intero articolo 35 del disegno di legge all'esame, chiarendo che esso tende ad impedire il cumulo degli incarichi extragiudiziari, che costituisce una seria minaccia all'indipendenza della magistratura.

Dopo che il relatore SENESE ha manifestato il proprio parere favorevole all'emendamento e che il GOVERNO si è rimesso alle decisioni della Commissione, aderisce alla posizione della senatrice Scopelliti anche il senatore BATTAGLIA.

Il senatore CIRAMI rileva che il comma 1 dell'articolo 35 del disegno di legge all'esame, stabilendo il principio in base al quale i magistrati possono svolgere un solo incarico che comporti attività di carattere continuativo, va mantenuto. Esprime, invece, perplessità sul mantenimento del comma 2.

Il senatore PELLICINI chiede la votazione per parti separate, prima sull'abrogazione del comma 1 dell'articolo 35 – alla quale si dichiara contrario – e successivamente del comma 2, al quale si dichiara favorevole, avendo già la Commissione in precedenza trattato la materia alla quale il comma si riferisce.

Il relatore SENESE aderisce alla proposta del senatore Pellicini, esprimendo comunque parere favorevole alla soppressione di entrambi i commi dell'articolo all'esame.

Interviene, quindi, la senatrice SCOPELLITI, la quale –rilevando come l'emendamento 35.1, da lei stessa presentato, si inserisse nel contesto di una proposta di divieto assoluto del conferimento di qualsiasi incarico extragiudiziario, che non è stata recepita dalla Commissione nel corso del precedente esame – propone di limitare il contenuto dell'emendamento alla sola soppressione del comma 2 dell'articolo 35.

Posto, quindi, ai voti l'emendamento 35.1 (Nuovo testo), come riformulato dalla senatrice SCOPELLITI, esso risulta approvato, restando conseguentemente precluso l'emendamento 35.2.

È anche approvato l'articolo 35 nel suo complesso, come emendato.

Si passa, quindi, all'esame degli emendamenti all'articolo 36.

La senatrice SCOPELLITI ritira l'emendamento 36.1.

Il senatore CENTARO illustra l'emendamento 36.2, sottolineando che esso è inteso a garantire le procedure per il conferimento di incarichi extragiudiziari prevista dal comma 4 dell'articolo 36 anche per gli incarichi conferiti dal presidente della Repubblica e dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Il relatore è contrario e propone una riformulazione del comma 4 dell'articolo 36 nel senso di sostituire alle parole «espressamente previsto dalla legge per i magistrati» le altre: «consentito ai sensi della vigente legge». Infatti, l'originaria formulazione del testo presupponeva la possibilità di conferire incarichi extragiudiziari anche non previsti dal provvedimento all'esame: ciò appare al relatore in contrasto con l'orientamento, espresso dalla Commissione, di disciplinare, con il disegno di legge all'esame, l'intera materia degli incarichi extragiudiziari, nonché con lo stesso emendamento 42.4, presentato dal Governo, che tende ad abrogare tutte le norme o parti di norme vigenti che prevedono la possibilità di conferire incarichi a magistrati.

Ha la parola il senatore CIRAMI, cofirmatario dell'emendamento 36.2, il quale puntualizza che lo spirito dell'emendamento stesso è quello di evitare che le procedure previste dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 36 si applichino anche agli incarichi conferiti dal Presidente della Repubblica e dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Il sottosegretario AYALA replica che il comma 4 dell'articolo 36 si riferisce soltanto agli incarichi, conferiti dal Ministro di grazia e giustizia o su designazione di quest'ultimo, a magistrati già in servizio presso il Ministero di grazia e giustizia, per i quali reputa difficile immaginare incarichi conferiti dal Presidente della Repubblica, dal Presidente del Consiglio dei ministri o, in genere, da autorità diverse dal Ministro di grazia e giustizia.

Dopo che l'emendamento 36.2 è stato ritirato dai presentatori, è approvata la proposta di riformulazione del comma 4 dell'articolo 36 presentata dal relatore Senese.

È anche approvato, con il voto contrario della senatrice SCOPELLITI, l'articolo 36 nel suo complesso, come modificato.

Il senatore CENTARO illustra l'emendamento 37.1 che è volto a permettere lo svolgimento di incarichi a magistrati cessati dalle funzioni, considerando che i medesimi, da privati cittadini, possono legittimamente dedicarsi ad altre attività.

Il senatore PELLICINI, pur condividendo le osservazioni del senatore Centaro, considera che, nell'ambito della disciplina delle Forze armate, è già stata definita una disposizione che vieta a quanti le abbiano lasciate di avere rapporti con le imprese fornitrici. A suo avviso la disposizione dell'articolo non presume l'esistenza di possibili collusioni,

ma piuttosto elimina ogni possibilità di fraintendimento sospetto rispetto ai rapporti che possono intercorrere fra magistrati cessati dalle funzioni ed altre amministrazioni pubbliche e private. Annuncia pertanto il proprio voto contrario all'emendamento 37.1.

Il senatore CENTARO tiene allora a far rilevare che si verrebbe a creare una disparità fra gli incarichi conferiti a magistrati cessati dal servizio da parte di pubbliche amministrazioni e gli altri che i medesimi potrebbero avere da imprese o enti privati: in tal caso, infatti, il provvedimento in esame non contiene previsioni, nè sanzioni.

Il senatore CIRAMI, nel preannunciare il proprio voto favorevole all'emendamento 37.1 precisa che, nel caso delle Forze armate, il divieto di avere rapporti con le imprese fornitrici vale anche in caso di dimissioni dei soggetti ad esse appartenenti. Si domanda, poi, che tipo di sanzioni potrebbero derivare in caso di violazione dell'articolo 37 nel testo proposto dal Governo e rileva, da ultimo, che l'articolo 34, al comma 2, provvede ad indicare quali siano gli incarichi vietati ai magistrati.

Il senatore MILIO propone una riformulazione dell'articolo 37 che, recependo le osservazioni svolte in precedenza, è finalizzata a imporre un divieto a carico delle pubbliche amministrazioni rispetto al conferimento di incarichi ai magistrati cessati dalle funzioni.

Sulla proposta di riformulazione, seguono interventi del presidente ZECCHINO e del senatore RUSSO i quali ne prospettano una ulteriore riformulazione.

Il senatore CENTARO insiste per la votazione del proprio emendamento ribadendo l'esigenza di sopprimere l'articolo 37 il quale impedirebbe di avvalersi di professionalità particolarmente qualificate come quelle dei magistrati, una volta cessati dalle funzioni.

Si esprimono in senso contrario il RELATORE e il sottosegretario AYALA.

Il senatore PELLICINI puntualizza che il testo dell'articolo 37 è mirato, sotto altro profilo, a valorizzare la professionalità e il ruolo dei magistrati poichè, prendendo atto dell'importanza delle funzioni da essi svolte, mira ad impedire che si creino anche astrattamente condizioni di influenzabilità dei medesimi.

Il senatore CENTARO ritira, quindi, l'emendamento 37.1.

La senatrice SCOPELLITI propone, a sua volta, la riformulazione dell'articolo 37 e su tale proposta di modifica intervengono, suggerendo ulteriori modifiche, il presidente ZECCHINO, il relatore SENESE e il senatore PASTORE.

In relazione alle proposte emerse il senatore CIRAMI ribadisce la propria contrarietà, affermando che in tal modo si impedisce ad enti, regioni, pubbliche amministrazioni di ricorrere a magistrati cessati dalle funzioni. Non condivide inoltre quella che gli sembra essere una forma di accanimento della Commissione verso tale categoria. Sottolineato come gli sia apparsa opportuna la disciplina che il provvedimento in esame delinea rispetto agli incarichi e alla disciplina del fuori ruolo per i magistrati in servizio, non rinviene invece le ragioni di vietare il conferimento di incarichi dopo la cessazione di funzioni. Gli sembra altresì di non chiara spiegazione l'essere intervenuti legislativamente rispetto agli incarichi dei magistrati, tralasciando di intervenire sulle situazioni di altre categorie che del pari sono titolari di incarichi altrettanto importanti o delicati.

Il presidente ZECCHINO è del tutto contrario alle valutazioni del senatore Cirami e sottolinea, anzi, che il motivo della particolare disciplina dettata dall'articolo 37 si ricollega alla necessità di prevenire qualunque possibilità di compromissione fra magistrati e pubbliche amministrazioni. Afferma che l'indipendenza e l'autonomia dei magistrati rappresentano un valore di tale rilevanza e si collocano in una posizione di tale preminenza rispetto all'ordinamento generale, da meritare garanzie di pari importanza e rilievo. In tale ottica, tuttavia – prosegue il Presidente – risulta inevitabile l'esigenza di introdurre adeguati contrappesi. Ricorda che il Gruppo del Partito popolare ha introdotto presso la Commissione bicamerale una propria proposta sul tema della giustizia che prevede la ineleggibilità dei magistrati se non sono trascorsi due anni dal termine dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali.

Il relatore SENESE propone, allora, un'ulteriore riformulazione dell'articolo 37 (37.6).

Con il voto contrario della senatrice SCOPELLITI l'emendamento 37.6 è quindi approvato.

Sono dichiarati decaduti gli emendamenti 37.2, 37.3 e 37.5. L'emendamento 37.4 è dichiarato assorbito.

L'articolo 37, è, quindi, approvato nel testo modificato.

Si passa all'articolo 38.

L'emendamento 38.1, fatto proprio dal RELATORE, è quindi approvato senza discussione.

L'emendamento 38.2, fatto proprio dal senatore Pellicini, contrari il RELATORE e il GOVERNO non è accolto. Risulta del pari non accolto l'emendamento 38.3, di identico contenuto, sottoscritto dal senatore Greco e fatto proprio dal senatore CENTARO.

I senatori CENTARO e CIRAMI ritirano, quindi, gli emendamenti 38.4 e 38.5.

È approvato, contrario il RELATORE, l'emendamento 38.6 fatto proprio dalla senatrice SCOPELLITI, cui aggiunge la propria firma anche il senatore CIRAMI.

L'articolo 38 è poi approvato nel suo complesso.

Si passa all'articolo 39.

Il senatore CENTARO fa proprio e ritira l'emendamento 39.1, di iniziativa del senatore Greco.

Viene dichiarato decaduto l'emendamento 39.2.

L'emendamento 39.3, fatto proprio dalla senatrice SCOPELLITI, non è approvato.

In sede di esame dell'emendamento 39.4 il senatore CIRAMI sottolinea che esso tende ad armonizzare il testo del comma 1 dell'articolo 39 con la disposizioni di cui all'articolo 38, comma 4.

Contrari il RELATORE e il sottosegretario AYALA, l'emendamento viene respinto.

Il relatore SENESE fa quindi propri gli emendamenti 39.5 e 39.6.

L'emendamento 39.5 è poi accolto dalla Commissione; parimenti accolto è l'emendamento 39.6, sul quale il Governo dichiara di essere contrario.

L'emendamento 39.7 è dichiarato decaduto.

Non è accolto l'emendamento 39.8, sul quale il relatore SENESE e il sottosegretario AYALA avevano espresso parere favorevole.

In sede di esame dell'emendamento 39.9, fatto proprio dalla senatrice SCOPELLITI, annunciano il proprio voto contrario il RELATORE, il presidente ZECCHINO e il senatore CIRAMI.

Preannuncia il proprio voto favorevole il senatore PELLICINI.

Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento, il senatore CENTARO chiede che si proceda per parti separate alla votazione dell'articolo 39 nel suo complesso, sottolineando che tale richiesta si collega all'orientamento espresso dalla Commissione con il rigetto dell'emendamento 39.8.

Seguono sull'ammissibilità della richiesta interventi del senatore RUSSO, il quale esprime dubbi in proposito e della senatrice SCOPELLITI che sollecita invece la votazione per parti separate.

Il presidente ZECCHINO, ritenuto di non ammettere la richiesta in questione, pone ai voti l'articolo 39 nel suo complesso, che non è approvato dalla Commissione.

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione ha approvato nella seduta dell'8 aprile scorso la proposta di stralcio degli articoli 40 e 41 del disegno di legge.

Si passa, quindi, all'esame degli emendamenti all'articolo 42.

L'emendamento 42.1 è fatto proprio, nell'assenza del presentatore Fassone, dal relatore SENESE, il quale sottolinea come esso sia inteso ad estrarre, dal complesso delle norme cui fa riferimento l'articolo 42 del disegno di legge all'esame, l'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario, per farne oggetto di espressa abrogazione in conseguenza di quanto sin qui approvato dalla Commissione. L'abrogazione, tuttavia, dovrebbe avere ad oggetto l'intero articolo 16 e non soltanto il primo comma. Propone, pertanto, una riformulazione soppressiva del suddetto articolo 16 (42.1 - Nuovo testo).

Il relatore propone, inoltre, di esaminare congiuntamente anche l'emendamento 42.4, di iniziativa governativa, che contiene l'abrogazione espressa di una serie di norme o di parti di norme che prevedono la possibilità di conferire incarichi a magistrati.

Con il parere favorevole del GOVERNO sono approvati l'emendamento 42.1 (Nuovo testo), e l'emendamento 42.4 con una modifica di carattere formale alla prima riga del comma 2 che sostituisce le parole «in particolare» con la parola «inoltre». Resta, conseguentemente, precluso, l'emendamento 42.2 mentre è dichiarato decaduto l'emendamento 42.3.

Posto ai voti l'articolo 42 nel suo complesso, è approvato.

Si passa, quindi, all'esame degli emendamenti all'articolo 43.

Con il parere favorevole del RELATORE è approvato l'emendamento 43.1, restando conseguentemente assorbito l'emendamento 43.2.

L'emendamento 43.3, fatto proprio dal senatore PELLICINI in assenza del presentatore Bucciero, è respinto con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO.

È dichiarato decaduto l'emendamento 43.4.

L'emendamento 43.5, fatto proprio dal RELATORE in assenza del presentatore Fassone, è approvato, dopo che il Governo si è rimesso alle

decisioni della Commissione, insieme all'emendamento 43.6 di identico contenuto.

Risulta, invece, assorbito l'emendamento 43.7.

L'emendamento 43.8 è ritirato dal senatore CENTARO e l'emendamento 43.9 è dichiarato precluso.

Il relatore SENESE propone l'inserimento di un comma aggiuntivo all'articolo 43, tendente a garantire – nella fase transitoria di applicazione del provvedimento – la permanenza nell'incarico dei magistrati in servizio presso la Corte costituzionale e la Presidenza della Repubblica fino alla scadenza dei mandati del Presidente della Repubblica e dei giudici costituzionali in ausilio dei quali i magistrati in questione svolgono le proprie funzioni. Formula, a questo fine, l'emendamento 43.10.

L'emendamento 43.10, come formulato dal relatore, risulta approvato dopo che il senatore CIRAMI ha dichiarato il proprio voto favorevole e in senso parimenti favorevole è stato espresso il parere del GOVERNO.

Risulta altresì approvato l'articolo 43 nel suo complesso, come emendato.

L'emendamento 43.0.1, mirante ad aggiungere un articolo 43-*bis*, è dichiarato decaduto per assenza del presentatore.

Si passa, poi, all'esame degli emendamenti all'articolo 44.

L'emendamento 44.1 è ritirato dal presentatore CIRAMI e l'emendamento 44.2 è dichiarato decaduto per assenza del presentatore Fassone.

Il relatore SENESE, nell'esprimere parere favorevole all'emendamento 44.3, presentato dal Governo, invita ad estendere la previsione dell'entrata in vigore del provvedimento all'esame a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* a tutte le disposizioni in esso contenute e non soltanto agli articoli da 33 a 39 e 43.

Dopo che il GOVERNO ha aderito alla proposta del relatore, l'emendamento 44.3, come modificato, posto ai voti è approvato.

Posto ai voti l'articolo 44 nel suo complesso, come emendato, risulta approvato.

La Commissione conferisce, infine, mandato al relatore a riferire positivamente in Assemblea sul disegno di legge n. 1247, nel testo risul-

tante dalle modifiche accolte, proponendo lo stralcio degli articoli da 1 a 32 e degli articoli 40 e 41 e proponendo altresì l'assorbimento del disegno di legge n. 92. Lo autorizza inoltre ad adottare, in sede di coordinamento formale del testo, tutte le modifiche a ciò necessarie. La Commissione, autorizza, infine, il relatore a chiedere eventualmente di riferire oralmente all'Assemblea.

La seduta termina alle ore 23.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1247**Art. 34.**

All'emendamento 34.36, in fine, dopo le parole: «commissioni elettorali» aggiungere le seguenti: «; gli incarichi di componenti di commissioni di esami di concorso per le varie magistrature, il notariato, l'avvocatura dello Stato, i ruoli del personale ex direttivo e dirigenziale del Ministero di grazia e giustizia nonché di componenti delle commissioni di esami di abilitazione o di concorso per l'esercizio di professione forense».

34.36/1

IL RELATORE

Alla lettera d) del comma 1, sopprimere le parole da: «o da amministrazioni dello Stato» fino alla fine della lettera.

34.14

SCOPELLITI, VALENTINO

Al comma 1, lettera d), sopprimere da: «o da amministrazioni dello Stato» sino alla fine.

34.15

BUCCIERO

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «non svolte in forma imprenditoriale» con le seguenti: «senza carattere di continuità».

34.16

BUCCIERO

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

34.28

IL GOVERNO

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

34.17

BUCCIERO

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

34.18

BUCCIERO

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

34.19

SCOPELLITI, VALENTINO

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

34.30

IL GOVERNO

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

34.20

FASSONE

Sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) la partecipazione ad organi della giustizia sportiva istituita dalle federazioni del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)».

34.21

NAPOLI Roberto, CIRAMI

Dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

«g-bis) la partecipazione ad organi della giustizia sportiva istituita dalle federazioni del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)».

34.22

NAPOLI Roberto, CIRAMI

Al comma 1, lettera g) sopprimere le parole da: «con funzione» fino alla fine.

34.23

CIRAMI

Al comma 1, lettera g) sopprimere le parole: «con funzione di giudice unico o di componente di collegi giudicanti»

34.24

GASPERINI

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: «con funzione di giudice unico o di componente di collegi giudicanti».

34.25

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole da: «con funzione» sino a: «giudicanti».

34.26

GRECO

Al comma 1 lettera g) dopo le parole: «la partecipazione ad organi della giustizia sportiva» sopprimere le seguenti: «con funzione di giudice unico o di componente di collegi giudicanti».

34.27

CALLEGARO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. gli incarichi di cui al precedente comma non possono essere conferiti a più dell'uno per cento dei magistrati in organico, compresi i fuori ruolo».

34.31

BUCCIERO

Al comma 2, nelle lettere a) e c), sostituire le parole: «gli incarichi» con le altre: «le prestazioni».

34.32

FASSONE

Al comma 2, inserire le seguenti lettere:

«a) gli incarichi presso la Presidenza della Repubblica, il Parlamento, la Corte costituzionale, il Ministero di grazia e giustizia, gli uffici legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei ministeri, altri organi di rilevanza costituzionale;

b) gli incarichi presso l'autorità amministrative indipendenti ovvero presso soggetti, enti e istituzioni che svolgono compiti di lata amministrazione, di garanzia o di particolare interesse pubblico nei campi giuridico, sociale, culturale, economico e finanziario;

c) la partecipazione ad organi della giustizia sportiva, con funzione di giudice unico o di componente di collegi giudicanti».

34.33

SCOPELLITI, VALENTINO

Al comma 2, sopprimere la lettera i).

34.38

CENTARO, CIRAMI

Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) ogni altro incarico non espressamente previsto da una norma di legge».

34.39

CENTARO, CIRAMI

Al comma 2, dopo la lettera i), inserire la seguente:

«i) il collocamento fuori ruolo presso amministrazioni diverse da quelle indicate nel comma 1, lettera a), gli incarichi relativi allo svolgimento di concorsi pubblici, fatta eccezione per quelli concernenti la magistratura ordinaria, il notariato ed i ruoli del personale ex direttivo e dirigenziale del Ministero di grazia e giustizia, gli incarichi presso organi di rilevanza costituzionale, gli incarichi presso autorità amministrative indipendenti, gli incarichi di insegnamento universitari e postuniversitari, gli incarichi conferiti da amministrazioni o enti diversi da quelli di cui al comma 1, lettera d), l'attività di insegnamento di materie giuridiche in qualsivoglia modo esercitata, gli incarichi di studio, di ricerca e di collaborazione scientifica conferiti da enti diversi da quelli indicati nel comma 1, lettera d), la partecipazione ad organi di giustizia sportiva».

34.40

IL GOVERNO

Al comma 2, lettera h), dopo le parole: «a meno che» aggiungere le seguenti: «, per i soli magistrati amministrativi,».

34.41

IL RELATORE

Alla prima riga del comma 1, sostituire la parola: «Sono» con le seguenti: «Salve le disposizioni speciali relative alla eleggibilità dei magistrati a funzioni pubbliche elettive, i magistrati non possono assumere pubblici o privati impieghi od uffici nè esercitare industria o commercio o qualsiasi libera professione. Sono invece».

34.42

IL RELATORE

All'articolo 34, comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) gli incarichi presso organismi giurisdizionali internazionali o sovranazionali, comunque denominati, o presso organismi internazionali o sovranazionali che abbiano diretta attinenza con la giustizia e per i quali venga deliberato il collocamento fuori ruolo ai sensi della legge 27 luglio 1962, n. 1114».

34.35 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Art. 35.

Sopprimere l'articolo.

35.1

SCOPELLITI, VALENTINO

Sopprimere il comma 2.

35.1 (Nuovo testo)

SCOPELLITI

Al comma 2, sopprimere le parole: «di incarichi di insegnamento o».

35.2

CIRAMI

Art. 36.

Sopprimere l'articolo.

36.1

SCOPELLITI, VALENTINO

Al comma 4, aggiungere dopo la parola: «conferito» le parole: «dal Presidente della Repubblica, dal Presidente del Consiglio dei ministri».

36.2

CENTARO, CIRAMI

Art. 37.

Sopprimere l'articolo.

37.1

CENTARO

Sostituire l'articolo 37 con il seguente:

«Art. 37. – 1. I magistrati cessati dalle funzioni per qualsiasi causa non possono rivestire, nei due anni successivi, incarichi conferiti discrezionalmente dal Governo, dalle regioni o da altre pubbliche amministrazioni».

37.2

FASSONE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nessuna pubblica amministrazione può, entro i due anni successivi alla cessazione, conferire ai magistrati cessati dal servizio per qualsiasi causa incarichi di natura non giudiziaria che non siano consentiti ai sensi della presente legge».

37.6

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «nell'anno successivo» con le seguenti: «nei due anni successivi».

37.3

BUCCIERO

Sopprimere le parole da: «Il termine» sino alla fine».

37.4

CIRAMI

Al comma 1, sostituire la parola: «due» con la parola: «quattro».

37.5

BUCCIERO

Art. 38.

Nelle rubriche sostituire le parole: «del fuori ruolo» con le parole: «del collocamento fuori del ruolo organico della magistratura».

38.1 FASSONE

Al comma 2, sopprimere da: «Fatta eccezione» a: «nove anni, e».

38.2 BUCCIERO

Al comma 2, sopprimere da: «Fatta eccezione» a: «nove anni, e».

38.3 GRECO

Al comma 2, sopprimere le parole: «la cui durata non può superare rispettivamente i sette e i nove anni».

38.4 CENTARO, CIRAMI

Al comma 4, sostituire la parola: «dieci» con la parola: «venti».

38.5 CENTARO, CIRAMI

Al comma 6, sostituire la parola: «cinque» con: «dieci».

38.6 BUCCIERO

Art. 39.

Sopprimere l'articolo.

39.1 GRECO

Sostituire l'articolo 39 con il seguente:

«Art. 39. – 1. La durata del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari destinati al Ministero di grazia e giustizia per l'incarico di capo di gabinetto, di capo dell'ufficio legislativo, di direttore generale dell'organizzazione generale e degli affari generali, degli affari penali, degli affari civili e libere professioni, dell'amministrazione penitenziaria, non può superare i quattro anni, prorogabili solo per un anno su richiesta del Ministro motivata specificatamente da particolari esigenze dell'Amministrazione, tenuto conto delle attitudini e delle peculiari esperienze del magistrato, applicato il disposto dell'articolo 38, comma 6».

39.2

BUCCIERO

Al comma 1, sostituire la parola: «cinque» con: «tre».

39.3

BUCCIERO

Al comma 2, sostituire le parole: «un biennio» con le parole: «un quinquennio».

39.4

CENTARO, CIRAMI

Al comma 1, le parole: «comma 6» sono sostituite dalle parole: «commi 4 e 6».

39.5

FASSONE

Al comma 2 è soppresso (e conseguentemente il comma 3 riceve il numero 2).

39.6

FASSONE

Il comma 3, è sostituito dal seguente:

«3. Il termine di cinque anni, di cui al comma 1, può essere prorogato sino al doppio, ove sussistano gli stessi presupposti, quando il collocamento fuori ruolo riguarda il capo di gabinetto del ministro, il capo dell'ufficio legislativo, il direttore generale dell'organizzazione generale e degli affari generali, il direttore generale degli affari penali, il direttore generale degli affari civili e delle libere professioni, il direttore generale dell'amministrazione penitenziaria, il capo dell'ispettorato».

39.7

FASSONE

Nel comma 3, dopo le parole: «capo di gabinetto» sono inserite le seguenti: «il vice capo di gabinetto e il capo della segreteria del Sottosegretario di Stato», e le parole: «il direttore generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali, il direttore generale degli affari penali, il direttore generale degli affari civili e delle libere professioni, il direttore generale dell'amministrazione penitenziaria», sono sostituite da: «i direttori generali ed i capi degli uffici centrali ed equiparati».

39.8

IL GOVERNO

Al comma 3, in fine, sopprimere le parole: «il capo dell'Ispezzato».

39.9

BUCCIERO

Art. 42.

Dopo la parola: «16» sopprimere le parole: «primo comma».

42.1

FASSONE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. È abrogato l'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12».

42.1 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la parola: «16» sono soppresse le parole: «primo comma».

42.2

IL GOVERNO

Dopo la cifra: «19» sopprimere le parole: «primo e secondo comma».

42.3

FASSONE

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«2. Sono in particolare abrogate le seguenti norme o parti di norme che prevedono la possibilità di conferire incarichi a magistrati:

a) nell'articolo 23 del regio decreto 9 dicembre 1906, n. 715, sono soppresse le parole: “e di un magistrato nominato dal presidente della corte di appello”;

b) nell'articolo 5, comma 1, del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito con la legge 21 dicembre 1929, n. 2238, la lettera b) è soppressa;

c) nell'articolo 54, comma 1, n. 1, del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, come modificato, da ultimo, dalla legge 5 marzo 1963, n. 590, la parola: "magistrati" è soppressa;

d) nell'articolo 22, comma 3, del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, le parole: "magistrati dello stesso distretto con qualifica non inferiore a quella di consigliere di corte di appello" sono sopprese;

e) nell'articolo 15, comma 1, del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, le parole: "nonchè da un magistrato della corte di cassazione" sono sopprese;

f) nell'articolo 8, comma 1, della legge 9 gennaio 1951, n. 10 le parole: "da un magistrato dell'ordine giudiziario di grado non inferiore al 4°" sono sopprese;

g) nell'articolo 19, comma 1, della legge 27 dicembre 1953, n. 968, le parole: "presidente del tribunale o da un magistrato" sono sopprese;

h) nell'articolo 20, comma 2, della legge 27 dicembre 1953, n. 968, le parole: "da un magistrato ordinario, con qualifica non inferiore a quella di magistrato di cassazione presidente del tribunale o da un magistrato" e quella: "magistrati" sono sopprese;

i) nell'articolo 21, comma 1, della legge 27 dicembre 1953, n. 968, le parole: "magistrato di grado non inferiore a consigliere di appello" sono sopprese;

l) nell'articolo 9, comma 2 lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come sostituita dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693, dopo le parole: "da un magistrato" sono inserite le seguenti: "limitatamente ai concorsi relativi a personale appartenente ai ruoli del Ministero di grazia e giustizia,";

m) nell'articolo 6, comma 6, della legge 10 febbraio 1962, n. 57, la lettera a) è soppressa;

n) nell'articolo 8, comma 4, della legge 10 febbraio 1962, n. 57. la lettera a) è soppressa;

o) nell'articolo 2, comma 2, della legge 21 aprile 1962, n. 161, la lettera a) è soppressa;

p) nell'articolo 2, comma 4 della legge 21 aprile 1962, n. 161, la parola "magistrato" è sostituita da quelle: "componente di qualifica più elevata";

q) nell'articolo 3, comma 2, le parole: "magistrato che eserciti funzioni più elevate od, a parità di funzioni" sono sostituite da quelle "componente di qualifica più elevata od a parità di qualifica";

r) nell'articolo 5, comma 1, della legge 12 giugno 1962, n. 567, le parole: "da un presidente di sezione della suprema corte di cassazione," sono sopprese;

s) nell'articolo 45, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, la lettera b) è soppressa;

t) nell'articolo 32, comma 2, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, le parole: "Gli altri due membri saranno nominati dal presidente della corte di appello di Roma, scelti l'uno tra i magistrati di tribunale e l'altro tra i magistrati di appello; questo ultimo assumerà le funzioni di presidente della commissione di esame" sono soppresse;

u) nell'articolo 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, le parole "presidente del tribunale" e quelle "o da un magistrato da lui delegato con qualifica non inferiore a consigliere di appello" sono soppresse;

v) nell'articolo 20, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, il n. 1) è soppresso;

z) nell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, la lettera a) è soppressa;

aa) nell'articolo 43, comma 2, della legge 14 agosto 1967, n. 800, la lettera a) è soppressa;

ab) nell'articolo 10, comma 3, della legge 12 marzo 1968, n. 478, la lettera a) è soppressa;

ac) nell'articolo 17, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, le parole: "tra i magistrati dell'ordine giudiziario in servizio o a riposo e" sono soppresse;

ad) nell'articolo 19, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, le parole: "fra i magistrati dell'ordine giudiziario, in servizio o a riposo e" sono soppresse;

ae) nell'articolo 24, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, la lettera c) è soppressa;

af) nell'articolo 4, comma 1, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, le parole: "da un magistrato di cassazione con funzioni direttive, designato dal Consiglio superiore della magistratura" sono soppresse;

ag) nell'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, le parole: "un magistrato con qualifica non inferiore a magistrato di appello" sono soppresse;

ah) nell'articolo 166, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, le parole: "magistrati dell'ordine giudiziario con funzioni non inferiori a quelle di consigliere di appello o equiparate", sono soppresse;

ai) nell'articolo 166, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, le parole: "tra i magistrati della Corte di cassazione e", sono soppresse;

al) nell'articolo 7, comma 1, della legge 4 aprile 1977, n. 135, le parole: "un magistrato di cassazione scelto tra i membri di una terna indicata dal consiglio giudiziario competente", sono soppresse;

am) nell'articolo 2, comma 6, della legge 5 agosto 1978, n. 469, le parole: "dal procuratore della Repubblica o da altro magistrato da lui delegato" sono soppresse;

an) nell'articolo 102, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, le parole: "magistrati dell'ordine giudiziario con funzioni non inferiori a quelle di magistrato della corte di appello o equiparati", sono soppresse;

ao) nell'articolo 102, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, le parole: "della corte di cassazione", sono soppresse;

ap) nell'articolo 10, comma 2, della legge 24 aprile 1980, n. 146, le parole: "e tra il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, con qualifica non inferiore a magistrato di appello o equiparata" sono soppresse;

aq) nell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1981, n. 1058, le parole: "i magistrati e", sono soppresse;

ar) nell'articolo 16, comma 1, lettera b), della legge 26 febbraio 1987, n. 49, le parole: "ordinari o" sono soppresse;

as) nell'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, le parole: "ordinario o", sono soppresse;

at) nell'articolo 6, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le parole: "ricoprano od" sono soppresse;

au) nell'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 29 ottobre 1991, n. 358, le parole: "magistrati ordinari" sono soppresse;

av) nell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 marzo 1993, n. 85, le parole: "da un magistrato ordinario avente qualifica di presidente di sezione della corte di cassazione" sono soppresse;

az) nell'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 marzo 1993, n. 85, le parole: "ordinario o" e "ordinaria o" sono soppresse;

ba) nell'articolo 30, comma 5, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le parole: "o magistrati in attività di servizio" sono soppresse.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, ciascun Ministro è autorizzato, nelle materie di rispettiva competenza, ad emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, appositi regolamenti per disciplinare la composizione di organi, collegi, comitati e commissioni in conseguenza della abrogazione di norme relative alla partecipazione agli stessi di magistrati ordinari».

42.4

IL GOVERNO

Art. 43.

Il comma 1 è soppresso.

43.1

IL GOVERNO

Al comma 1, sopprimere la parola: «non».

43.2

CIRAMI

Al comma 2, in fine, sostituire le parole: «in ruolo entro tre mesi» con le altre: «in ruolo entro un mese».

43.3

BUCCIERO

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Per i magistrati in servizio presso la Corte di cassazione, presso la relativa Procura generale e presso gli uffici del massimario è soppresso l'obbligo di residenza nel comune di Roma».

43.4

LUBRANO DI RICCO

Il comma 3 è soppresso.

43.5

FASSONE

Sopprimere il comma 3.

43.6

BUCCIERO

Al comma 3, sopprimere la parola: «non».

43.7

CIRAMI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il richiamo dei magistrati fuori ruolo perchè destinati al Ministero di grazia e giustizia deve essere attuato nel termine massimo di quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge, suddividendo gli interessati in fasce semestrali e disponendo il richiamo in modo tale che siano ricollocati in ruolo per primi coloro che ne sono stati posti fuori da un maggior numero di anni, secondo una graduatoria predisposta dal Consiglio superiore della magistratura».

43.8

GRECO, CENTARO

Nel comma 3, le parole: «articolo 6» sono sostituite con quelle: «articolo 38».

43.9

IL GOVERNO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. I magistrati titolari degli incarichi di cui all'articolo 38, comma 2, alla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga alle precedenti disposizioni permangono fuori ruolo fino alla conclusione dei mandati del Presidente della Repubblica e dei giudici costituzionali presso i quali svolgono le rispettive funzioni».

43.10

IL RELATORE

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Delega al Governo)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti con i quali ridisciplina la composizione e l'assetto degli organismi che prevedono per legge la presenza di uno o più magistrati in via esclusiva o alternativa, e dei quali i magistrati non possono più fare parte in forza della presente legge. Sino all'adozione dei decreti è consentito il conferimento ai magistrati ordinari degli incarichi per essi previsti in via esclusiva. L'incarico cessa con la nomina del nuovo soggetto stabilito dai decreti».

43.0.1

FASSONE

Art. 44.

Sostituire la parola: «centoventi» con la parola: «sessanta».

44.1

CIRAMI

Sostituire la parola: «centoventi» con la parola: «sessanta».

44.2

FASSONE

Dopo il comma 1, viene introdotto il seguente:

«2. Gli articoli da 33 a 39 e 43 si applicano a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana».

44.3

IL GOVERNO

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MARTEDÌ 15 APRILE 1997

53^a Seduta*Presidenza del Presidente*

MIGONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Toia.**La seduta inizia alle ore 15,45.***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**(A007 000, C03^a, 0010^o)

Il senatore D'URSO informa che la signora Susanna Agnelli è stata nominata dall'OSCE responsabile per l'organizzazione delle elezioni che si terranno in Bosnia-Erzegovina alla fine di maggio. Nel congratularsi per tale nomina, che onora l'Italia, propone che la Commissione incontri la signora Agnelli, almeno in sede informale.

Il senatore PORCARI concorda con la proposta testè formulata e ritiene che, in un secondo momento, si potrebbe procedere anche a un'audizione dell'ex ministro degli affari esteri Agnelli, nell'ambito di una procedura informativa.

Propone poi che la Commissione dedichi una seduta alla gravissima crisi scoppiata tra i paesi dell'Unione europea e l'Iran, in seguito alla sentenza di un tribunale tedesco che ha giudicato il governo iraniano responsabile di un attentato avvenuto tre anni fa a Berlino.

Ulteriori iniziative che dovrebbero essere prese in considerazione, nell'ambito della programmazione dei lavori nei prossimi mesi, sono una missione a Mosca per discutere dei problemi della sicurezza europea, un viaggio a Ginevra presso l'Organizzazione mondiale per il commercio – o in alternativa un'audizione nella sede del Senato del direttore generale, ambasciatore Ruggiero – e soprattutto contatti con il Governo italiano e con le autorità albanesi, incluse quelle parlamentari, per seguire con la dovuta attenzione la missione multinazionale a guida italiana.

Il presidente MIGONE avverte che un contatto informale con la signora Agnelli potrebbe avvenire già nella giornata di giovedì, senza che

ciò pregiudichi un'eventuale audizione da tenersi quando sarà già in fase avanzata la sua attività di organizzazione delle prossime elezioni. Per quanto riguarda la crisi tra Unione europea ed Iran, ritiene che il Parlamento debba anzitutto acquisire un'informazione approfondita su una questione di tale portata: promuoverà pertanto contatti con il Ministero degli affari esteri, perchè si svolga in tempi brevi una seduta dedicata a comunicazioni del Governo sull'argomento.

In ordine alle altre proposte del senatore Porcari, fa presente di aver già preso contatto con l'ambasciatore Ruggiero per un'eventuale audizione nell'ambito del Senato, in una sede da definirsi. L'Ufficio di Presidenza, che dovrà occuparsi della programmazione delle missioni all'estero, valuterà l'opportunità di un viaggio presso la sede dell'Organizzazione mondiale del commercio, nonchè della missione in Russia proposta dal senatore Porcari, che comunque si potrebbe svolgere dopo il Consiglio atlantico di Madrid, che si terrà nel mese di luglio.

Infine ricorda che la 3^a e la 4^a Commissione riunite sono tuttora investite dell'affare assegnato riguardante le iniziative italiane ed europee in Albania. Pertanto si riserva di concordare con il Presidente della Commissione difesa una seduta congiunta, dedicata a comunicazioni del Governo sulla missione, da tenersi alla fine di aprile o all'inizio di maggio.

Il senatore ANDREOTTI condivide l'esigenza di approfondire la questione del coinvolgimento iraniano nell'attentato di Berlino, che presuppone anzitutto l'acquisizione della più ampia documentazione reperibile. In particolare, sarebbe interessante verificare se corrisponde al vero che i testimoni escussi dal tribunale tedesco siano tutti appartenenti ai gruppi dei dissidenti fuoriusciti dall'Iran. In ogni caso è necessario che la Commissione si accosti a tale argomento senza alcun atteggiamento pregiudiziale, che vanificherebbe lo stesso scopo delle procedure informative.

Il presidente MIGONE avverte che, sulla scorta delle sollecitazioni pervenutegli, solleciterà il Governo a svolgere in tempi brevi comunicazioni alla Commissione sulla crisi tra Unione europea ed Iran, nonchè alle Commissioni riunite 3^a e 4^a sugli sviluppi della missione in Albania.

Il senatore PORCARI esprime il suo consenso verso la proposta del Presidente e, in ordine alla questione iraniana, auspica che il Governo chiarisca soprattutto quale valore debba avere la sentenza di un tribunale tedesco per gli altri paesi membri dell'Unione europea.

IN SEDE REFERENTE

(1566) *Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo alle conseguenze dell'entrata in vigore della Convenzione di Dublino al riguardo di determinate disposizioni della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, fatto a Bonn il 26 aprile 1994, approvato dalla Camera dei deputati*
(Esame)

Il relatore D'URSO ricorda brevemente che il Protocollo in esame è volto ad evitare le sovrapposizioni che avrebbero potuto prodursi

nell'applicare disposizioni dell'Accordo di Schengen e nello stesso tempo disposizioni della Convenzione di Dublino in materia di domanda di asilo politico. Raccomanda la sollecita approvazione di questo provvedimento augurandosi, più in generale, che il sistema di Schengen sia operativo anche per l'Italia nel prossimo autunno.

Il senatore VERTONE GRIMALDI approfitta per chiedere chiarimenti su una materia che appare dispersa in varie sedi parlamentari sotto il profilo delle diverse competenze. È opportuno chiarire quale sia la strada che l'Italia ha intrapreso per adeguarsi alle richieste europee per l'applicazione della normativa fissata a Schengen: va infatti puntualizzato un giudizio sulle disposizioni di controllo dei cittadini in Europa tramite una schedatura universale di dati personali che appare violare i diritti principali di riservatezza. La via appare decisamente rovesciata in quanto si tenta di difendere un territorio dalla minaccia esterna creando al suo interno un sistema di garanzie illiberali.

Il senatore PORCARI concorda e sottoscrive pienamente le critiche testè formulate, considerando inoltre che queste schedature tramite la computerizzazione aggraveranno decisamente il diritto alla riservatezza della vita privata dei cittadini. Pur se il disegno di legge in esame riguarda un dettaglio tecnico, e come tale va senz'altro approvato, non va dimenticata la necessità di conoscere il quadro generale in cui il Governo italiano si sta muovendo per ovviare alle lacune che hanno ritardato l'entrata dell'Italia nel sistema di Schengen.

Il senatore ANDREOTTI rileva che non debba perdersi di vista il punto della necessità di una disciplina comunitaria e pertanto appare un controsenso che in Europa alcuni paesi abbiano intrapreso una via non seguita dagli altri.

La senatrice SQUARCIALUPI precisa che la custodia dei dati privati è stata presa in esame con cura e che andrà applicata con grande serietà la normativa comunitaria prevista: i rischi per la democrazia sono forse reali ma dovrebbero essere compensati dai vantaggi se i governi fanno di questo potere un uso corretto e controllato, dato che inoltre alcuni dati rilevano soltanto per persone segnalate dall'autorità giudiziaria. Quanto all'osservazione del senatore Andreotti ritiene che non ci sia altra via che adattarsi a un'Europa a due velocità, ancor più da quando sono sorte forme di associazione più o meno affievolite per cui non si giungerà mai ad una parità di avanzamento nell'integrazione fra tutti gli Stati ma occorrerà andare comunque avanti per non bloccare il processo in atto.

Il senatore JACCHIA ritiene che i vincoli che si stanno creando con le varie direttive europee debbano essere resi utili e operativi in quanto proprio il presente caso degli albanesi che scappano dai centri di accoglienza ripropone la questione del passaggio delle

frontiere. Auspica che il Governo fornisca una visione generale dello stato di avanzamento dell'applicazione del sistema di Schengen.

Dopo che il presidente MIGONE ha richiamato la Commissione all'argomento oggetto del disegno di legge in esame, anche il sottosegretario TOIA osserva che esso riguarda un aspetto limitato e ne sollecita l'approvazione. Invierà comunque una relazione dettagliata sugli aspetti tecnici necessari all'applicazione in autunno degli accordi di Schengen, ricordando che una delle tappe è stata l'approvazione della legge per la tutela e la salvaguardia dei dati personali, in cui si è trovata una soluzione di equilibrio delicato che consentirà la compatibilità fra la massima libertà di circolazione e l'aumentato controllo che essa richiede.

Il relatore D'URSO concorda con i rilievi formulati auspicando un'audizione dei funzionari responsabili per questa materia. A questa richiesta si associano il senatore PORCARI e il senatore LAURICELLA, il quale ultimo auspica un'informazione più globale sulla costruzione di una politica europea dell'immigrazione soprattutto nei rapporti con i paesi mediterranei.

Il presidente MIGONE, dopo aver ricordato i pareri favorevoli della 1^a e della 5^a Commissione, pone ai voti il mandato al relatore D'Urso a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo.

È approvato.

(1957) Ratifica ed esecuzione del Sesto Protocollo addizionale all'Accordo generale sui privilegi e immunità del Consiglio d'Europa, fatto a Strasburgo il 5 marzo 1966, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame)

Riferisce alla Commissione il senatore LAURICELLA, precisando che il Protocollo in esame investe un problema di perfezionamento tecnico volto ad estendere prerogative ed immunità anche ai magistrati facenti parte della Corte permanente europea dei diritti dell'uomo. Il provvedimento in esame non introduce pertanto nessuna novità sostanziale e appare opportuna una sollecita ratifica.

Dopo che il sottosegretario TOIA si è associato alle conclusioni del relatore, il presidente MIGONE ricorda che la 1^a Commissione ha espresso parere favorevole e pertanto pone ai voti il mandato al relatore Lauricella a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame.

È approvato.

La seduta termina alle ore 16,40.

FINANZE E TESORO (6^a)

MARTEDÌ 15 APRILE 1997

71^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ANGIUS

*La seduta inizia alle ore 15,45.**Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Marongiu.**IN SEDE REFERENTE***(1286) Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente****(619) COSTA. - Carta dei diritti del contribuente**

(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore PASQUINI, il quale esprime apprezzamento per il disegno di legge predisposto dal Governo, il cui obiettivo principale è quello di capovolgere l'attuale rapporto fisco-contribuente, abbandonando qualsiasi comportamento di carattere vessatorio o autoritario, ed instaurando un modello fondato sulla partecipazione e sulla mutua collaborazione. I punti salienti del provvedimento sono le disposizioni in materia di informazione e assistenza dei contribuenti, di redazione delle leggi, di semplificazione degli adempimenti, di tutela dell'affidamento e di procedure degli accertamenti.

Dopo aver sottolineato alcune connessioni tra la disciplina in esame in materia di sanzioni e la recente modifica del regime delle sanzioni non penali predisposte dal Governo - sulla quale il Parlamento è chiamato ad esprimersi in sede consultiva -, il relatore si sofferma sulle norme che definiscono il cosiddetto diritto di interpello, ricordando che tale istituto, introdotto dagli articoli 11 e 21 della legge n. 413 del 1991, era già stato oggetto di modifica con la legge n. 287 del 1992.

Passando ad illustrare analiticamente il contenuto del disegno di legge n. 1286, il relatore si sofferma sui principi generali recati dall'articolo 1, sottolineando il rilievo del divieto di modifica implicita delle di-

sposizioni contenute negli articoli 1, 2, 3, 4 e 6 del disegno di legge. Per quanto attiene le regole di redazione delle disposizioni tributarie, il relatore illustra l'articolo 2, e sottolinea poi la grande rilevanza delle disposizioni in tema di efficacia temporale delle norme tributarie.

Per quanto riguarda l'informazione del contribuente, prosegue l'oratore, l'articolo 4 prevede che l'Amministrazione finanziaria assuma tutte le iniziative idonee a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni amministrative in materia tributaria. Ulteriori misure in tema di conoscenza degli atti e semplificazione degli adempimenti sono recate dall'articolo 5, contenente tra l'altro, norme che impongono all'Amministrazione finanziaria di garantire la comprensibilità e la chiarezza delle dichiarazioni, delle istruzioni e, in generale, di ogni altra comunicazione ai contribuenti. Risponde invece ad un principio di civiltà amministrativa la disposizione che vincola l'amministrazione a non chiedere al contribuente informazioni di cui sia già in possesso.

Il relatore si sofferma inoltre sull'articolo 7 finalizzato a tutelare l'integrità patrimoniale del contribuente: al comma 1 si prevede che i versamenti effettuati in eccedenza siano utilizzati a scomputo dei versamenti successivi. Di grande rilievo, inoltre, è la disposizione che delegifica la rimessione in termini dei contribuenti che non adempiono agli obblighi tributari per cause eccezionali di forza maggiore: tale norma consente di evitare l'emanazione di specifici provvedimenti di urgenza per prorogare i termini in caso di calamità naturali.

L'articolo 9, inoltre, definisce il principio della tutela dell'affidamento e della buona fede, stabilendo comunque che le sanzioni amministrative non sono irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sull'applicazione della norma tributaria.

Per quanto riguarda invece il diritto di interpello, come definito dall'articolo 10 del disegno di legge, il relatore ritiene inopportuno il richiamo all'articolo 21 della legge n. 413 del 1991, del quale andrebbe, invece, prevista la abrogazione.

Circa le modalità di esercizio del diritto di interpello, ritiene preferibile prevedere la possibilità che anche le associazioni di categoria sottopongano quesiti all'Amministrazione finanziaria.

Dopo aver dato ampio conto dei contenuti dell'articolo 11, che definisce i diritti e le garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, il relatore illustra poi le disposizioni in materia di garante del contribuente. Tale nuovo organo collegiale - i cui compiti sono di raccolta delle segnalazioni circa eventuali disfunzioni, irregolarità o prassi amministrative anomale e di conseguente stimolo nei confronti dell'Amministrazione finanziaria a superare tali anomalie - è costituito da un presidente, scelto tra magistrati, professori universitari, avvocati dello Stato e notai, e due componenti, scelti tra dirigenti dell'Amministrazione finanziaria e ufficiali superiori della Guardia di finanza. Pur giudicando posi-

tivamente l'innovazione prevista, il relatore esprime qualche perplessità in merito alla composizione del collegio che non appare in grado di assicurare la necessaria terzietà rispetto all'Amministrazione finanziaria stessa.

Dopo l'illustrazione dell'articolato, il relatore sottopone al rappresentante del Governo l'esigenza di assumere in tempi rapidi tutte le iniziative necessarie per azzerare l'enorme arretrato in materia di contenzioso e di rimborsi, affinché la incisiva azione di riforma dei rapporti tra Stato e contribuenti avviata con il disegno di legge governativo non sia vanificata da questa pesante eredità amministrativa.

Conclude dando conto dei contenuti del disegno di legge n. 619, d'iniziativa del senatore Costa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI MECCANISMI DI EROGAZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI AGLI ENTI LOCALI

(A007 000, C06ª, 0015ª)

La senatrice SARTORI ricorda che in più occasioni, in sede di discussione del collegato alla legge finanziaria per il 1997, aveva posto la questione circa i pesanti riflessi che avrebbero potuto derivare alle finanze degli enti locali dalle nuove disposizioni sulla Tesoreria unica e, in particolare, dalle misure che non consentono l'erogazione delle rate dei trasferimenti erariali allorché le disponibilità di cassa dell'ente locale siano superiori al 20 per cento delle risorse attribuite nell'esercizio finanziario precedente. Ricorda inoltre che le ampie assicurazioni fornite allora da parte dei rappresentanti del Governo – soprattutto in relazione alla esclusione dal computo del 20 per cento dei trasferimenti a destinazione vincolata – sono state ribadite da parte del Ministro del tesoro e dello stesso Ragioniere generale dello Stato, in occasione della recente audizione svolta in Commissione sulla moneta unica europea. Poiché i suoi timori si sono puntualmente avverati, e poiché gli enti locali sono estremamente penalizzati dalle nuove disposizioni, ritiene che esista un problema di chiarezza dei rapporti tra Governo e Parlamento e, soprattutto, vada denunciato un atteggiamento dell'Esecutivo che disconosce completamente le esigenze e gli interessi degli enti locali.

Il Presidente ANGIUS, convenendo pienamente con il carattere di denuncia dell'intervento svolto dalla senatrice Sartori, assicura che attiverà al più presto gli strumenti regolamentari più idonei affinché il Governo riferisca sulla questione sollevata.

La seduta termina alle ore 16,30.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 15 APRILE 1997

88^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
BISCARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Soliani.

La seduta inizia alle ore 15,15.

PER IL RISTABILIMENTO DEL SENATORE MANIS
(A3 000, C07^a, 0001^o)

In apertura di seduta il presidente BISCARDI rivolge un caloroso saluto al senatore Manis, vice presidente della Commissione, che ritorna a partecipare ai lavori dopo una lunga assenza dovuta a motivi di salute.

Alle espressioni del Presidente si associa la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(1823) *Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore*

(1084) *BRIENZA: Modifiche al decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1969, n. 119, in tema di esami di maturità*

(1988) *LORENZI ed altri: Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 aprile scorso.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale sul testo approvato dal Comitato ristretto, pubblicato in allegato al resoconto della predetta seduta.

Il senatore RESCAGLIO esprime perplessità in ordine alla disposizione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *b*), ritenendo che il provvedimento non debba penalizzare le scuole private che forniscono un servizio di elevata qualità. Suggerisce pertanto di mantenere la possibilità di svolgere gli esami di idoneità anche presso gli istituti non statali, eventualmente limitando l'idoneità così conseguita al solo anno scolastico immediatamente successivo del corso di studi.

Il senatore BEVILACQUA ribadisce l'opinione già espressa in passato che la riforma degli esami di maturità, benchè di per sè urgente, avrebbe dovuto rappresentare il coronamento della più generale riforma dei cicli formativi, peraltro già *in itinere*.

Quanto al testo approvato dal Comitato ristretto, egli ricorda d'altra parte che gli aspetti principali della riforma sono rimasti tuttora insoluti, a partire dal rapporto tra scuola pubblica e scuola privata. A tale proposito, pur convenendo sulla necessità di combattere i fenomeni degenerativi dei «diplomifici», egli ritiene che non si debba penalizzare le istituzioni private che svolgono un indispensabile servizio pubblico e che pertanto una soluzione debba essere trovata anzitutto con l'attivazione di più affidabili sistemi di controllo, ma anche nella prospettiva dell'abolizione del valore legale del titolo di studio, che nei fatti è ormai venuta a realizzarsi.

Anche il senatore MANIS ritiene che la riforma degli esami di maturità avrebbe dovuto essere successiva al riordino dei cicli scolastici, dal momento che la disciplina di questi ultimi dovrebbe porsi in funzione proprio delle scelte operate con riguardo agli ultimi anni del ciclo formativo.

Quanto al testo elaborato dal Comitato ristretto, egli dichiara di condividere la scelta di una prevalenza di membri interni, poichè le attuali commissioni esterne non hanno dato certamente risultati positivi. Analogamente corretta – a suo giudizio – appare la scelta di un presidente esterno, in funzione di garante della legittimità degli esami, mentre perplessità suscita la previsione di due membri esterni, incoerente con l'obiettivo di affidare la verifica della preparazione degli studenti ai docenti interni.

Poichè tuttavia una più logica scansione temporale vorrebbe che fosse data priorità alla attuazione del processo autonomistico, nonchè alla riflessione sulle prospettive del valore legale del titolo di studio e al provvedimento sulla parità tra scuola pubblica e scuola privata, egli propone di accantonare per il momento la riforma degli esami di maturità, in attesa della definizione di un più chiaro quadro complessivo.

Il senatore BRIGNONE ritiene che il valore legale del titolo di studio sia ancora indispensabile, a meno che non si intenda modificare contemporaneamente anche le modalità di accesso agli studi universitari e di assunzione nel pubblico impiego. Ogni prospettiva di riforma in tal senso dovrebbe infatti a suo giudizio essere rinviata ad una fase successiva alla definitiva applicazione dell'autonomia scolastica. Accantonare

pertanto il provvedimento attualmente in discussione, prosegue il senatore Brignone, in attesa di una riforma più generale, comporterebbe un rinvio di diversi anni certamente inopportuno anche in considerazione del già fin troppo lungo periodo di sperimentazione che ha caratterizzato l'attuale disciplina degli esami di maturità.

Egli si sofferma quindi sull'articolato predisposto dal Comitato ristretto, manifestando anzitutto insoddisfazione per la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), secondo cui l'ammissione degli alunni delle scuole private agli esami di Stato è limitata a coloro che abbiano frequentato un corso di studi con caratteristiche di completezza. Benchè favorevole al principio generale, egli ricorda infatti che in sede ristretta si era concordato di definire meglio tali requisiti, anche in considerazione del fatto che anche taluni corsi statali, come quelli serali, non li soddisfano completamente. Quanto alla composizione delle commissioni, egli dichiara di concordare con la previsione di un presidente esterno, a garanzia del carattere nazionale dell'esame, mentre ritiene che i due membri esterni – anche ai fini di un contenimento delle spese – debbano essere scelti in ambito provinciale, con limitate eccezioni per gli indirizzi di studio meno diffusi. Egli si sofferma quindi sui requisiti richiesti per assumere la presidenza delle commissioni d'esame, che dovrebbero essere meglio precisati al fine di assicurare il necessario livello di esperienza.

Il senatore Brignone conclude soffermandosi sulla disposizione relativa al credito formativo, in ordine alla quale auspica una maggiore chiarezza testuale, e associandosi alle considerazioni del senatore Rescaglio in ordine all'articolo 7.

Il senatore BERGONZI manifesta anzitutto la propria contrarietà alla prevalenza di membri interni nelle commissioni d'esame, ricordando che tale profilo rappresenta uno dei punti sui quali in Comitato ristretto non è stato raggiunto un accordo e che è stato conseguentemente rimesso alla valutazione della Commissione in sede plenaria. Tale contrarietà è motivata, egli prosegue, dal carattere di autoreferenzialità che l'esame di Stato in tal modo assumerebbe e dal timore che nelle scuole private ciò potrebbe comportare una forte percentuale di facili promozioni, con conseguente disparità a danno degli studenti delle scuole pubbliche. A suo giudizio dovrebbe pertanto essere perseguito un giusto riequilibrio tra membri interni e membri esterni, mantenendo comunque la previsione di un presidente esterno.

Altro aspetto non condivisibile del testo elaborato dal Comitato ristretto riguarda le modalità e i contenuti del colloquio orale. Così come configurato dal comma 3 dell'articolo 3, il colloquio risulta infatti eccessivamente nozionistico e inadeguato ad accertare il livello culturale complessivo della preparazione dello studente. Al contrario, esso dovrebbe rivestire i caratteri di un esame interdisciplinare, volto all'approfondimento di alcune materie di indirizzo specifiche del tipo di scuola frequentato, pur senza prescindere da una verifica seria della preparazione culturale complessiva.

Quanto poi alla terza prova scritta differenziata, egli manifesta netto dissenso, ritenendo che eventuali differenziazioni trovino migliore collocazione nell'ambito del colloquio orale, pena la progressiva prefigurazione di un quadro normativo complessivo incompatibile con il mantenimento del valore legale del titolo di studio.

Il senatore MASULLO, dopo aver espresso gratitudine ai membri del Comitato ristretto per il proficuo lavoro svolto, per dovere di coscienza intellettuale esprime alcune riserve anzitutto in ordine alle modalità individuate per lo svolgimento del colloquio orale. L'esame nozionistico è infatti a suo giudizio senz'altro inadeguato a verificare il grado di formazione degli studenti (e in egual modo il grado di efficienza della scuola frequentata), nonché culturalmente arretrato. Il colloquio, anziché vertere sui concetti essenziali di ciascuna disciplina dell'ultimo anno di corso (dizione sulla cui chiarezza esprime peraltro perplessità), dovrebbe a suo giudizio essere interdisciplinare o comunque tale da accertare la capacità della scuola a produrre cultura, sulla base di parametri tanto di carattere storico che di tipo epistemologico.

Quanto alla composizione delle commissioni, egli ritiene che i due membri esterni dovrebbero essere scelti rispettivamente, per ciascuna commissione, tra i docenti delle materie umanistiche e quelli delle materie scientifiche, senza tuttavia rendere nota in anticipo la scelta delle materie da affidare ai suddetti membri esterni, al fine di non vanificare l'essenza stessa dei nuovi esami.

Il senatore Masullo si sofferma infine sulla scelta dei presidenti di commissione, osservando che ben più dei loro titoli dovrebbero essere assicurate la loro esperienza e la loro costante presenza ai lavori delle commissioni.

Il senatore CAMPUS ricorda che il Comitato ristretto ha concluso i propri lavori sottoponendo alla Commissione un testo che per diversi profili è ancora «aperto», a testimonianza della difficoltà di soddisfare tutte le diverse esigenze. Saranno pertanto a suo giudizio necessarie consistenti modifiche, a partire dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*) e al corrispondente articolo 7, comma 1, lettera *a*). L'attuale formulazione danneggia infatti enormemente le scuole private, pochissime delle quali hanno un ciclo completo di studi. Nè d'altronde appare chiaro, egli prosegue, per quale motivo dovrebbe essere considerata più qualificante la completezza del ciclo scolastico rispetto alla serietà del suo svolgimento.

Il senatore Campus manifesta poi completo disaccordo sull'articolo 3, comma 2, che prevede l'elaborazione della terza prova scritta da parte delle commissioni d'esame.

In una interruzione, la relatrice PAGANO prospetta una riformulazione di tale norma che comunque, ella precisa, deve essere letta in correlazione con l'articolo 1, comma 3, lettera *b*).

Il senatore CAMPUS conclude quindi il proprio intervento esprimendo perplessità sulla comunicazione anticipata delle materie da affi-

dare ai membri esterni, sulla inclusione dei ricercatori universitari tra i possibili presidenti delle commissioni d'esame, nonché sulla mancata previsione di una correzione collegiale degli elaborati scritti.

Interviene infine la senatrice MANIERI, la quale esprime anzitutto apprezzamento per i lavori del Comitato ristretto: il testo elaborato, infatti, con qualche significativo aggiustamento, potrà considerarsi sufficientemente equilibrato e soddisfacente. Ella sottolinea quindi l'esigenza, nell'ambito dell'attuale quadro normativo di riferimento che prevede il valore legale del titolo di studio, di assicurare pari condizioni di accertamento a tutti gli studenti, indipendentemente dal tipo di scuola frequentata. Dopo essersi espressa in senso contrario ad una terza prova scritta differenziata da istituto a istituto, ella conclude dichiarando di non condividere la composizione delle commissioni d'esame individuata in sede ristretta, ritenendo indispensabile un riequilibrio tra docenti interni e esterni, anche in considerazione del fatto che il rapporto tra studenti e docenti nelle scuole pubbliche non è confrontabile a quello che si instaura nelle scuole private, dove i docenti sono retribuiti, in definitiva, grazie alle rette scolastiche pagate dagli studenti.

Il PRESIDENTE, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, ritiene opportuno rinviare il seguito dell'esame congiunto alla seduta già convocata per domani alle ore 15,15. Egli propone peraltro di fissare fin d'ora un termine per la presentazione di emendamenti.

Dopo un breve dibattito, la Commissione conviene di fissare detto termine a martedì 6 maggio alle ore 18.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 15 APRILE 1997

83ª Seduta*Presidenza del Presidente*
PETRUCCIOLI

*Intervengono il ministro delle poste e delle telecomunicazioni Mac-
canico ed i sottosegretari di Stato per lo stesso dicastero Lauria e
Vita.*

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(1021) Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sul sistema radiotelevisivo

(701) SEMENZATO ed altri. - Nuove norme in materia di posizioni dominanti nell'ambito dei mezzi di comunicazione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso l'8 aprile scorso, con la votazione dei subemendamenti riferiti all'emendamento 3.1000 presentato dal Governo al disegno di legge n. 1021.

Il relatore, senatore BESSO CORDERO, propone l'accantonamento dei subemendamenti 3.1000/11 e 3.1000/69 che debbono essere esaminati congiuntamente al subemendamento 3.1000/110.

La proposta del relatore è accolta dalla Commissione.

Sul subemendamento 3.1000/12 il relatore BESSO CORDERO dichiara che il suo parere potrebbe essere favorevole se fosse parzialmente modificato.

Il ministro MACCANICO esprime invece parere contrario sul subemendamento in quanto è contrario ad ogni cambiamento delle date cui la norma è riferita.

Il senatore BALDINI si dichiara non disponibile ad accettare riformulazioni nè del testo nè della data contenuta nel subemendamento.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del Governo, posto ai voti il subemendamento 3.1000/12 è respinto.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posti separatamente ai voti, sono quindi respinti i subemendamenti 3.1000/13, 3.1000/14, 3.1000/15, 3.1000/16, 3.1000/17, 3.1000/18 e 3.1000/19. Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posti congiuntamente ai voti, in quanto di identico contenuto, sono quindi respinti i subemendamenti 3.1000/20 e 3.1000/21. Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del Governo, posti separatamente ai voti, sono quindi respinti i subemendamenti 3.1000/22, 3.1000/23, 3.1000/24, 3.1000/25.

I senatori ROGNONI, FALOMI, ERROI, BORNACIN e TERRACINI dichiarano di aggiungere la propria firma al subemendamento 3.1000/26.

Il relatore e il rappresentante del Governo esprimono parere favorevole sia sul subemendamento 3.1000/26 che sul 3.1000/27 di identico contenuto.

I due subemendamenti, posti congiuntamente ai voti, sono accolti.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, è quindi respinto l'emendamento 3.1000/28.

Sul subemendamento 3.1000/29 il RELATORE esprime parere contrario mentre il ministro MACCANICO si rimette alle decisioni della Commissione. Posto ai voti il subemendamento è respinto.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posti congiuntamente ai voti in quanto di identico contenuto, i subemendamenti 3.1000/30 e 3.1000/31 sono respinti. Sempre con il parere contrario del RELATORE e del ministro MACCANICO è quindi respinto il subemendamento 3.1000/32.

Sui subemendamenti 3.1000/33 e 3.1000/34, di identico contenuto, il RELATORE si rimette alle valutazioni del Governo e il ministro MACCANICO si rimette alle valutazioni della Commissione.

Posti congiuntamente ai voti, i due subemendamenti sono respinti.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posti separatamente ai voti, sono respinti i subemendamenti 3.1000/35, 3.1000/36, 3.1000/37, 3.1000/38, 3.1000/39, 3.1000/40, 3.1000/41 e 3.1000/42.

I senatori FALOMI e FIRRARELLO ritirano rispettivamente i subemendamenti 3.1000/43 e 3.1000/44.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posti separatamente ai voti, sono quindi respinti i subemendamenti 3.1000/45, 3.1000/46 e 3.1000/47.

Il ministro MACCANICO propone la seguente riformulazione dei subemendamenti 3.1000/48 e 3.1000/49, di identico contenuto, nel seguente testo: «Al comma 4 sostituire le parole: “almeno il 70 per cento dei programmi irradiabili” con le seguenti: “, di norma, il 70 per cento dei programmi irradiabili”».

I senatore FALOMI e FIRRARELLO, firmatari dei due subemendamenti, dichiarano di accettare la riformulazione proposta dal Ministro.

Il RELATORE esprime quindi il proprio parere favorevole sulla nuova formulazione dei due subemendamenti.

Posti congiuntamente ai voti nel nuovo testo i due subemendamenti sono accolti.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posti separatamente ai voti, risultano quindi respinti i subemendamenti 3.1000/50, 3.1000/51, 3.1000/52, 3.1000/53, 3.1000/54, 3.1000/55, 3.1000/56, 3.1000/57, 3.1000/58, 3.1000/59, 3.1000/60, 3.1000/61, 3.1000/62, 3.1000/63, 3.1000/64 e 3.1000/65.

Sul subemendamento 3.1000/66 il ministro MACCANICO chiede in primo luogo di procedere alla votazione per parti separate posto che esso contiene due distinte modifiche del comma 6, propone in secondo luogo la seguente riformulazione della prima parte del subemendamento: «Al comma 6, dopo le parole: “all’effettivo” aggiungere le seguenti: “e congruo”». Invita quindi il senatore Baldini a ritirare la seconda parte del subemendamento.

Il senatore BALDINI dichiara di accogliere la modifica proposta dal Ministro relativamente alla prima parte del subemendamento e di mantenere per la votazione la seconda parte. Si procede pertanto alla votazione per parti separate. Posta ai voti, la prima parte del subemendamento nel testo riformulato è accolta, mentre posta ai voti, la seconda parte del subemendamento, è respinta.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è quindi respinto il subemendamento 3.1000/67.

Sul subemendamento 3.1000/68 esprimono parere contrario tanto il RELATORE che il rappresentante del GOVERNO.

Interviene per annunciare il proprio voto favorevole sul subemendamento il senatore SEMENZATO.

Posto ai voti il subemendamento è respinto.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti è respinto il subemendamento 3.1000/70. Posti congiuntamente ai voti in quanto di identico contenuto, sono quindi respinti i subemendamenti 3.1000/71 e 3.1000/72 con il parere contrario del relatore BESSO CORDERO e del ministro MACCANICO.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posti separatamente ai voti sono quindi respinti i subemendamenti 3.1000/73, 3.1000/74, 3.1000/75, 3.1000/76, 3.1000/77, 3.1000/78, 3.1000/79 e 3.1000/80.

Il relatore BESSO CORDERO propone la seguente riformulazione dei subemendamenti 3.1000/81 e 3.1000/82 di identico contenuto: «al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: “che hanno un grado di copertura della popolazione inferiore al 90 per cento, ad esclusione di quelli che trasmettono in forma codificata” con le seguenti: “e locale che hanno un grado di copertura della popolazione inferiore al 90 per cento di quella residente nel territorio cui si riferisce la concessione o l’autorizzazione. Sono escluse dall’assegnazione, che comunque è attuata nel rispetto delle indicazioni date dalla Corte costituzionale con la sentenza 7 dicembre 1994, n. 420, le emittenti che trasmettono in forma codificata”».

Il senatore FALOMI dichiara di accogliere la riformulazione proposta dal relatore.

Data l’assenza del secondo presentatore dell’identico subemendamento 3.1000/81 il senatore BALDINI chiede l’accantonamento dei due subemendamenti sia di quello nel testo originale che quello nel testo riformulato.

La Commissione accoglie tale proposta.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posti separatamente ai voti, sono respinti i subemendamenti 3.1000/83, 3.1000/84, 3.1000/85, 3.1000/86, 3.1000/87, 3.1000/88 e 3.1000/89.

Il senatore WILDE dichiara di ritirare i subemendamenti 3.1000/90, 3.1000/91, 3.1000/92, 3.1000/93 e 3.1000/94 per trasformarli nel seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

preso atto dell’emendamento del Governo all’articolo 3 dell’Atto Senato n. 1021

impegna il Governo

a stabilire per i destinatari di concessioni nazionali comunitarie di radiodiffusione sonora, un grado di copertura di almeno il 50 per cento della popolazione e prevedere, per coloro che non coprono il 50 per cento della popolazione, nonchè per i titolari di radio comunitarie con concessione locale, adeguate politiche di incentivazione».

0/1021/5/8

WILDE, CASTELLI, PERUZZOTTI

Il PRESIDENTE fa presente che l'ordine del giorno illustrato dal senatore Wilde sarà preso in esame insieme a quelli già presentati all'emendamento 3.1000.

Il relatore BESSO CORDERO propone quindi la seguente riformulazione del subemendamento 3.1000/95: «al comma 8 dopo le parole: "l'autorità, valutato il piano di ristrutturazione" aggiungere le seguenti: "sentita la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi che deve esprimere il proprio parere entro 30 giorni"».

Il senatore BALDINI propone l'accantonamento del subemendamento 3.1000/95 per poter meglio riflettere sulla proposta di riformulazione avanzata dal relatore.

La proposta di accantonamento è accolta.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posti separatamente ai voti, sono quindi respinti i subemendamenti 3.1000/96, 3.1000/97, 3.1000/98, 3.1000/99 e 3.1000/100.

Esprimono parere contrario sia il RELATORE che il rappresentante del GOVERNO sul subemendamento 3.1000/101, sul quale interviene per dichiarazione di voto il senatore SEMENZATO che annuncia il suo voto favorevole. La formulazione del testo presentato dal Governo è infatti meno chiara. Posto ai voti, il subemendamento è respinto.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posti separatamente ai voti sono quindi respinti i subemendamenti 3.1000/102, 3.1000/103, 3.1000/104, 3.1000/105, 3.1000/106, 3.1000/107, 3.1000/108 e 3.1000/109.

La Commissione procede quindi all'accantonamento dei subemendamenti 3.1000/110 e 3.1000/113. Successivamente con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posti separatamente ai voti, sono respinti i subemendamenti 3.1000/111, 3.1000/112 e 3.1000/114. Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posti congiuntamente ai voti, in quanto di identico contenuto, sono quindi respinti i subemendamenti 3.1000/115 e 3.1000/116.

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posti separatamente ai voti sono quindi accolti i subemendamenti 3.1000/117 e 3.1000/118. Posto ai voti, previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è invece respinto il subemendamento 3.1000/119.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente PETRUCCIOLI avverte che la Commissione è convocata per domani, mercoledì 16 aprile 1997, alle ore 15 con lo stesso ordine del giorno della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1021**Art. 3.**

Sostituire l'articolo 3, con il seguente:

«Art. 3.

(Norme transitorie)

1. È consentita ai soggetti legittimamente operanti al momento dell'entrata in vigore della presente legge la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva in chiaro in ambito nazionale e locale fino al rilascio delle nuove concessioni ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non oltre il 30 aprile 1998.

2. L'Autorità approva il piano nazionale di assegnazione delle frequenze di cui all'articolo 2, comma 6, entro e non oltre il 31 gennaio 1998. Sulla base del piano nazionale di assegnazione delle frequenze sono rilasciate entro e non oltre il 30 aprile 1998 le nuove concessioni radiotelevisive private. Tali concessioni, che hanno una durata di sei anni, possono essere rilasciate, nel rispetto delle condizioni definite in un regolamento adottato dall'Autorità tenendo conto anche dei principi di cui al comma 3, a società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperative. Le società di cui al presente comma devono essere di nazionalità italiana ovvero di uno Stato appartenente all'Unione europea. Gli amministratori delle società richiedenti la concessione non devono aver riportato condanna irrevocabile a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi e non devono essere stati sottoposti a misura di sicurezza o di prevenzione.

3. Ai fini del rilascio delle concessioni radiotelevisive il regolamento di cui al comma 2 prevede:

a) per le emittenti radiotelevisive nazionali, una misura adeguata del capitale sociale e la previsione di norme che consentano la massima trasparenza societaria anche con riferimento ai commi 16 e 17 dell'articolo 2;

b) per le emittenti radiotelevisive locali, i seguenti criteri direttivi:

1) la semplificazione delle condizioni, dei requisiti soggettivi e delle procedure di rilascio delle concessioni;

2) la distinzione delle emittenti radiotelevisive locali in emittenti aventi scopi commerciali ed emittenti con obblighi di servizio sta-

biliti in apposite convenzioni stipulate dall'Autorità, sentiti gli enti locali interessati;

3) la previsione di norme atte a favorire la messa in comune di strutture di produzione e di trasmissione nonché la costituzione di consorzi di servizi e l'ingresso delle emittenti radiotelevisive locali nel mercato dei servizi di telecomunicazioni;

4) la possibilità per le emittenti radiotelevisive locali di trasmettere telegiornali differenziati in relazione alle diverse aree territoriali comprese nel bacino di utenza.

4. Le concessioni relative alle emittenti radiotelevisive in ambito nazionale devono consentire l'irradiazione dei programmi secondo i criteri tecnici stabiliti nell'articolo 2, comma 6 e comunque l'irradiazione del segnale in un'area geografica che comprenda almeno l'80 per cento del territorio e tutti i capoluoghi di provincia. Il piano nazionale di assegnazione delle frequenze riserva almeno un terzo dei programmi irradiabili all'emittenza televisiva locale e almeno il 70 per cento dei programmi irradiabili all'emittenza radiofonica in ambito locale. Nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze è prevista una riserva di frequenze:

a) per le emittenti radiotelevisive locali che diffondono produzioni culturali, etniche, politiche e religiose e che si impegnano a non trasmettere più del 5 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione. La concessione a tali emittenti può essere rilasciata anche se le stesse sono costituite da associazioni riconosciute o non riconosciute;

b) per l'introduzione del servizio di radiodiffusione sonora e televisiva digitale così come previsto dall'articolo 2, comma 6, lettera d). L'esercizio della radiodiffusione sonora digitale è concesso alla concessionaria del servizio pubblico e ai concessionari per la radiodiffusione sonora in modulazione di frequenza, che a tal fine possono costituire consorzi fra loro o con altri concessionari per la gestione dei relativi impianti.

5. Gli esercenti la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale che superino i limiti previsti dall'articolo 2, comma 6, possono proseguire in via transitoria, successivamente alla data del 30 aprile 1998, l'esercizio delle reti eccedenti gli stessi limiti, nel rispetto degli obblighi stabiliti per le emittenti nazionali televisive destinatarie di concessione, a condizione che le trasmissioni siano effettuate contemporaneamente su frequenze terrestri e via satellite o via cavo e, successivamente al termine di cui al comma 6, esclusivamente via cavo o via satellite.

6. L'Autorità, in relazione all'effettivo sviluppo dell'utenza dei programmi radiotelevisivi via satellite e via cavo, indica il termine entro il quale i programmi irradiati dalle emittenti di cui al comma 5 devono essere trasmessi esclusivamente via satellite o via cavo.

7. All'entrata in vigore della presente legge l'Autorità dispone la cessazione dell'uso delle frequenze che a parere della stessa non sono indispensabili ai soggetti esercenti l'attività radiotelevisiva per l'illuminazione dell'area di servizio e del bacino. L'Autorità assegna, anche in

via provvisoria, tali frequenze ai destinatari di concessioni o autorizzazioni radiotelevisive in ambito nazionale che hanno un grado di copertura della popolazione inferiore al 90 per cento, ad esclusione di quelli che trasmettono in forma codificata. Fino alla costituzione dell'Autorità le disposizioni di cui al presente comma sono attuate dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

8. Le disposizioni riguardanti i limiti alla raccolta di risorse economiche di cui alla presente legge si applicano dal 30 aprile 1998. Entro la stessa data, la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è tenuta a presentare all'Autorità un piano per una ristrutturazione che consenta, pur nell'ambito dell'unitarietà del servizio pubblico, di trasformare una delle sue reti televisive in una emittente che non può avvalersi di risorse pubblicitarie. A tale emittente non si applicano i limiti previsti dall'articolo 2, comma 6 e 8. L'Autorità, valutato il piano di ristrutturazione, indica il termine entro cui deve essere istituita l'emittente di cui al presente comma, contestualmente all'indicazione del termine di cui al comma 6.

9. La diffusione radiotelevisiva via satellite originata dal territorio nazionale, compresa quella in forma codificata, è soggetta ad autorizzazione rilasciata dall'Autorità ovvero, fino alla sua costituzione, dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sulla base di un apposito regolamento.

10. All'Autorità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, non derogate dalle disposizioni della presente legge.

11. Restano salvi gli effetti prodottisi in virtù della previgente disciplina, in particolare per ciò che attiene ai procedimenti sanzionatori in corso, alle violazioni contestate e alle sanzioni applicate.

12. All'articolo 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono soppresse le seguenti parole: "ivi compreso ai soli fini del presente comma l'esercizio del credito"».

3.1000

IL GOVERNO

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 3.1000

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A partire dal 27 agosto 1997 ai soggetti legittimamente operanti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, titolari di emittenti con accesso condizionato, è consentita limitatamente a due reti la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale e locale fino al 30 aprile 1998 a condizione che le trasmissioni siano effettuate contemporaneamente su frequenze terrestri e via satellite o via cavo. A partire dal termine di cui al comma 6 ai soggetti titolari di emittenti che operino esclusivamente con accesso condizionato è consentito la prosecuzione dell'esercizio su frequenze terrestri limitatamente ad una sola rete».

3.1000/11

SEMENZATO

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente periodo: «Entro il 13 agosto 1998 l'autorità redige il piano di assegnazione delle frequenze di cui all'articolo 2, comma 6, sentiti i concessionari pubblico e privati anche tramite loro associazioni».

3.1000/12

BALDINI, BOSI, DE CORATO, FIRRARELLO, TERRACINI, LAURO, RAGNO, BORNACIN, MEDURI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «31 gennaio 1998» con le seguenti: «entro 4 mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

3.1000/13

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «31 gennaio 1998» con le seguenti: «entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

3.1000/14

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, sostituire le parole: «31 gennaio 1998» con le seguenti: «31 luglio 1997».

3.1000/15

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, sostituire le parole: «31 gennaio 1998» con le seguenti: «30 giugno 1997».

3.1000/16

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, sostituire le parole: «31 gennaio 1998» con le seguenti: «31 maggio 1997».

3.1000/17

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «assegnazione delle frequenze», sostituire dalle parole: «sono rilasciate» fino alle parole: «30 aprile 1998» con le seguenti: «vengono rilasciate».

3.1000/18

BALDINI, BOSI, DE CORATO, FIRRARELLO, TERRACINI, LAURO, RAGNO, BORNACIN, MEDURI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «concessioni» con la seguente: «autorizzazioni».

3.1000/19

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «In caso di rinnovazione le reti assentite dovranno essere costituite dai sistemi di impianto in esercizio».

3.1000/20

BALDINI, BOSI, DE CORATO, FIRRARELLO, TERRACINI, LAURO, RAGNO, BORNACIN, MEDURI

Al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: «concessioni» con la seguente: «autorizzazioni».

3.1000/21

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, quarto periodo, dopo la parola: «europea» aggiungere le seguenti: «nonchè di uno Stato che preveda accordi bilaterali di broadcasting».

3.1000/22

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: «la concessione» con le seguenti: «l'autorizzazione».

3.1000/23

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, ultimo periodo, sopprimere la parola: «irrevocabile».

3.1000/24

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire la parola: «irrevocabile» con la seguente: «in primo grado».

3.1000/25

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, dopo le parole: «a misura di sicurezza o di prevenzione.» aggiungere le seguenti: «L'Autorità, limitatamente alla radiodiffusione sonora, è autorizzata ad una deroga per le scadenze previste al comma 1 del presente articolo e per quelle previste per la predisposizione del piano nazionale di assegnazione e del conseguente rilascio delle concessioni, qualora la complessità del piano radiofonico impedisca la sua stesura nei tempi indicati. Il piano dovrà comunque essere elaborato entro il 31 dicembre 1998, e il rilascio delle relative concessioni dovrà avvenire entro e non oltre il 30 aprile 1999».

3.1000/26

BALDINI, DE CORATO

Al comma 2, dopo le parole: «a misura di sicurezza o di prevenzione.» aggiungere le seguenti: «L'Autorità, limitatamente alla radiodiffusione sonora, è autorizzata ad una deroga per le scadenze previste al comma 1 del presente articolo e per quelle previste per la predisposizione del piano nazionale di assegnazione e del conseguente rilascio delle concessioni, qualora la complessità del piano radiofonico impedisca la sua stesura nei tempi indicati. Il piano dovrà comunque essere elaborato entro il 31 dicembre 1998, e il rilascio delle relative concessioni dovrà avvenire entro e non oltre il 30 aprile 1999».

3.1000/27

FOLLONI, FIRRARELLO, BOSI

Al comma 3, sostituire la parola: «concessioni» con la seguente: «autorizzazioni».

3.1000/28

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «concessioni radiotelevisive il regolamento» inserire le seguenti: «, emanato dopo aver sentito le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private».

3.1000/29

BALDINI, DE CORATO

Al comma 3, lettera b), punto 2), sostituire dalle parole: «stabiliti» sino alla fine del periodo con le seguenti: «in base a criteri che verranno stabiliti dall'Autorità. La possibilità di accedere a provvidenze ed incentivi è riservata in via esclusiva alle emittenti con obblighi di servizio. Per quest'ultime emittenti vengono altresì previste agevolazioni fiscali».

3.1000/30

BALDINI, DE CORATO

Al comma 3, lettera b), punto 2), sostituire dalle parole: «stabiliti» sino alla fine del periodo con le seguenti: «in base a criteri che verranno stabiliti dall'Autorità. La possibilità di accedere a provvidenze ed incentivi è riservata in via esclusiva alle emittenti con obblighi di servizio. Per quest'ultime emittenti vengono altresì previste agevolazioni fiscali».

3.1000/31

FOLLONI, FIRRARELLO, BOSI

Al comma 3, lettera b), punto 2), sostituire le parole: «Autorità, sentiti gli enti locali interessati» con le seguenti: «con gli enti locali interessati».

3.1000/32

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, lettera b), punto 3), dopo le parole: «di produzione e di trasmissione» inserire le seguenti: «gli investimenti tecnici e produttivi, le compravendite di aziende, impianti o rami di azienda, le dismissioni e le fusioni».

3.1000/33

BALDINI, DE CORATO

Al comma 3, lettera b), punto 3), dopo le parole: «di produzione e di trasmissione» inserire le seguenti: «gli investimenti tecnici e produttivi, le compravendite di aziende, impianti o rami di azienda, le dismissioni e le fusioni».

3.1000/34

FOLLONI, FIRRARELLO, BOSI

Al comma 3, lettera b), dopo il punto 4), inserire il seguente:

«5) la previsione di norme specifiche in materia di pubblicità sponsorizzazioni e televendite».

3.1000/35

BALDINI, DE CORATO

Al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«c) che l'autorità distingua, fra i soggetti richiedenti, le emittenti che, in base al progetto editoriale presentato, garantiscano una proposta di produzioni destinate a diversificare l'offerta in relazione alle condizioni di mercato, una quota rilevante di autoproduzione e di produzione italiana ed europea, una consistente programmazione riservata all'informazione, un adeguato numero di addetti, dei piani di investimento coordinati con il progetto editoriale e una positiva esperienza progressa».

3.1000/36

BALDINI, BOSI, DE CORATO, FIRRARELLO, TERRACINI, LAURO, RAGNO, BORNACIN, MEDURI

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «concessioni» con la seguente: «autorizzazioni».

3.1000/37

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «radiotelevisive» con la seguente: «televisive».

3.1000/38

BALDINI, DE CORATO

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: «l'irradiazione dei programmi secondo i criteri tecnici» fino alla fine del periodo con le seguenti: «l'irradiazione del segnale con una copertura non inferiore al 90 per cento della popolazione per le emittenti che rispondono ai requisiti di cui alla lettera c) del comma 3, con una copertura non inferiore al 60 per cento della popolazione per le altre emittenti o per quelle in fase di prima assegnazione».

3.1000/39

BALDINI, DE CORATO, FIRRARELLO, TERRACINI, LAURO, RAGNO, BORNACIN, MEDURI

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «l'80 per cento del territorio e tutti i capoluoghi di provincia» con le seguenti: «il 98 per cento della popolazione».

3.1000/40

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «80» con la seguente: «98».

3.1000/41

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 4, dopo le parole: «i capoluoghi di provincia» inserire le seguenti: «Le concessioni relative alle emittenti radiofoniche in ambito nazionale devono consentire l'irradiazione del segnale in un area geografica che comprenda almeno il 60 per cento del territorio e tutti i capoluoghi di provincia».

3.1000/42

BALDINI, DE CORATO

Al comma 4, sostituire le parole: «almeno un terzo dei programmi irradiabili» con le seguenti: «almeno un terzo degli impianti previsti dal piano».

3.1000/43

FALOMI

Al comma 4, sostituire le parole: «almeno un terzo dei programmi irradiabili» con le seguenti: «almeno un terzo degli impianti previsti dal piano».

3.1000/44

FOLLONI, FIRRARELLO, BOSI

Al comma 4, sostituire le seguenti: «e almeno il 70 per cento» con le seguenti: «e la maggioranza».

3.1000/45

BALDINI, DE CORATO

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «un terzo dei programmi irradiabili all'emittenza televisiva locale e almeno il 70» con le seguenti: «il 50 per cento dei programmi irradiabili all'emittenza televisiva locale e il 50».

3.1000/46

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «un terzo dei programmi irradiabili all'emittenza televisiva locale e almeno il 70» con le seguenti: «il 50 per cento dei programmi irradiabili all'emittenza televisiva locale e il 50».

3.1000/47

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 4, sostituire le parole: «almeno il 70 per cento dei programmi irradiabili» con le seguenti: «almeno il 70 per cento degli impianti previsti dal piano».

3.1000/48

FOLLONI, FIRRARELLO, BOSI

Al comma 4, sostituire le parole: «almeno il 70 per cento dei programmi irradiabili» con le seguenti: «almeno il 70 per cento degli impianti previsti dal piano».

3.1000/49

FALOMI

Al comma 4, lettera a), sopprimere la parola: «non».

3.1000/50

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: «impegno a non trasmettere più del 5 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione» con le seguenti: «impegno a non trasmettere pubblicità in qualsiasi forma».

3.1000/51

BALDINI, DE CORATO

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: «5 per cento» con le seguenti: «20 per cento».

3.1000/52

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: «5 per cento» con le seguenti: «15 per cento».

3.1000/53

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: «5 per cento» con le seguenti: «10 per cento».

3.1000/54

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 4, lettera a), dopo le parole: «5 per cento» aggiungere le seguenti: «dalle ore 7,00 alle ore 19,00, non più del 10 per cento dalle ore 19,00 alle ore 23,00 e non più del 20 per cento dalle ore 23,00 alle ore 7,00».

3.1000/55

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 4, lettera a), sostituire la parola: «concessione» con la seguente: «autorizzazione».

3.1000/56

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 4, lettera b), sostituire il primo periodo con il seguente: «una riserva di frequenze per l'introduzione del servizio di radiodiffusione sonora e televisiva digitale così come previsto nell'articolo 2, comma 6, lettera d), deve essere prevista alla scadenza del termine di cui al comma 6».

3.1000/57

BALDINI, BOSI, DE CORATO, FIRRARELLO, TERRACINI, LAURO, RAGNO, BORNACIN, MEDURI

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Al fine di migliorare l'utilizzo delle frequenze in etere, gli esercenti la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale possono proseguire in via transitoria, successivamente alla data del 31 luglio 1997, a condizione che le trasmissioni siano effettuate contemporaneamente su frequenze terrestri e via satellite o via cavo fino al 30 aprile 1998 e, successivamente, esclusivamente via cavo o via satellite».

3.1000/58

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 5, dopo le parole: «Gli esercenti la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale» aggiungere le seguenti: «, compresa la concessionaria del servizio pubblico,».

3.1000/59

BALDINI, BOSI, DE CORATO, FIRRARELLO, TERRACINI, LAURO, RAGNO, BORNACIN, MEDURI

Al comma 5, dopo la parola: «televisiva» aggiungere la seguente: «privata».

3.1000/60

Cò

Al comma 5, sostituire le parole: «30 aprile 1998» con le seguenti: «13 agosto 1998».

3.1000/61

BALDINI, BOSI, DE CORATO, FIRRARELLO, TERRACINI, LAURO, RAGNO, BORNACIN, MEDURI

Al comma 5, sostituire le parole: «30 aprile 1998» con le seguenti: «31 luglio 1997».

3.1000/62

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 5, sostituire le parole: «30 aprile 1998» con le seguenti: «30 giugno 1997».

3.1000/63

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 5, sostituire le parole: «30 aprile 1998» con le seguenti: «31 maggio 1997».

3.1000/64

CASTELLI, PERUZZOTTI

Sopprimere il comma 6.

3.1000/65

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 6, dopo le parole: «L'Autorità, in relazione» sostituire le parole: «all'effettivo» con le seguenti: «al reale» e sostituire le parole: «dei programmi radiotelevisivi via satellite e via cavo,» con le seguenti: «del satellite e del cavo, tenendo conto del grado effettivo di ricezione raggiunto sul territorio nazionale,».

3.1000/66

BALDINI, BOSI, DE CORATO, FIRRARELLO, TERRACINI, LAURO, RAGNO, BORNACIN, MEDURI

Al comma 6, dopo le parole: «all'effettivo sviluppo dell'utenza» sostituire le parole: «dei programmi radiotelevisivi via satellite e via cavo,» con le seguenti: «del satellite e del cavo, con un grado di ricezione non inferiore all'80 per cento delle famiglie dotate di televisore.»

3.1000/67 BALDINI, BOSI, DE CORATO, FIRRARELLO, TERRACINI, LAURO, RAGNO, BORNACIN, MEDURI

Al comma 6, dopo le parole: «programmi televisivi via satellite e via cavo» aggiungere le seguenti: «e comunque entro e non oltre il 31 ottobre 1998.»

3.1000/68 SEMENZATO

Al comma 6, dopo le parole: «o via cavo» aggiungere il seguente periodo: «Esclusivamente per le emittenti che trasmettono in forma codificata, è prevista la facoltà di proseguire la diffusione di un programma in ambito nazionale, con segnale criptato analogico, via etere. Il termine posto decorre dall'approvazione del nuovo piano di assegnazione delle frequenze di cui al comma 2, del presente articolo. È inoltre consentita la possibilità di trasmettere un'ulteriore programma in ambito nazionale con segnale codificato in trasmissione simultanea anche via cavo e via satellite per un periodo di otto mesi dall'approvazione del predetto piano delle frequenze.»

3.1000/69 Cò

Al comma 6, in fine, aggiungere le seguenti parole: «, qualora l'utenza dei programmi via satellite e via cavo rappresenti la maggioranza delle famiglie dotate di televisore.»

3.1000/70 BALDINI, BOSI, DE CORATO, FIRRARELLO, TERRACINI, LAURO, RAGNO, BORNACIN, MEDURI

Sopprimere il comma 7.

3.1000/71 CASTELLI, PERUZZOTTI

Sopprimere il comma 7.

3.1000/72 BALDINI, DE CORATO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Al fine di accelerare il processo di trasformazione tecnologica dal sistema analogico a quello digitale, l'Autorità, nell'ottica di un organico riassetto delle frequenze, incentiva tale processo con la sospensione del canone di concessione per dieci anni. In tale periodo transitorio le trasmissioni potranno essere effettuate con entrambi i sistemi. Fino alla costituzione dell'Autorità le disposizioni di cui al presente comma sono attuate dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni».

3.1000/73

CASTELLI, PERUZZOTTI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Le frequenze destinate alla radiodiffusione sonora e televisiva che si rendano disponibili restano a disposizione dell'Autorità. Questa stabilisce con proprio regolamento i criteri di assegnazione ai soggetti concessionari che ne abbiano fatta richiesta. Nell'assegnazione di dette frequenze dovrà essere garantita priorità alle emittenti radiotelevisive in ambito locale per una quota non inferiore al 50 per cento».

3.1000/74

BALDINI, DE CORATO

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «l'Autorità», aggiungere il seguente periodo: «, fermo restando quanto previsto dalla convenzione e dal contratto di servizio per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo in ordine agli impianti, alle reti e alle innovazioni tecnologiche,».

3.1000/75

CÒ

Al comma 7, dopo la parola: «frequenze» aggiungere le seguenti: «che coprono la stessa zona anche se irradiate da punti diversi».

3.1000/76

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: «che a parere della stessa» fino alla fine del periodo con le seguenti: «che irradiano un programma già irradiato su altra frequenza dalla stessa localizzazione per la stessa area di servizio».

3.1000/77

BALDINI, DE CORATO, FIRRARELLO, TERRACINI, LAURO, RAGNO, BORNACIN, MEDURI

Al comma 7, sostituire le parole: «che a parere della stessa non sono indispensabili ai soggetti» con le seguenti: «che in via prioritaria sono assegnate ai soggetti titolari della concessione comunitaria in quanto fanno informazione pubblica e ai soggetti».

3.1000/78

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «per l'illuminazione dell'area di servizio e del bacino» aggiungere le seguenti: «Per frequenze non indispensabili si intendono quelle irradiate dalle emittenti con impianti ubicati in uno stesso sito con un sistema di antenne di identiche caratteristiche tecnico-operative».

3.1000/79

BALDINI, DE CORATO

Al comma 7, dopo le parole: «dell'area di servizio e del bacino», aggiungere il seguente periodo: «in quanto aventi la stessa ubicazione e le stesse caratteristiche tecniche operative subiscono una identica situazione interferenziale».

3.1000/80

FOLLONI, FIRRARELLO, BOSI

Al comma 7, sostituire il periodo: «L'Autorità assegna, anche in via provvisoria, tali frequenze ai destinatari di concessioni o autorizzazioni radiotelevisive in ambito nazionale che hanno un grado di copertura della popolazione inferiore al 90 per cento», con il seguente: «L'Autorità assegna, anche in via provvisoria, tali frequenze ai destinatari di concessioni o autorizzazioni radiotelevisive in ambito nazionale e locale che hanno un grado di copertura della popolazione inferiore al 90 per cento di quella residente nel territorio ricevuto in concessione o autorizzazione».

3.1000/81

FOLLONI, FIRRARELLO, BOSI

Al comma 7, sostituire il periodo: «L'autorità assegna, anche in via provvisoria, tale frequenze ai destinatari di concessioni radiotelevisive in ambito nazionale che hanno un grado di copertura della popolazione inferiore al 90 per cento» con il seguente: «L'Autorità assegna, anche in via provvisoria, tale frequenze ai destinatari di concessioni o autorizzazioni radiotelevisive in ambito nazionale e locale che hanno un grado di copertura della popolazione inferiore al 90 per cento di quella residente nel territorio ricevuto in concessione o autorizzazione».

3.1000/82

FALOMI

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «anche in via provvisoria, tali frequenze» con le seguenti: «in via prioritaria tali frequenze ai soggetti titolari di concessione comunitaria e in via provvisoria assegna le stesse».

3.1000/83

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 7, dopo le parole: «in ambito nazionale» inserire le seguenti: «e locale».

3.1000/84

BALDINI, DE CORATO

Al comma 7, secondo periodo, sopprimere la parola: «inferiore».

3.1000/85

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 7, secondo periodo, sostituire la parola: «inferiore» con la seguente: «pari».

3.1000/86

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 7, alla fine del secondo periodo, sopprimere le parole: «, ad esclusione di quelli che trasmettono in forma codificata».

3.1000/87

BOSI, FIRRARELLO

Al comma 7, sopprimere le parole da: «fino alla costituzione dell'Autorità» fino alla fine del comma.

3.1000/88

BALDINI, DE CORATO

Al comma 7, ultimo periodo, dopo la parola: «Autorità», aggiungere le seguenti: «sentite le competenti commissioni parlamentari».

3.1000/89

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Per i destinatari di concessioni nazionali comunitarie di radiodiffusione sonora che non coprono il 50 per cento della popolazione, sono previsti incentivi e agevolazioni statali a fondo perduto pari al 50 per cento del costo di realizzazione degli investimenti, per il restante 50 per cento è previsto un tasso agevolato non superiore al 3 per cento annuo. La stessa disposizione si applica ai titolari di radio comunitarie con concessione locale».

3.1000/90

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Per i titolari di radio comunitarie con concessione locale sono previsti incentivi e agevolazioni statali a fondo perduto pari al 50 per cento del costo di realizzazione degli investimenti, per il restante 50 per cento è previsto un tasso agevolato non superiore al 3 per cento annuo».

3.1000/91

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Per i destinatari di concessioni nazionali comunitarie di radiodiffusione sonora è previsto un grado di copertura di almeno il 50 per cento della popolazione».

3.1000/92

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Per i destinatari da concessioni nazionali comunitarie di radiodiffusione sonora che non coprono il 50 per cento della popolazione, sono previsti incentivi e agevolazioni statali a fondo perduto pari al 50 per cento del costo di realizzazione degli investimenti, per il restante 50 per cento è previsto un tasso agevolato non superiore al 3 per cento annuo».

3.1000/93

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Per i destinatari di concessioni nazionali comunitarie di radiodiffusione sonora è previsto un grado di copertura di almeno il 50 per cento della popolazione. Per i destinatari di concessioni nazionali comunitarie di radiodiffusione sonora che non coprono il 50 per cento della popolazione, sono previsti incentivi e agevolazioni statali a fondo perduto pari al 50 per cento del costo di realizzazione degli investimenti, per il restante 50 per cento è previsto un tasso agevolato non superiore al 3 per cento annuo».

3.1000/94

CASTELLI, PERUZZOTTI

Sostituire il comma 8, con il seguente:

«8. Le disposizioni riguardanti i limiti alla raccolta di risorse economiche di cui alla presente legge si applicano dal 30 aprile 1998. Entro la stessa data, la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è tenuta a presentare alla Commissione di vigilanza RAI un piano per una ristrutturazione che consenta, pur nell'ambito dell'unitarietà del servizio pubblico, di trasformare una delle sue reti televisive in una emittente che non può avvalersi di risorse pubblicitarie. A tale emittente non si applicano i limiti previsti dall'articolo 2, commi 6 e 8. La Commissione di vigilanza RAI, valutato il piano di ristrutturazione, indica il termine entro cui deve essere istituita l'emittente di cui al presente comma, contestualmente all'indicazione del termine di cui al comma 6».

3.1000/95 DE CORATO, BALDINI, BORNACIN, RAGNO, MEDURI, BOSI

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: «dal 30 aprile 1998» con le parole: «a partire dal 13 agosto 1998»; indi sopprimere dalle parole: «entro la stessa data» fino alla fine del comma.

3.1000/96 BALDINI, BOSI, DE CORATO, FIRRARELLO, TERRACINI, LAURO, RAGNO, BORNACIN, MEDURI

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: «30 aprile 1998» con le parole: «31 luglio 1997».

3.1000/97 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: «30 aprile 1998» con le parole: «30 giugno 1997».

3.1000/98 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: «30 aprile 1998» con le parole: «31 maggio 1997».

3.1000/99 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: «un piano» aggiungere le seguenti: «editoriale che preveda palinsesti culturali e politici ed un piano».

3.1000/100 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 8, dopo le parole: «di trasformare una delle sue reti in una emittente» aggiungere le seguenti: «gestita da un autonomo soggetto di servizio pubblico, costituito con la partecipazione di vari soggetti pubblici e privati, che usufruisca di almeno metà del canone, e».

3.1000/101

SEMENZATO

Al comma 8, sopprimere il terzo periodo.

3.1000/102

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 8, sostituire l'ultimo periodo, con il seguente: «La commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, valutato il piano editoriale ed il piano di ristrutturazione, indica all'Autorità il termine entro cui deve essere istituita l'emittente di cui al presente comma».

3.1000/103

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 8, sostituire l'ultimo periodo, con il seguente: «L'Autorità, sentite le competenti commissioni parlamentari, valuta il piano di ristrutturazione ed indica nel termine di 60 giorni, il termine entro il quale deve essere istituita l'emittente di cui al presente comma».

3.1000/104

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 8, ultimo periodo, sopprimere le parole: «contestualmente all'indicazione del termine di cui al comma 6».

3.1000/105

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. In conformità alla privatizzazione parziale del capitale della società concessionaria del servizio pubblico ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1995, n. 315, a seguito del referendum dell'11 giugno 1995, una parte delle quote della società concessionaria vengono collocate sul mercato. Entro il 31 luglio 1998, una delle emittenti della concessionaria stessa è articolata in più società a valenza territoriale di ampie dimensioni, le cui quote vengono collocate sul mercato».

3.1000/106

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. L'esercizio del servizio pubblico radiotelevisivo può essere affidato solo alle imprese europee che siano in grado di coprire il territorio confederale italiano per almeno il 95 per cento della sua popolazione. Le gare di appalto, per l'acquisizione del servizio, potranno essere svolte per periodi biennali, secondo norme di attuazione da stabilirsi in sede parlamentare con apposito disegno di legge. Le gare di appalto e le aggiudicazioni delle relative concessioni, potranno riferirsi alle singole reti, od anche al loro insieme, fatto salvo per le reti federali che comunque non potranno mai essere affidate al concessionario che detiene più di una rete confederale. Al fine di evitare posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo, le imprese che detengono già il 25 per cento delle reti nazionali sono precluse a tali affidamenti».

3.1000/107

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il Consiglio di amministrazione della Rai è composto di nove membri, di cui quattro scelti tra persone che siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche nel settore della comunicazione, due dei quali eletti dal Senato della Repubblica e due dalla Camera dei deputati, tre nominati dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, sulla base di una equa rappresentanza delle diverse aree geografiche del Paese, uno eletto dall'assemblea degli azionisti e uno eletto dai dipendenti della stessa società. Il consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo dura in carica tre anni ed elegge al suo interno un presidente. I componenti del consiglio di amministrazione alla scadenza del proprio mandato non possono essere riconfermati e per tutta la durata dell'incarico non possono ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo, del Parlamento nazionale, dei consigli regionali, provinciali e dei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti nonchè tenere, a pena di decadenza, rapporti di interesse o di lavoro con imprese o società pubbliche o private interessate all'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva e concorrenti della concessionaria».

3.1000/108

CASTELLI, PERUZZOTTI

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. I soggetti concessionari ed autorizzati che effettuino diffusione radiotelevisiva via satellite diretta ad utenza originata dal territorio nazionale, compresa quella in forma codificata, sono tenuti a darne preventiva comunicazione all'Autorità ovvero, fino alla sua costituzione, al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, indicando le caratteristiche tecnico-operative di detta diffusione».

3.1000/109

BALDINI, DE CORATO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Nessun soggetto può essere destinatario di più di una concessione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale per la trasmissione di programmi in forma codificata. I soggetti legittimamente esercenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge più reti televisive in ambito nazionale in forma codificata devono, dal 28 agosto 1997, trasmettere esclusivamente via cavo o via satellite i programmi irradiati da una delle reti. Limitatamente a due reti è consentita da parte degli stessi soggetti la prosecuzione dell'esercizio fino al 30 aprile 1998. La rete eccedente il limite di cui al presente comma può essere esercitata in via transitoria, successivamente alla data del 30 aprile 1998, alle stesse condizioni e nei termini previsti dai commi 5 e 6. L'Autorità adotta un apposito regolamento che disciplina le trasmissioni in codice su frequenze terrestri».

3.1000/110

FALOMI

Al comma 11, sopprimere le parole: «in particolare».

3.1000/111

CASTELLI, PERUZZOTTI

Sopprimere il comma 12.

3.1000/112

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli immobili, situati nei centri storici, composti da più unità abitative ovvero i gruppi di immobili costituiti in consorzi o condominio si avvalgono esclusivamente di antenne collettive per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive via satellite. È consentita ai proprietari di gruppi immobiliari residenziali o commerciali la realizzazione di reti per la distribuzione nelle proprie unità immobiliari delle trasmissioni radiotelevisive via satellite ricevute mediante antenna collettiva».

3.1000/113

SEMENZATO

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. L'Autorità sottopone a revisione la vigente concessione, con annesse convenzioni, rilasciata alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per assicurarne la coerenza con i provvedimenti assentiti in virtù della presente legge».

3.1000/114

BALDINI, BOSI, DE CORATO, FIRRARELLO, TERRACINI, LAURO, RAGNO, BORNACIN, MEDURI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Vengono introdotti i seguenti provvedimenti urgenti per il settore:

a) sono abrogati l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255 ed il comma 11 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;

b) all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996 n. 650, dopo le parole «tra concessionari in ambito locale e tra questi e i concessionari nazionali» aggiungere le parole «e tra questi ultimi tra loro»;

c) all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996 n. 650, dopo le parole «le acquisizioni», aggiungere le seguenti: «mediante conferimento ovvero cessione»;

d) il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni autorizza attraverso i propri ispettorati territoriali, entro trenta giorni dalla relativa richiesta, le modifiche degli impianti delle imprese di radiodiffusione sonora e televisiva concessionarie, in ipotesi di trasferimento di sede dell'impresa o di uno o più degli impianti di diffusione o di collegamento della stessa, nonchè in ipotesi di esigenze di compatibilizzazione radioelettrica per risolvere situazioni interferenziali tra concessionari privati ovvero tra concessionari privati e servizi pubblici, nonchè ogni altra modifica attinente parametri radioelettrici degli impianti;

e) qualora si rendesse necessario un periodo di sperimentazione delle modifiche tecniche richieste il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, nello stesso termine di cui alla lettera d), può rilasciare, per un periodo di sessanta giorni, autorizzazioni finalizzate alla suddetta sperimentazione, in caso di esito favorevole della sperimentazione, al termine della stessa, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, attraverso gli ispettorati territoriali rilascia l'autorizzazione definitiva alla modifica richiesta;

f) qualora non venga provveduto ai sensi della lettera d) o della lettera e) entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della richiesta di autorizzazione, la stessa si intenderà accolta;

g) a seguito delle autorizzazioni definitive di cui alle lettere d) e e), conseguite anche ai sensi del comma 6, il Ministro delle Poste e delle telecomunicazioni provvederà alle necessarie modifiche degli allegati tecnici al decreto di concessione;

h) le situazioni interferenziali tra concessionari privati e concessionari pubblici dovranno essere risolte attraverso una procedura di compatibilizzazione tra gli impianti interessati che permetta agli stessi di coesistere e di irradiare nelle aree già in precedenza servite;

i) l'articolo 6, comma 2 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422 è soppresso. All'articolo 1, comma 3-ter del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre

1992, n. 482, il periodo compreso tra le parole «sono altresì consentiti» e le parole «obblighi di legge» viene soppresso;

l) all'articolo 1, comma 16 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545 convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, viene aggiunto il seguente periodo: «a tal fine il soggetto che ha operato il trasferimento comunicherà all'ispettorato territoriale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni territorialmente competente l'attivazione dei nuovi impianti di collegamento entro 24 ore dell'attivazione degli stessi»;

m) all'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545 convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, viene aggiunto il seguente periodo: «Le norme di cui all'articolo 4 della legge 6 agosto 1990 n. 223 si applicano anche alle concessioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, nonché alle concessioni di cui all'articolo 1, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, a condizione che i titolari delle suddette concessioni ne chiedano l'applicazione. In assenza dei piani di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive e dei piani territoriali di coordinamento si farà riferimento alle aree ove sono ubicati gli impianti di diffusione e di collegamento indicati negli atti di concessione»;

n) le imprese di radiodiffusione sonora o televisiva operanti in ambito locale possono effettuare collegamenti in diretta sia attraverso ponti mobili, sia attraverso collegamenti temporanei in occasione di avvenimenti di cronaca, politica, spettacolo, cultura, sport, attualità;

o) all'articolo 31, comma 1 della legge 6 agosto 1990, n. 223 sostituire le parole «escluso il comma 10» con le seguenti: «esclusi i commi 9-bis e 10»;

p) all'articolo 31, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223 sostituire le parole «dei divieti di cui all'articolo 8, comma 10 e di cui» con le parole «dei divieti di cui all'articolo 8, commi 9-bis e 10 e di cui»;

q) è abrogato l'articolo 37, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, limitatamente alla lettera a);

r) in ipotesi di variazione dell'orario in cui si intende trasmettere in contemporanea da parte di soggetti già titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è sufficiente darne comunicazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

s) le domande di autorizzazione per la trasmissione di programmi in contemporanea si intendono accolte qualora non vengano respinte dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni entro trenta giorni dalla loro presentazione;

t) le imprese titolari di concessione per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale possono ottenere l'autorizzazione a diffondere i propri programmi anche attraverso più messe in onda, ubicate in luoghi diversi;

u) ai fini dell'applicazione degli articoli 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e dell'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323 convertito dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, per trasmissioni quotidiane si intendono quelle effettuate nel limite orario previsto dalle suddette disposizioni, con frequenza non inferiore a cinque giorni alla settimana o, in alternativa, a centoventi giorni al semestre;

v) le concessionarie di emittenti radiotelevisive possono, durante la diffusione di programmi e sulle stesse frequenze assegnate in concessione, trasmettere messaggi e dati finalizzati a fornire servizi all'utenza. Di conseguenza le stesse concessionarie possono effettuare trasmissioni televisive di tipo televisivo (teletex) nonché emissioni di tipo videotel (videotex);

z) per le utenze previste al secondo comma dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1981 n. 416 e per quelle relative ai telefoni cellulari, alla fornitura di energia elettrica per gli impianti di diffusione, di trasmissione, di ripetizione, di collegamento, e di supporto comunque all'attività svolta dall'emittente l'ammissione alle riduzioni tariffarie con la conseguente compensazione sarà effettuata dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri a conferma di quanto indicato nella domanda di provvidenze presentata dalla emittente radiofonica o televisiva con l'indicazione della intestazione dei contratti, il numero delle utenze e la localizzazione delle stesse, con la dimostrazione, nel caso di intestazione dei contratti a soggetti diversi dall'emittente degli oneri di spesa effettivamente a carico dell'emittente. La documentazione di spesa dovrà consistere in bollette o in fatture intestate all'emittente richiedente dalle quali risulti l'assolvimento degli obblighi di pagamento dell'IVA».

3.1000/115

BALDINI, DE CORATO

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«13. Vengono introdotti i seguenti provvedimenti urgenti per il settore:

a) è abrogato l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentite le associazioni nazionali di categoria delle imprese radiotelevisive, detta con proprio decreto i criteri cui le amministrazioni e gli enti di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223 e successive modificazioni, devono attenersi per dare attuazione alle disposizioni di cui allo stesso comma 1 dell'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223 e successive modificazioni;

b) all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996 n. 650, dopo le parole «tra concessionari in ambito locale e tra questi e i concessionari nazionali» aggiungere le parole «e tra questi ultimi tra loro»;

c) all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996 n. 650, dopo le parole «le acquisizioni», aggiungere le seguenti: «mediante conferimento ovvero cessione»;

d) il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni autorizza attraverso i propri ispettorati territoriali, entro trenta giorni dalla relativa richiesta, le modifiche degli impianti delle imprese di radiodiffusione sonora e televisiva concessionarie, in ipotesi di trasferimento di sede dell'impresa o di uno o più degli impianti di diffusione o di collegamento della stessa, nonché in ipotesi di esigenze di compatibilizzazione radioelettrica per risolvere situazioni interferenziali tra concessionari privati ovvero tra concessionari privati e servizi pubblici, nonché ogni altra modifica attinente parametri radioelettrici degli impianti;

e) qualora si rendesse necessario un periodo di sperimentazione delle modifiche tecniche richieste il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, nello stesso termine di cui alla lettera d), può rilasciare, per un periodo di sessanta giorni, autorizzazioni finalizzate alla suddetta sperimentazione, in caso di esito favorevole della sperimentazione, al termine della stessa, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, attraverso gli ispettorati territoriali rilascia l'autorizzazione definitiva alla modifica richiesta;

f) qualora non venga provveduto ai sensi della lettera d) o della lettera e) entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della richiesta di autorizzazione, la stessa si intenderà accolta;

g) a seguito delle autorizzazioni definitive di cui alle lettere d) e e), conseguite anche ai sensi del comma 6, il Ministro delle Poste e delle telecomunicazioni provvederà alle necessarie modifiche degli allegati tecnici al decreto di concessione;

h) le situazioni interferenziali tra concessionari privati e concessionari pubblici dovranno essere risolte attraverso una procedura di compatibilizzazione tra gli impianti interessati che permetta agli stessi di coesistere e di irradiare nelle aree già in precedenza servite;

i) l'articolo 6, comma 2 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422 è soppresso. All'articolo 1, comma 3-ter del decreto-legge 10 ottobre 1992, n. 407, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, il periodo compreso tra le parole «sono altresì consentiti» e le parole «obblighi di legge» viene soppresso;

l) all'articolo 1, comma 16 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545 convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, viene aggiunto il seguente periodo: «a tal fine il soggetto che ha operato il trasferimento comunicherà all'ispettorato territoriale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni territorialmente competente l'attivazione dei nuovi impianti di collegamento entro 24 ore dell'attivazione degli stessi»;

m) all'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545 convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, viene aggiunto il seguente periodo: «Le norme di cui all'articolo 4 della legge 6 agosto 1990 n. 223 si applicano anche alle concessioni

di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, nonché alle concessioni di cui all'articolo 1, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, a condizione che i titolari delle suddette concessioni ne chiedano l'applicazione. In assenza dei piani di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive e dei piani territoriali di coordinamento si farà riferimento alle aree ove sono ubicati gli impianti di diffusione e di collegamento indicati negli atti di concessione»;

n) le imprese di radiodiffusione sonora o televisiva operanti in ambito locale possono effettuare collegamenti in diretta sia attraverso ponti mobili, sia attraverso collegamenti temporanei in occasione di avvenimenti di cronaca, politica, spettacolo, cultura, sport, attualità;

o) all'articolo 31, comma 1 della legge 6 agosto 1990, n. 223 sostituire le parole «escluso il comma 10» con le seguenti: «esclusi i commi 9-bis e 10»;

p) all'articolo 31, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223 sostituire le parole «dei divieti di cui all'articolo 8, comma 10 e di cui» con le parole «dei divieti di cui all'articolo 8, commi 9-bis e 10 e di cui»;

q) è abrogato l'articolo 37, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, limitatamente alla lettera a);

r) in ipotesi di variazione dell'orario in cui si intende trasmettere in contemporanea da parte di soggetti già titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è sufficiente darne comunicazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

s) le domande di autorizzazione per la trasmissione di programmi in contemporanea si intendono accolte qualora non vengano respinte dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni entro trenta giorni dalla loro presentazione;

t) le imprese titolari di concessione per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale possono ottenere l'autorizzazione a diffondere i propri programmi anche attraverso più messe in onda, ubicate in luoghi diversi;

u) ai fini dell'applicazione degli articoli 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e dell'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323 convertito dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, per trasmissioni quotidiane si intendono quelle effettuate nel limite orario previsto dalle suddette disposizioni, con frequenza non inferiore a cinque giorni alla settimana o, in alternativa, a centoventi giorni al semestre;

v) le concessionarie di emittenti radiotelevisive possono, durante la diffusione di programmi e sulle stesse frequenze assegnate in concessione, trasmettere messaggi e dati finalizzati a fornire servizi all'utenza. Di conseguenza le stesse concessionarie possono effettuare trasmissioni televisive di tipo televisivo (teletex) nonché emissioni di tipo videotex (videotex);

z) per le utenze previste al secondo comma dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1981 n. 416 e per quelle relative ai telefoni cellulari, alla fornitura di energia elettrica per gli impianti di diffusione, di trasmissione, di ripetizione, di collegamento, e di supporto comunque all'attività svolta dall'emittente l'ammissione alle riduzioni tariffarie con la conseguente compensazione sarà effettuata dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri a conferma di quanto indicato nella domanda di provvidenze presentata dalla emittente radiofonica o televisiva con l'indicazione della intestazione dei contratti, il numero delle utenze e la localizzazione delle stesse, con la dimostrazione, nel caso di intestazione dei contratti a soggetti diversi dall'emittente degli oneri di spesa effettivamente a carico dell'emittente. La documentazione di spesa dovrà consistere in bollette o in fatture intestate all'emittente richiedente dalle quali risulti l'assolvimento degli obblighi di pagamento dell'IVA».

3.1000/116

FOLLONI, BOSI, FIRRARELLO

Dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:

«12-bis. Dopo l'**articolo 43** della legge 14 aprile 1975, n. 103, è aggiunto il seguente:

“Art. 43-bis.

1. L'installazione e l'esercizio di impianti ripetitori privati, destinati esclusivamente alla ricezione e trasmissione via etere simultanea ed integrale dei programmi delle concessionarie televisive in ambito nazionale, sono assoggettati a preventiva autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, il quale assegna le frequenze di funzionamento dei suddetti impianti.

2. Il richiedente deve allegare alla domanda il progetto tecnico dell'impianto.

3. L'autorizzazione è rilasciata esclusivamente ai comuni, comunità montane o ad altri enti locali o consorzi di enti locali, ed ha estensione territoriale limitata alla circoscrizione dell'ente richiedente”».

3.1000/117

FALOMI

Dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:

«12-bis. Sono consentite le acquisizioni, da parte di società di capitali, di concessionarie svolgenti attività di radiodiffusione sonora e televisiva di cui all'articolo 1 della legge n. 650 del 1996, costituite in società cooperative a responsabilità limitata».

3.1000/118

FALOMI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. L'autorità accerta la mancata osservanza, da parte della società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, degli indirizzi formulati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e delle successive modificazioni ed integrazioni, ed irroga, nell'ipotesi di inosservanza, le sanzioni previste dall'articolo 31, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, con le modalità e le procedure previste dai commi 1, 2 e 4 del medesimo articolo. Per i casi di particolare gravità sono irrogabili le sanzioni di cui ai commi 5 e 7 del medesimo articolo 31. Accerta la mancata osservanza delle norme recate dagli articoli 1, 2 e 6, comma 1, e dell'articolo 20, commi 1 e 2 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, ed irroga in tali casi le sanzioni previste dall'articolo 15, comma 1, della medesima legge, con le medesime modalità e procedure».

3.1000/119 DE CORATO, BALDINI, BORNACIN, MEDURI, RAGNO, BOSI

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 15 APRILE 1997

78ª Seduta*Presidenza del Presidente*
SCIVOLETTO

Interviene il sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali, Borroni.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(2280) Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, recante disposizioni urgenti per favorire l'occupazione

(Parere alle Commissioni 5ª e 8ª riunite. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole con osservazioni)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 9 aprile scorso.

Il senatore BUCCI dichiara che non è possibile credere agli interventi previsti dal decreto in esame, che prefigurano una serie di misure tampone senza realizzare un intervento organico che valorizzi il ruolo, a suo avviso fondamentale, svolto dalle imprese nella creazione di nuovi posti di lavoro e di nuova ricchezza, mentre lo Stato e le forze sindacali determinano solo un incremento dell'assistenzialismo. Gli interventi necessari devono invece puntare ad assicurare alle imprese condizioni di concorrenzialità nel mercato, a stimolare misure di investimento ed indirizzi innovativi, attualmente inibiti dal livello insopportabile raggiunto dalla pressione fiscale, che ha indotto molte imprese multinazionali a dismettere gli investimenti in Italia. Esprime inoltre perplessità per le previsioni dell'articolo 12 in tema di sicurezza nei cantieri, in quanto il raddoppio dei termini e il dimezzamento delle ammende ivi previsti non si configurano certo come misure degne di un paese veramente civile e comunque realizzano un intervento, che non ritiene in alcun modo condivisibile. Preannuncia pertanto un voto di astensione sul decreto.

Il senatore CUSIMANO osserva preliminarmente che il Parlamento sta affrontando la discussione del decreto, proprio nel momento in cui

sono stati resi noti i dati estremamente gravi e preoccupanti relativi al tasso di disoccupazione, che, su base nazionale, ha raggiunto il livello del 12,4 per cento: a tale dato negativo si aggiunge il *record*, rilevato dalla Banca mondiale, sulla più elevata pressione fiscale. Il decreto in esame non può, ad avviso dell'oratore, perseguire i conclamati obiettivi di incremento e sostegno dell'occupazione nei vari settori dell'attività economica, in quanto gli oltre 2.000 miliardi previsti costituiscono stanziamenti solo nominali; in realtà configurano un vero e proprio «riciclaggio» di risorse previste da autorizzazioni di spesa già in essere per problemi non ancora risolti e ciò anche in palese violazione delle procedure e delle regole delle leggi di contabilità. Pertanto va stigmatizzata una strategia che fa leva su meri *escamotages* contabili, quali il ricorso, come modalità di copertura, ad autorizzazioni di spesa che travalicano l'orizzonte temporale triennale della legge di bilancio o alla previsione di maggiori entrate fiscali fino all'anno 2001, oppure, ancora, alla sottrazione di risorse agli stanziamenti del fondo speciale già accantonati a favore del Ministero del lavoro o che determinano una riduzione del fondo per l'occupazione: si tratta di modalità di copertura finanziaria illusorie e certamente non condivisibili. Nell'esprimere pertanto sfiducia per interventi che non si tradurranno in un aumento dell'occupazione, porta ad esempio il caso del riutilizzo di fondi già stanziati in passato per l'aeroporto di Catania (che, in quanto terzo aeroporto in Italia per numero di passeggeri, necessita da tempo di interventi rilevanti di ampliamento delle strutture e di raddoppio delle piste). Preannuncia, pertanto, che, trattandosi di interventi complessivamente illusori, si asterrà.

Nessun altro chiedendo di parlare, il presidente SCIVOLETTO dichiara chiuso il dibattito.

Il relatore PIATTI, ringraziati tutti i senatori intervenuti nel dibattito, per gli apporti, anche critici, forniti alla discussione, ricorda di avere già espressamente affermato di condividere l'esigenza relativa alla individuazione di una strategia complessiva ed articolata a favore dell'occupazione, precisando che il decreto non può essere caricato di contenuti ulteriori rispetto alla finalità dichiarata di snellire le procedure e recuperare e velocizzare, anche sul piano contabile, stanziamenti da rendere effettivi. Ricordato il dibattito in corso, cui partecipano anche le forze sindacali, sulle varie strategie per l'occupazione, ritiene che oggi venga posta troppa enfasi su alcuni interventi strutturali, mentre si sottovalutano risultati, a suo avviso, di carattere ugualmente strutturale, raggiunti in tema di stabilità dei cambi, riduzione dell'inflazione e orientamento positivo degli investitori stranieri verso il Paese.

Dopo essersi soffermato su alcuni interventi legislativi di recente approvazione, (quali il provvedimento «Sabatini-Ossola», l'intervento per le subforniture, la riforma del mercato del lavoro e i patti territoriali), sottolinea, con riferimento al settore agricolo, che occorre perseguire l'opera, già avviata dall'Esecutivo, di una ulteriore diminuzione dei costi, anche fiscali, di produzione, sottolineando altresì che un ruolo altrettanto importante deve però essere giocato dalle imprese per perseguire

la sfida della competitività, sviluppando il coordinamento di filiera e le opportune sinergie economiche. Alla luce di tali considerazioni e richiamandosi alle osservazioni favorevoli già svolte con riferimento alle disposizioni di rilievo per il settore agricolo (già richiamate nella sua relazione) conferma la proposta di parere favorevole, che tenga conto dell'utile e proficua destinazione al settore agricolo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 3 (in materia di consorzi di bonifica e di irrigazione), di cui all'articolo 3, comma 9 (in materia di estensione anche ai giovani agricoltori degli interventi di cui alla legge n. 95 del 1995) e all'articolo 14, comma 3 (in materia di pesca ed acquacoltura) e comma 4 (in materia di interventi programmati nel settore agricolo e forestale); propone infine di inserire nel parere, sempre con riferimento al settore della pesca il riferimento alla opportunità di incentivare flussi turistici verso le località e le zone, in cui si svolge l'esercizio della pesca, consentendo ai turisti l'accesso ai navigli da pesca.

Dopo un ulteriore, breve intervento del senatore CUSIMANO (che fa ulteriore riferimento alle modalità di copertura finanziaria del provvedimento) ha la parola il presidente SCIVOLETTO, che propone di inserire nel parere l'osservazione circa l'opportunità di accentuare la destinazione delle risorse (già prefigurata nel decreto) a favore delle zone meridionali, ove è più grave il fenomeno della disoccupazione.

Il RELATORE dichiara di accogliere la proposta di integrazione formulata dal Presidente.

La Commissione, a maggioranza, conferisce mandato al relatore Piatti a trasmettere un parere favorevole con le osservazioni da lui proposte e con l'ulteriore integrazione proposta dal Presidente.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 15 APRILE 1997

107^a Seduta*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Pizzinato.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DA ISTITUIRE AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59 (A007 000, C11^a, 0043^o)

Il PRESIDENTE rende noto che il Presidente del Senato gli ha inviato una lettera con la quale lo informa di aver inviato all'attenzione dei Presidenti dei Gruppi parlamentari copia della lettera con la quale il 25 marzo scorso, a nome della Commissione, egli rappresentava l'auspicio che nella procedura di nomina dei componenti della Commissione parlamentare da istituire ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59, i Gruppi politici tenessero in considerazione l'opportunità di designare, tra gli altri, anche i senatori facenti parte della 11^a Commissione permanente, dai quali potrebbe venire un utile e qualificato contributo nell'esame dei rilevanti provvedimenti che il Governo si accinge ad adottare in forza della delega conferitagli dalla legge, atteso che alcuni specifici profili, come la riforma del mercato del lavoro e dei servizi all'impiego sono stati già oggetto di esame e approfondimento della Commissione che, a suo tempo, ha licenziato su tale materia un testo per l'Assemblea.

IN SEDE CONSULTIVA

(2280) Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, recante disposizioni urgenti per favorire l'occupazione

(Parere alle Commissioni 5^a e 8^a riunite. Seguito dell'esame e conclusione: parere favorevole con osservazioni).

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 9 aprile 1997.

Il relatore PELELLA dà lettura del seguente schema di parere:

«La 11ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo,

valutate le finalità del provvedimento stesso tese ad attivare, con carattere di urgenza, interventi in settori a significativa intensità occupazionale e con particolare riferimento alle aree depresse del paese;

considerate le parti dello stesso di sua più stretta pertinenza, segnatamente gli articoli 2, 3 e 12,

esprime,

per quanto di sua competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

a) laddove nell'articolo 2 del provvedimento in oggetto si fa riferimento ai contratti collettivi nazionali di lavoro appare utile riferirsi agli stessi se stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Ciò anche per coerenza con analoga formulazione utilizzata in precedenti provvedimenti legislativi;

b) si ravvisa l'opportunità di eliminare, all'articolo 3, la riduzione del 10 per cento dei trattamenti di integrazione salariale;

c) in relazione allo stesso comma 3 dell'articolo 3 si rileva che per numerosissimi lavoratori, già dipendenti da unità produttive ricadenti nelle aree ricomprese tra quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, interessate da programmi di reindustrializzazione sulla base di accordi di programma ovvero di protocolli d'intesa, sono venute a scadenza le misure di sostegno al reddito. Si propone, quindi, di concedere a tali lavoratori una proroga, per sei mesi, della indennità di mobilità;

d) si ravvisa una eccessiva entità della proroga dei termini in materia di eliminazione delle contravvenzioni accertate concernenti l'applicazione delle norme di sicurezza nei cantieri e di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494. Una rimodulazione di tali termini appare utile anche alla luce del rilievo che ha, nel quadro degli interventi di cui al presente disegno di legge, la parte degli stessi relativa ad opere pubbliche ed infrastrutture per la cui realizzazione dovranno essere determinate, nei rispettivi cantieri, condizioni di massima sicurezza per i lavoratori impegnati. Ciò in considerazione del fatto che appaiono, dai dati relativi al settore in questione, essere in aumento gli infortuni che in esso si manifestano a cominciare da quelli mortali».

Dopo brevi interventi del senatore DUVA e del presidente SMURAGLIA, il senatore BONATESTA chiede al relatore se il parere rimarrebbe favorevole qualora le osservazioni contenute nei quattro punti da lui illustrati non fossero recepite dal Governo nella versione definitiva del decreto legislativo.

Il relatore PELELLA osserva che la logica che sembra ispirare l'intervento del senatore Bonatesta condurrebbe le Commissioni parlamen-

tari, qualora fosse rigorosamente seguita, a conclusioni paradossali: ovvero, a rinunciare ai poteri di indirizzo che esse possono esercitare in sede consultiva, o, nel timore che il Governo non recepisca le osservazioni formulate, a dover sempre esprimere un parere negativo.

Il senatore MANZI manifesta perplessità, motivate in primo luogo dall'articolo 2 del provvedimento che si limita a richiamare, in materia di decontribuzione, quanto stipulato in sede di Patto di lavoro, punto sul quale la sua parte politica esprime un giudizio non positivo. Ritiene inoltre che il punto *d*) dello schema di parere illustrato dal relatore sia eccessivamente blando, poichè di fatto le imprese edili già usufruiscono di una proroga di un anno che in pratica si raddoppierebbe qualora fosse approvato l'articolo 12 del disegno di legge in esame: non si tratterebbe più di un trattamento di favore giustificabile nei suoi presupposti, ma di un vero e proprio premio attribuito a quelle aziende che non rispettano le regole, quando la direttiva comunitaria in materia di cantieri mobili è sul punto molto esplicita e restrittiva ed in vigore fin dal 1989.

Il senatore BATTAFARANO giudica positivamente lo schema di parere illustrato dal relatore poichè ritiene che esso rispecchi complessivamente i lineamenti del dibattito svoltosi in Commissione.

Il relatore PELELLA interviene nuovamente per proporre una integrazione allo schema di parere illustrato, nel senso di inserire un punto relativo alla composizione del personale delle società miste promosse dai soggetti abilitati all'attuazione dei progetti di lavori socialmente utili: il comma 4 dell'articolo 3 reca una novella del comma 21 dell'articolo 1 della legge n. 608 del 1996 di conversione del decreto-legge n. 510, proponendo nella sostanza il ripristino di quanto previsto originariamente dal decreto-legge e cioè che il personale suddetto sia costituito nella misura del 60 per cento da lavoratori già impegnati nei predetti progetti e nella misura del 20 per cento da soggetti aventi titolo ad esservi impegnati. Poichè l'aliquota del 60 per cento corrisponde ad un obiettivo a suo giudizio eccessivamente elevato e quindi di difficile attuazione, ritiene opportuno che le aliquote in questione vengano entrambe mantenute nella misura del 40 per cento attualmente in vigore, in forza della legge n. 608.

Il sottosegretario PIZZINATO condivide l'osservazione da ultimo formulata dal relatore e fa presente che egli ha mandato di presentare, nella sede opportuna, una proposta di modifica, nel senso di lasciare in vigore le aliquote previste dalla legge n. 608.

Interviene successivamente il senatore Roberto NAPOLI il quale osserva che, a distanza da un anno dalla sua costituzione, il Governo Prodi, e in particolare il Ministro del lavoro, nonostante l'impegno professato nella lotta contro la disoccupazione, soltanto ora cominciano a proporre misure auspicabilmente più incisive su quel fronte, come quella recata dall'articolo 13 che la sua parte politica aveva da tempo proposto,

anche se risultati concretamente visibili sono ancora nel dominio delle attese e delle speranze. Per quanto riguarda l'articolo 12 stigmatizza il continuo ricorso a proroghe e a rinvii dell'attuazione delle norme sanzionatorie che produce una grave situazione di incertezza del diritto, a tutto vantaggio delle imprese che non si mettono in regola in tempo utile confidando appunto nelle proroghe, e a svantaggio di quelle altre imprese che, sopportando oneri economici a volte non indifferenti, attuano la normativa in vigore. È da meravigliarsi che una tale pratica di cattivo governo venga attuato proprio nel settore dell'edilizia, che è uno dei settori a più alto rischio infortunistico. Condivide perciò quanto sostenuto dal relatore su tale punto, ribadendo anche in questa sede, e in tal senso auspica che il parere venga integrato, l'opportunità di prevedere norme premiali per favorire l'applicazione della normativa, norme che potrebbero concretizzarsi in misure di defiscalizzazione, ovvero di agevolazione in conto IVA per l'acquisto di materiale antinfortunistico.

Il presidente SMURAGLIA osserva che l'articolo 12 non propone in realtà nessuna proroga, ma rende applicabile ai cantieri temporanei o mobili quanto previsto dal decreto legislativo n. 758 del 1994, che consente agli organi di vigilanza di assegnare, a chi ha commesso un'infrazione omissiva, un termine per l'adempimento e di comminargli una ammenda, termine ed ammenda che, relativamente al settore edilizio, il provvedimento propone rispettivamente di raddoppiare e di ridurre alla metà. L'obiezione che si avanza ad una tale proposta è di concedere in pratica ai cantieri temporanei o mobili un termine di 24 mesi per l'adempimento, il che rappresenta una contraddizione in termini. Ricorda inoltre che in diverse occasioni la Commissione si è pronunciata a favore delle misure premiali, a cui ha fatto riferimento anche il senatore Napoli, anche se non va dimenticato che la parte più rilevante degli adempimenti non comporta costi immediati, ma riguarda in particolare la nomina da parte del committente, quando vi sono più cantieri, del coordinatore responsabile.

Il senatore MONTAGNINO, espresso un giudizio positivo sul complesso del provvedimento, si dichiara a favore dello schema di parere illustrato ed integrato dal relatore, nonchè delle osservazioni avanzate dal Presidente e dal senatore Napoli in materia di sicurezza.

Il senatore MUNDI dichiara di condividere a pieno le osservazioni formulate dal senatore Napoli, rilevando che esse possono ben essere espresse anche per quanto riguarda l'artigianato ed il settore industriale.

Il relatore PELELLA dichiara di accogliere le osservazioni formulate dal senatore Napoli e dal presidente Smuraglia.

Il PRESIDENTE propone pertanto di dare mandato al relatore di esprimere un parere favorevole con osservazioni, secondo lo schema

da lui inizialmente illustrato e con le integrazioni sviluppatasi nel dibattito e accolte dallo stesso relatore.

Interviene per dichiarazione di voto il senatore BONATESTA, il quale dichiara che nel momento politico del tutto particolare che si sta vivendo e caratterizzato spesso da estrema confusione e da aspettative di larghe intese e di «ribaltoni», non devono evidentemente suscitare stupore i giudizi espressi in questa sede da parte di alcuni esponenti politici dell'opposizione. Per quanto lo riguarda, egli non può che ribadire anche in questa sede, per i doveri impostigli dalla coerenza politica di fronte al proprio elettorato, il giudizio complessivamente negativo espresso dalla sua parte politica sul provvedimento in esame, che non favorirà alcun vero e stabile aumento dell'occupazione.

Prende da ultimo la parola il senatore Roberto NAPOLI il quale rileva che il suo precedente intervento è stato evidentemente equivocado; egli non può che ribadire una valutazione positiva sullo schema di parere del relatore ed annunciare pertanto il proprio voto favorevole, posto che le sue proposte integrative sono state accolte. Diverso è il giudizio politico che è chiamato a pronunciare sul provvedimento nel suo insieme, giudizio che sarà espresso nel momento e nelle sedi opportune.

Il senatore MUNDI si associa alla dichiarazione del senatore Napoli.

I senatori MANZI, CORTELLONI e ZANOLETTI annunciano la propria astensione.

Messo ai voti, viene quindi approvato il mandato al relatore ad esprimere un parere favorevole con osservazioni secondo le linee emerse dal dibattito.

IN SEDE REFERENTE

(770) SMURAGLIA: Modifiche all'articolo 51 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, concernenti i lavoratori addetti ai videoterminali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 3 aprile 1997.

Il senatore MUNDI fa presente che le norme relative all'uso di attrezzature munite di videoterminali contenute al capo VI del decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modificazioni e integrazioni sono il risultato di una lunga e complessa opera di coordinamento e mediazione realizzata nell'ambito del confronto tra il Governo e le parti sociali e costituiscono un insieme il cui equilibrio verrebbe ad essere compromesso nel caso in cui venisse variato anche uno solo degli elementi che lo compongono.

In particolare la modifica all'articolo 51, comma 1, lettera c) proposta dal disegno di legge in titolo, che si riferisce all'ambito di applicazione soggettivo della normativa in questione, rimetterebbe in discussione la scelta delle parti, confortata anche da considerazioni di carattere medico e legittimata poi dalla sentenza della Corte di giustizia di Lussemburgo del 12 dicembre 1996 che, contrariamente a quanto indicato nella relazione al disegno di legge n. 770, ha ritenuto in linea con quanto previsto nella direttiva 920/270/CEE sui videoterminali l'indirizzo fornito dal legislatore nazionale; anzi rigettando la richiesta del pretore di Torino il cui quesito in merito aveva attivato la Corte, ha ritenuto coerente l'interpretazione della direttiva comunitaria contenuta all'articolo 51, comma 1, lettera c), del decreto n. 626 del 1994. Comunque, anche a seguito delle indicazioni formulate con la sentenza cui si è fatto cenno, le questioni relative alla normativa sui videoterminali, saranno oggetto di prossimi incontri tra Governo e parti sociali per una valutazione globale dei problemi emersi nella materia. Si evidenzia, pertanto, l'inopportunità di proseguire l'esame di una iniziativa legislativa parziale, inutilmente penalizzante per le aziende e non sostenuta dall'accordo tra le parti.

Il PRESIDENTE propone quindi di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a martedì 29 aprile, alle ore 12.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(Doc. XXII, n. 17) MAGLIOCCHETTI ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle modalità di erogazione e sulle estensioni dei diritti dei fondi pensione ai cittadini appartenenti alla ex-Jugoslavia
(R162 000, C11ª, 0002ª)

(Doc. XXII, n. 18) MULAS ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui principi, sulle estensioni dei diritti e delle modalità di erogazione dei fondi pensione a cittadini appartenenti alla ex-Jugoslavia
(R162 000, C11ª, 0001ª)

(Doc. XXII, n. 29) MANFROI ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui principi, sulle estensioni dei diritti e delle modalità di erogazione di fondi pensione a cittadini appartenenti alla ex-Jugoslavia
(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)
(R162 000, C11ª, 0003ª)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 25 marzo 1997.

Il presidente SMURAGLIA comunica che il 18 marzo è stato presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge n. 3432, di iniziativa del Governo, recante disposizioni in materia di benefici pensionistici in regime internazionale. Propone pertanto che il relatore Gruosso valuti la portata delle modifiche normative proposte in tale iniziativa legislativa.

va e le conseguenze di esse in relazione al prosieguo dell'esame delle proposte in titolo.

Convieni il relatore GRUOSSO.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo di attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per il personale dipendente dall'Ente nazionale Assistenza al volo (ENAV) (n. 83)

(Parere al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 3, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1996, n. 417. Rinvio dell'esame).
(R139 b00, C11ª, 0015°)

Non essendovi iscritti a parlare nella seduta odierna, il PRESIDENTE rinvia l'esame dello schema di decreto.

Schema di decreto legislativo di attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico, esclusivamente con le regole del sistema contributivo (n. 79)

(Parere al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 3, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1996, n. 417. Rinvio del seguito dell'esame)
(R139 b00, C11ª, 0014°)

Non essendovi iscritti a parlare nella seduta odierna, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani alle ore 15.

Schema di decreto legislativo di attuazione delle deleghe conferite dall'articolo 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall'articolo 1, commi 97, lettera g), e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (n. 80)

(Parere al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 3, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1996, n. 417. Seguito dell'esame e rinvio)
(R139 b00, C11ª, 0012°)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 3 aprile 1997.

Il relatore Michele DE LUCA riferisce sulle audizioni informali svoltesi la scorsa settimana su richiesta di alcune rappresentanze delle categorie interessate dal titolo I del provvedimento in titolo, nonchè sul contenuto di documenti e memorie inviate alla Commissione ed aventi

ad oggetto la medesima materia. In particolare, nel corso degli incontri informali è stata avanzata la proposta di ridurre a cinquantotto anni l'età pensionabile per carabinieri e finanzieri, considerata la gravosità della prestazione professionale e l'esigenza di ringiovanire gli organici. Un'altra richiesta parte invece dalla considerazione che mentre per il personale delle Forze Armate la possibilità di permanere nell'ausiliaria fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età consente il conseguimento di trattamenti pensionistici maturati al livello del coefficiente di trasformazione più elevato, le categorie il cui limite massimo di età pensionabile è fissato a sessanta anni – è il caso della Polizia di Stato e del Corpo dei Vigili del fuoco – sono proporzionalmente penalizzate per quel che riguarda la misura dei trattamenti conseguibili. A proposito di tali proposte, il relatore osserva che la prima, relativa alla riduzione dell'età pensionabile, appare in contrasto con i principi della legge di riforma previdenziale del 1995, e pertanto difficilmente recepibile; sembra fondata la richiesta delle categorie che chiedono di poter andare in pensione avvalendosi del coefficiente di trasformazione più elevato. A tale proposito, sembra comunque sconsigliabile sia l'estensione dell'istituto dell'ausiliaria a personale diverso dalle Forze Armate sia la previsione di coefficienti di trasformazione adattati alle esigenze di singole categorie; potrebbe invece essere preso in considerazione il carattere particolarmente usurante della prestazione professionale dei vigili del fuoco, mentre per la Polizia di Stato si potrebbe valutare la eventualità di attribuire periodi di contribuzione figurativa. Si tratta comunque di ipotesi che vanno ulteriormente approfondite.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C11ª, 0044ª)

Il PRESIDENTE, richiama l'attenzione sull'esigenza di concludere entro la settimana in corso l'esame degli schemi di decreto legislativo in materia previdenziale iscritti all'ordine del giorno della Commissione, tenuto conto dell'imminente scadenza del termine assegnato per l'espressione dei pareri nonché della sospensione dei lavori parlamentari prevista per la prossima settimana. A tale proposito, fa presente che per la seduta già convocata per domani, i senatori Mulas e Tapparo riferiranno, rispettivamente, sugli schemi di decreto legislativo n. 83 e n. 84.

La seduta termina alle ore 16,45.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MARTEDÌ 15 APRILE 1997

81^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CARELLA

*Interviene il Ministro della sanità Bindi.**La seduta inizia alle ore 15,15**PROCEDURE INFORMATIVE*

Seguito dell'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione del programma di soppressione delle strutture manicomiali residue e di realizzazione delle strutture alternative di assistenza psichiatrica. Audizione del Ministro della sanità (R048 000, C12^a, 0001^o)

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 9 aprile 1997, con l'audizione del Ministro della sanità.

Il presidente CARELLA, nel riepilogare le fasi dell'indagine conoscitiva, ribadisce la preoccupazione della Commissione per il fatto che numerose regioni sembrino aver presentato piani di superamento che si limitano a riprendere pedissequamente le linee-guida del Governo, unicamente allo scopo di non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge di razionalizzazione della finanza pubblica, ma senza dettare fasi e tempi puntuali per la chiusura degli ospedali e la realizzazione delle strutture alternative e senza alcuna garanzia dell'inserimento di queste in una rete territoriale di servizi.

La Commissione ha altresì accertato come rimanga tuttora irrisolto il nodo rappresentato dagli ospedali psichiatrici privati, un problema questo che ci si propone di affrontare anche con i diretti interessati in una prossima audizione.

Il ministro BINDI dichiara di aver ben volentieri aderito all'invito della Commissione di venire a riferire sullo stato del problema del superamento degli ospedali psichiatrici, pur riservandosi di integrare in una successiva audizione, dopo il prossimo 20 aprile, la sua relazione con dati che saranno forniti dalle regioni.

La preoccupazione espressa dal presidente Carella circa le caratteristiche dei piani di superamento elaborati dalle regioni è condivisa anche dal Governo. Ciò conferma l'opportunità della decisione assunta di accantonare la quota del Fondo sanitario nazionale che, a norma della legge sulla razionalizzazione della finanza pubblica, può essere trattenuta quale sanzione per le regioni inadempienti, salvo verificare a consuntivo del 1997 la validità dei piani adottati e ad assumere le conseguenti decisioni.

Per quanto manchino ancora alcuni dati che saranno essenziali per definire la relazione trimestrale, fin da ora si possono individuare talune questioni particolarmente problematiche.

In primo luogo, vi è il problema del settore privato; l'obiettivo del superamento di questi ospedali psichiatrici potrà essere raggiunto solo con gradualità, attivando idonee procedure di mobilità del personale e identificando modalità attraverso cui i privati possono trovare una nuova funzione di cooperazione all'assistenza psichiatrica nel territorio. Altra questione estremamente delicata è quella relativa agli ospedali psichiatrici giudiziari. È opinione comune dei Ministri a vario titolo coinvolti in questa materia che gli ospedali psichiatrici giudiziari rappresentino una grave anomalia; non si vede infatti come sia giustificabile, in un quadro sanitario che non prevede più l'esistenza del manicomio, mantenere siffatti istituti.

Entrambe le questioni, comunque, necessitano di tempi lunghi e non è ragionevole ritenere che possano essere risolte entro l'anno in corso.

Per quanto riguarda gli ex ospedali psichiatrici pubblici, il Governo conferma la sua fiducia nella positività e applicabilità delle linee-guida a suo tempo emanate, anche in relazione alla circolare interpretativa dello scorso 17 dicembre, che era diretta a evitarne un'applicazione distorta tanto al fine di evitare il rischio di un mero cambiamento di etichetta delle strutture manicomiali, quanto a quello di consentire dimissioni selvagge che non sarebbero certamente nell'interesse degli ospiti.

È evidente, dall'esame dei piani presentati dalle regioni, che vi è la tendenza ad interpretare tali linee-guida con elementi di flessibilità che andranno accuratamente valutati.

Il Ministro si sofferma poi brevemente sullo schema del nuovo progetto obiettivo della salute mentale, inteso a qualificare i servizi psichiatrici territoriali nell'ambito dei livelli minimi di assistenza; il progetto peraltro è attualmente al vaglio delle regioni che presenteranno le loro osservazioni.

Il Ministro, conclusivamente, ribadisce di ritenere opportuno, al fine di completare l'informazione della Commissione, avere un nuovo incontro dopo il 20 aprile e, successivamente, ritornare in Commissione per esaminare il progetto obiettivo per la salute mentale.

Sulle comunicazioni del Ministro si apre un dibattito.

La senatrice DANIELE GALDI, nel ringraziare il Ministro anche per la disponibilità dimostrata a ritornare in Commissione, osserva che dall'indagine conoscitiva, e in particolare dai sopralluoghi svolti dalla

Commissione, è emersa un'immagine complessa e contraddittoria della realtà psichiatrica italiana, ma anche la consapevolezza che il termine imposto dalla legge n. 724 del 1994 e confermato dalla legge n. 662 del 1996, e le stesse indagini conoscitive del Senato e della Camera, abbiano contribuito a creare un'occasione importante per l'intero mondo dell'assistenza psichiatrica di confrontarsi con la realtà della tutela della salute mentale e con la necessità di dare una più concreta, completa e generale applicazione al sistema di assistenza fondato sulla legge n. 180 del 1978.

L'indagine conoscitiva, se ha confermato la gravità delle carenze che si riscontrano in molte parti d'Italia nel campo dell'igiene mentale, ha peraltro posto in luce che la situazione del settore non è certamente quel disastro generalizzato che spesso un'informazione sommaria e superficiale tende a presentare; vi è infatti un'esperienza di servizio territoriale che è ormai consolidata in molte parti d'Italia, che ha potuto dare luogo a ripensamenti critici dei modelli in un primo tempo adottati. Si pensi all'esperienza del Centro di igiene mentale di Trieste, che è stato corredato di un certo numero di posti letto, in modo da consentire brevi ricoveri diretti a prevenire l'insorgere di crisi acute di competenza del servizio psichiatrico di diagnosi e cura.

È comunque emersa la necessità di rivedere alcuni criteri organizzativi; si pensi in particolare alla necessità di riparametrare, per le zone montane o comunque a più scarsa densità di popolazione, i bacini di utenza dei centri di igiene mentale, dal momento che diventa difficile svolgere un'assistenza territorializzata se l'area geografica di riferimento è troppo vasta.

La Commissione ha convenuto inoltre sulla considerazione che un reale spostamento del baricentro dell'assistenza psichiatrica dalle istituzioni chiuse al territorio implica la realizzazione di alcune condizioni: in primo luogo è necessario, nell'ambito della programmazione sanitaria regionale, che all'assistenza psichiatrica siano assicurate risorse certe e vincolate. In secondo luogo è essenziale curare l'aggiornamento del personale, che significa in primo luogo riconversione dall'istituzione al territorio del modo di lavorare degli psichiatri e degli altri soggetti operanti nel campo dell'igiene mentale, ma anche aggiornamento di tutti gli altri soggetti, in primo luogo dei medici di medicina generale, che devono essere in grado di riconoscere un problema di salute mentale, di prestare assistenza al paziente e di fare da tramite con le istituzioni specializzate.

In terzo luogo è indispensabile che le regioni coinvolgano gli enti locali nei loro programmi di salute mentale; se infatti è auspicabile che le strutture di assistenza intermedie sorgano all'interno delle comunità locali e non si trasformino in nuovi manicomi di più ridotte dimensioni, è necessario che i comuni si impegnino non solo per il reperimento degli alloggi, ma anche per un'opera di crescita culturale della comunità che consenta, come avviene ad esempio a Trieste, di superare le resistenze dei condomini altrove verificatesi, alle allocazioni di case-famiglia o di altre strutture analoghe.

La senatrice Daniele Galdi conclude auspicando che, similmente a quanto avviene in materia di lotta alle tossicodipendenze, sia prevista in

via permanente un sede di confronto fra tutti gli operatori impegnati nella salute mentale che consenta di comunicare le rispettive esperienze e favorisca il progressivo affinamento degli strumenti per la realizzazione di un'assistenza psichiatrica sempre più idonea a favorire la cura e il reinserimento sociale dei malati. Ella propone pertanto l'istituzione di consulte regionali sulla salute mentale e di una conferenza nazionale con frequenza almeno triennale.

Il senatore CAMERINI rileva che l'indagine conoscitiva ha messo in luce la necessità di una verifica periodica, analitica e continua di quanto viene realizzato in Italia nel campo della salute mentale e ciò soprattutto in considerazione delle grandi differenze che si riscontrano non solo tra le varie regioni, ma anche all'interno delle stesse realtà regionali: si pensi al caso del Friuli Venezia Giulia dove accanto alla realtà di Trieste, che ha da tempo superato l'ospedale psichiatrico e realizzato l'assistenza territoriale, vi è quella di Udine dove l'ospedale psichiatrico è stato finora una realtà tutt'altro che marginale.

Il senatore Camerini condivide quanto affermato dal Ministro circa l'incongruenza logica della sopravvivenza dell'ospedale psichiatrico giudiziario. È peraltro anche vero che il suo superamento implica soluzioni adeguate alla particolarità di un'istituzione che si presenta come alternativa alla reclusione.

Nel sottolineare poi la necessità di garantire la localizzazione delle strutture intermedie di assistenza psichiatrica all'interno delle comunità, egli fa presente che è anche necessario allargare l'area dei soggetti coinvolti nell'assistenza psichiatrica sul territorio, in particolare per quanto riguarda il rapporto con l'Università, che è stata fino ad oggi deplorabilmente latitante su tale questione.

Un altro problema che a suo parere va affrontato, è quello di una corretta impostazione della tutela della salute mentale nell'età evolutiva, che eviti quei fenomeni di psichiatrizzazione precoce del disagio adolescenziale che finiscono spesso per risultare controproducenti ai fini di una corretta formazione della personalità.

Il senatore TOMASSINI rileva come dalla relazione del Ministro siano emersi elementi che giustificano i dubbi a suo tempo espressi da Forza Italia circa la decisione di confermare nella legge n. 662 dello scorso anno il termine di chiusura degli ospedali psichiatrici, così da rendere forse più difficile un processo di dimissioni ordinato e terapeuticamente corretto.

Egli fa quindi presente come dall'indagine conoscitiva, se certamente sono emersi quegli elementi positivi richiamati dalla senatrice Daniele Galdi, è peraltro risultato un panorama dell'assistenza psichiatrica italiana per più versi insoddisfacente; si pensi alla carenza dei centri diurni, al sostanziale fallimento dell'istituto del trattamento sanitario obbligatorio, che viene di fatto a configurarsi come una sorta di pronto soccorso inadeguato ad apprestare un minimo di cure ai soggetti psichiatrici in fase acuta; alla generalizzata carenza di posti letto nei servizi psichiatrici di diagnosi e cura; all'insufficiente attenzione prestata alla nuova cronicità; all'in-

soddisfacente funzionamento di numerosi centri di igiene mentale, che il più delle volte sembrano attendere che l'utenza si rivolga a loro piuttosto che farsi carico dell'assistenza psichiatrica su territorio.

Da tale quadro, che testimonia un'applicazione, dopo ormai vent'anni, del tutto inadeguata della legge n. 180 del 1978, emerge la necessità di un urgente chiarimento. Il Governo deve dire se ritiene che il prossimo progetto obiettivo per la salute mentale possa costituire un concreto strumento per completare l'attuazione della legge n. 180 e per rendere funzionante il sistema di assistenza psichiatrica che sulla base di questa era stato configurato, ovvero se non ritenga che sia la legge stessa, fatti salvi i contenuti radicalmente innovativi di approccio all'igiene mentale che essa ha comportato, a dover essere profondamente prevista.

Egli ritiene comunque che, come del resto è risultato evidente non solo dall'intervento del Ministro, ma anche da quello dei senatori Daniele Galdi e Camerini, sia necessaria una vigilanza attenta e puntuale sull'intero sistema dell'assistenza psichiatrica. A tal fine Forza Italia ritiene auspicabile l'istituzione di un'apposita Commissione parlamentare che abbia compiti non solo di vigilanza, ma anche di indirizzo.

Il senatore RONCONI, nel ringraziare il Ministro per la sua presenza in Commissione, osserva che sarebbe auspicabile una presenza più frequente e sollecita, anche per affrontare altri argomenti come quello dei criteri che hanno presieduto all'attuazione delle norme sull'incompatibilità.

La relazione del Ministro è stato particolarmente apprezzabile per il fatto di aver evitato quei toni trionfalistici in ordine alla conferma al 31 dicembre 1996 della data di chiusura degli ex ospedali psichiatrici che si erano potuti riscontrare negli interventi di alcuni senatori.

Il senatore Ronconi sottolinea quindi come, al di là dei gravi problemi sottesi all'attuazione di tale disposizione, dall'indagine conoscitiva e, soprattutto, dalle audizioni delle associazioni dei familiari dei pazienti psichiatrici, sia stato posto in luce in tutta la sua gravità la problematica dei nuovi malati mentali, di coloro cioè che non hanno mai conosciuto l'istituzione manicomiale, che rappresentano l'1 per cento circa della popolazione e che sono di fatto totalmente scaricati alle famiglie.

Al di là della difficoltà, richiamata dal senatore Tomassini, di organizzare in maniera efficace un sistema di intervento e di assistenza per i pazienti in fase acuta, egli ritiene necessario rivedere la normativa vigente e porsi, senza pregiudizi di sorta, il problema di assicurare un'assistenza terapeutica realmente efficace a quei malati gravi che non risultano in realtà compatibili con una vita familiare.

Il senatore MIGNONE, nell'esprimere apprezzamento per l'attenzione portata dal Ministro al problema dell'assistenza psichiatrica nell'età evolutiva, richiama la necessità di specifici interventi su altri settori delle patologie psichiatriche, quello dei giovani adulti e quello dell'età presenile, che risultano in preoccupante aumento.

Egli sottolinea poi come, soprattutto in relazione alla crescita della speranza di vita, si assista ad un incremento molto preoccupante

dei casi di morbo di Alzheimer, che presenta oggi le caratteristiche di una vera e propria malattia sociale.

Egli ritiene quindi auspicabile che il Ministero svolga uno studio epidemiologico su tale patologia, adottando se necessario un vero e proprio progetto obiettivo per il suo contenimento e la sua cura.

Il senatore BRUNI, pur ringraziando il Ministro per il suo intervento, richiama la necessità di una sua maggiore presenza in Commissione; è infatti necessario che ella si confronti con il Parlamento su talune scelte del Governo che appaiono estremamente discutibili, in particolare in materia di attuazione delle norme della legge di razionalizzazione della finanza pubblica concernenti le incompatibilità dei dipendenti del Servizio sanitario nazionale, scelte che appaiono foriere non solo di gravi frustrazioni per i professionisti, ma soprattutto di un generale peggioramento dell'assistenza ai cittadini.

Anche in materia di assistenza psichiatrica, il senatore Bruni sottolinea come dall'indagine conoscitiva siano stati posti in luce fenomeni molto preoccupanti, dallo spreco di risorse pubbliche utilizzate, come è avvenuto in Lombardia, per potenziare strutture destinate a chiudere, al mancato inserimento tra i farmaci di fascia a) di prodotti essenziali per la cura di gravi patologie psichiatriche.

Il senatore MONTELEONE, nel ringraziare il Ministro per la sua partecipazione alla seduta odierna, ritiene che la sua scarsa partecipazione alle attività della Commissione, lamentata da molti colleghi, possa essere stata in molti casi determinata, come è avvenuto per il disegno di legge sulla manifestazione di volontà per i trapianti, dal desiderio di lasciare che la questione fosse seguita da Sottosegretari che, per la loro precedente esperienza, avevano una particolare conoscenza di tali questioni.

Egli concorda con quanto affermato dai senatori Tomassini e Ronconi circa il fatto che la stessa relazione del Ministro abbia posto in luce elementi di preoccupazione tali da giustificare la posizione, a suo tempo assunta dalle opposizioni, di evitare un'accelerazione indebita del programma di chiusura degli istituti manicomiali.

Nel sottolineare l'urgenza di una soluzione dei problemi relativi alla riqualificazione del personale degli ex ospedali psichiatrici e alla gestione del loro patrimonio immobiliare, il senatore Monteleone richiama l'opportunità che le problematiche relative al superamento degli ospedali psichiatrici privati vengano affrontate in modo da non disperdere il grande patrimonio di professionalità di molte di queste istituzioni, come la Commissione ha potuto verificare ad esempio nella visita al Fatebenefratelli di Cernusco sul Naviglio.

Il ministro BINDI respinge in primo luogo le critiche che sono state portate da alcuni senatori alla sua scarsa presenza in Commissione.

Ella fa presente di aver delegato in via ordinaria i Sottosegretari a seguire i lavori parlamentari, nella convinzione che tale scelta garantisca una maggiore efficienza del lavoro dell'Esecutivo. Ella si è pertanto detta pienamente disponibile a partecipare ai lavori della Commissione

ogni volta che questa lo richieda, ovvero ogni volta che ella stessa ritenga indispensabile la sua presenza.

Sulla questione dei trapianti, del resto, ella ha assicurato la sua partecipazione al dibattito, prima dell'elaborazione del testo unificato, sul tema dell'organizzazione, mentre ha ritenuto che il disegno di legge sulla manifestazione di volontà sia una questione di squisito valore etico, sottratta tanto a logiche di maggioranza e minoranza quanto ad un programma di Governo, da lasciare alla piena autonomia del legislatore.

Il ministro Bindi osserva quindi, in relazione al decreto sulle incompatibilità, come le critiche siano ingenerose nel metodo e nel merito. Sotto il primo profilo, infatti, ella fa presente come per tale decreto non fosse richiesto, a differenza ad esempio di quanto previsto per il decreto sull'attribuzione delle idoneità primarie, un previo parere parlamentare mentre, per quanto riguarda il merito, ella sottolinea che il decreto di attuazione è stato adottato nel più scrupoloso rispetto della norma legislativa e che reca criteri tali da applicare le norme sull'incompatibilità nella maniera quanto più è possibile concertata e graduale.

Per quanto riguarda poi le questioni sollevate in merito all'assistenza psichiatrica, il Ministro, riservandosi di approfondire la questione in sede di esame del progetto obiettivo da parte della Commissione, osserva che nello schema predisposto dal Governo si è inteso soprattutto conseguire il risultato di conferire reale operatività all'assistenza territoriale: è, ad esempio, previsto che i centri di igiene mentale funzionino nelle 24 ore, si è inteso garantire la finalizzazione all'assistenza psichiatrica di risorse vincolate del Fondo sanitario nazionale, si è voluto integrare il Progetto obiettivo nell'ambito del piano sanitario nazionale, così da inserire l'assistenza psichiatrica territoriale tra i livelli minimi di assistenza uniforme; si è inteso risolvere il problema dell'integrazione socio-sanitaria, che è anche un problema di corretta ripartizione degli oneri e delle responsabilità.

Il presidente CARELLA ringrazia il Ministro, dichiarandone conclusa l'audizione, e rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente CARELLA comunica che la Presidenza del Senato ha autorizzato il trasferimento alla sede deliberante del disegno di legge n. 847, in materia di prevenzione della cecità, già assegnato a questa commissione in sede referente. L'ordine del giorno della seduta già convocata per le ore 15 di domani, 16 aprile 1997, è integrato con la discussione del disegno di legge n. 847.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,35.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MARTEDÌ 15 APRILE 1997

94^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GIOVANELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali Bordon.

Interviene, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, il dott. Giuseppe Proietti, dirigente dell'ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici del Ministero per i beni culturali e ambientali.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, C13^a, 0009^o)

Il presidente GIOVANELLI fa presente che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, quarto comma, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo per lo svolgimento dell'audizione all'ordine del giorno. Avverte che, in previsione di tale richiesta, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso. La Commissione aderisce alla richiesta anzidetta e conseguentemente viene adottata detta forma di pubblicità.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del rappresentante del Ministero per i beni culturali e ambientali, in relazione ai disegni di legge nn. 64, 149 e 422

(R047 000, C13^a, 0003^o)

Il sottosegretario BORDON ricorda prioritariamente la ricaduta ambientale dei vincoli posti dalle leggi «Bottai» e «Galasso», che ricoprono oramai il 48 per cento del territorio nazionale e comportano una concertazione con il Ministero dell'ambiente laddove riguardino territori in-

teressati da opere soggette a valutazione di impatto ambientale. La materia vede le regioni compartecipi delle funzioni inerenti al governo del territorio, ma occorre mantenere separata tale competenza programmatrice da quella di tutela: un riordino della questione potrebbe comportare l'apprestamento per l'utenza di uno «sportello unico» per tutte le autorizzazioni; deferire però alle autonomie locali un apposito livello di tutela non soltanto attenterebbe al principio di uniformità di trattamento tra diverse parti del territorio nazionale, ma rischierebbe di affidare delicate questioni di salvaguardia ambientale ad un organo elettivo troppo vicino agli interessi in gioco.

Il processo di adempimento della «legge Galasso», mediante la redazione in via surrogatoria dei piani paesistici di competenza regionale, si fermerebbe dinanzi alla possibilità per le regioni di modificare nuovamente gli atti così emanati dal Ministero: piuttosto che creare un doppio livello di tutela, sarebbe invece opportuno rendere tutti i livelli amministrativi compartecipi della questione mediante una sede di codecisione per lo Stato, le regioni e le autonomie locali. Concorda infine sulla necessità di anticipare il momento della verifica, in quanto un controllo posteriore comporta la possibilità di frustrare procedure onerose con l'apposizione di un vincolo che si sarebbe potuto evitare partecipando alla decisione iniziale.

Ha quindi la parola il dottor Proietti, dirigente dell'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesistici del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Il dottor PROIETTI dichiara che il Ministero guarda con favore a procedure semplificate ed interlocutori certi in materia di valutazione di impatto ambientale: rendere il Ministero dell'ambiente referente unico di tutti i soggetti pubblici e privati consentirebbe di superare l'attuale regime della doppia richiesta, rivolta sia al Dicastero dell'ambiente che a quello dei beni ambientali. All'interno della procedura, però, non si può omettere di ascoltare il soggetto deputato alla salvaguardia paesaggistica, visto che il Ministero per i beni culturali e ambientali si occupa di quel contenitore delle testimonianze storiche del Paese (tutelato dall'articolo 9 della Costituzione) che è rappresentato dal paesaggio antropizzato.

Salvare le competenze del Ministero per i beni culturali e ambientali non basta, se si ha l'opportunità di superare l'attuale separatezza di procedimenti istruttori tra i Ministeri dell'ambiente e dei beni ambientali: occorre però coinvolgere l'efficace struttura decentrata di quest'ultimo Ministero, organizzata da un secolo nelle Sovrintendenze territoriali che rappresenterebbero un utile supporto alla valutazione di impatto ambientale. L'individuazione dei criteri di verifica, quando riguardano le presenze archeologiche ed i valori paesaggistici delle aree interessate dall'opera, dovrebbe non essere esclusiva competenza del Ministero dell'ambiente; neppure l'incremento da 90 a 120 giorni del termine per la conclusione della procedura appare condivisibile, essendo necessario recuperare efficacia anche sui tempi in cui si conclude l'istruttoria, prendendo esempio dall'ab-

battimento dei tempi di pronuncia delle Sovrintendenze che si sono ridotti ad una media di 38 giorni.

Quanto al doppio livello di tutela, concorda con il Sottosegretario nel sottolinearne i pericoli: a differenza della «legge Bottai» sui beni archeologici, che prescinde dagli strumenti urbanistici, la «legge Bottai» sui beni paesaggistici la «legge Bottati» e la «legge Galasso» si atteggiavano diversamente in rapporto ai soggetti titolari delle funzioni programmatiche: anzi, anche alcune funzioni di tutela sono state delegate alle regioni con il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, ed alcune regioni hanno subdelegato tali funzioni agli enti locali. Ne consegue una duplicità di competenze in capo allo stesso tipo di organi, che da un lato autorizzano modifiche territoriali e dall'altro sono competenti a controllare la compatibilità ambientale delle stesse: non può non ravvisarsi in tutto ciò un potenziale conflitto di interessi che va a discapito delle esigenze di tutela dell'ambiente.

Si apre il dibattito con interventi e quesiti da parte dei senatori.

Il senatore CAPALDI, apprezzata la disponibilità del sottosegretario Bordon in merito all'ipotesi di istituire uno «sportello unico», sottolinea la valenza di un nuovo sistema che veda un unico referente seguire l'evoluzione di un progetto fin dalla sua prima elaborazione, ma riconosce altresì che tale punto di arrivo presuppone da una parte un notevole salto di qualità culturale e, dall'altra, il superamento di tradizionali schematismi amministrativi. A suo avviso, il punto di svolta potrebbe essere rappresentato dalla considerazione della procedura di valutazione di impatto ambientale in un'ottica non più di vincolo e ostacolo bensì di accelerazione, nel senso che i progetti sottoposti a tale procedura che siano nel contempo oggetto di tutela paesaggistica possano essere sottoposti ad un unico procedimento, una volta individuato un efficace meccanismo di collegamento tra Ministero dell'ambiente e Ministero per i beni culturali e ambientali. Dichiara infine di prendere atto con favore dei dati forniti dal dottor Proietti.

Il presidente GIOVANELLI, rilevata l'importanza del ruolo svolto dal Ministero per i beni culturali e ambientali e dalle Sovrintendenze in materia di tutela paesaggistica, attività che dal punto di vista ambientale ha una valenza del tutto corrispondente a quella delle azioni di tutela e difesa dall'inquinamento, esprime l'avviso che tale competenza continui a spettare allo Stato, anche nell'ipotesi di un assetto modificato in senso federalista. Con esplicito riferimento alla valutazione di impatto ambientale, occorre comunque prendere atto dell'inopportunità di istituire nuove strutture in presenza di organismi che, diversamente articolati, potrebbero offrire grandi potenzialità riguardo all'obiettivo di tutela dell'ambiente nel suo complesso. In altri termini, l'individuazione di un referente unico sul piano della responsabilità politica a fronte di una integrazione delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente e delle Sovrintendenze potrebbe rappresentare l'esempio di una modifica strutturale idonea a consentire che la procedura di valutazione di impatto

ambientale assorba tutti i pareri e le autorizzazioni attualmente previsti. In ogni caso, la considerazione che la parte di territorio interessata alla tutela paesaggistica rappresenti ben il 48 per cento impone certamente un maggiore coordinamento del Ministero per i beni culturali e ambientali sia con gli altri Ministeri che agiscono sull'ambiente sia, a livello decentrato, con gli enti locali.

Il relatore IULIANO chiede se sia praticamente percorribile l'ipotesi di attuare uno «sportello unico» per le autorizzazioni.

Il sottosegretario BORDON nel ricordare per completezza di informazione che ogni anno vengono all'esame delle Sovrintendenze 130.000 progetti e che di essi solo l'1,6 per cento ha il diniego di nulla osta, ribadisce il proprio convincimento circa la necessità che le procedure vengano unificate a condizione che nella fase finale della decisione venga prevista la piena partecipazione del Ministero per i beni culturali e ambientali. Dichiarò infine la volontà e l'interesse di tale Dicastero a continuare la riflessione sui temi emersi nella presente audizione.

Il dottor PROIETTI, nel ricordare il caso di alcuni progetti redatti da membri esterni delle commissioni edilizie integrate che, dopo aver ottenuto l'autorizzazione comunale, non hanno avuto il nulla osta della Sovrintendenze, paventa il rischio che la polverizzazione del controllo possa preludere a fenomeni di dubbia legittimità che nei fatti vanificherebbero il controllo stesso.

Il presidente GIOVANELLI, nel dichiarare a sua volta la disponibilità a tenere un rapporto più costante con il Ministero per i beni culturali e ambientali, ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 16,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le riforme costituzionali

MARTEDÌ 15 APRILE 1997

Presidenza del Presidente
Massimo D'ALEMA

La seduta inizia alle 15,35.

Audizione del vicepresidente del CSM, del primo presidente della Corte di cassazione e del procuratore generale presso la stessa Corte, del presidente del Consiglio di Stato, del presidente e del procuratore generale della Corte dei conti, del procuratore generale militare presso la Corte di cassazione, del presidente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, dell'avvocato generale dello Stato e del presidente del Consiglio nazionale forense.
(R047 000, B67^a, 0009^o)

Massimo D'ALEMA, *Presidente*, introduce l'audizione.

Carlo Federico GROSSO, *vicepresidente del CSM*, svolge una esposizione sui temi oggetto dell'audizione.

Massimo D'ALEMA, *Presidente*, risponde ad una richiesta formulata dal professor Grosso.

Svolgono quindi esposizioni sui temi oggetto dell'audizione Vittorio SGROI, *primo presidente della Corte di cassazione*, Ferdinando ZUCCONI GALLI FONSECA, *procuratore generale presso la Corte di cassazione*, Renato LASCHENA, *presidente del Consiglio di Stato*, Giuseppe CARBONE, *presidente della Corte dei conti*, Francesco GARRI, *procuratore generale presso la Corte dei conti*, Giuseppe CALÌ, *procuratore generale militare presso la Corte di cassazione*, Michele CANTILLO, *presidente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria*, Giorgio ZAGARI, *avvocato generale dello Stato*, e Raoul CAGNANI, *presidente del Consiglio nazionale forense*.

Intervengono successivamente, ponendo domande e formulando quesiti, il senatore Agazio LOIERO (gruppo federazione cristiana democratica-CCD), il senatore Giovanni PELLEGRINO (gruppo sinistra de-

mocratica-l'Ulivo), il deputato Gustavo SELVA (gruppo alleanza nazionale), il deputato Antonio SODA (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), il senatore Stefano PASSIGLI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), il senatore Mario GRECO (gruppo forza Italia), il deputato Tiziana PARENTI (gruppo forza Italia), il senatore Francesco D'ONOFRIO (gruppo federazione cristiano democratica-CCD), il senatore Salvatore SENESE (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) e il senatore Ortensio ZECCHINO (gruppo partito popolare italiano).

Carlo Federico GROSSO, *vicepresidente del CSM*, risponde ad alcuni dei quesiti formulati.

Massimo D'ALEMA, *Presidente*, propone – e la Commissione consente – che le altre persone ascoltate rispondano per iscritto agli altri quesiti posti. Svolge quindi alcune considerazioni conclusive e dichiara infine chiusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 21,10.

COMITATO FORMA DI STATO

Presidenza del Presidente

Leopoldo ELIA

La seduta inizia alle ore 11,15.

(R050 001, B72^a, 0001^o)

In apertura di seduta, Leopoldo ELIA, *Presidente*, ricorda che nella riunione precedente si è svolta una breve discussione sui principi organizzativi della pubblica amministrazione.

Sull'ordine dei lavori interviene il senatore Francesco SERVELLO (gruppo alleanza nazionale), chiedendo chiarimenti in particolare sullo stato dell'esame delle materie del federalismo fiscale e della pubblica amministrazione, al quale fornisce chiarimenti il relatore D'ONOFRIO.

Successivamente il senatore Francesco D'ONOFRIO (gruppo federazione cristiano democratica-CCD), *relatore*, illustra uno schema di proposta recante principi relativi alle pubbliche amministrazioni (v. allegato n. 25).

Tale schema riguarda soprattutto le problematiche riferibili agli articoli 97 e 98 dell'attuale Costituzione, rimanendo nello sfondo anche i contenuti dell'articolo 95, e trae origine dalle proposte di legge costituzionale più significative al riguardo.

Si sofferma innanzitutto sulle più recenti novità organizzative nella pubblica amministrazione intesa in senso ampio, a suo avviso sintetizzabili da un lato nel diffondersi nell'ordinamento delle cosiddette autorità indipendenti, con conseguente espropriazione delle amministrazioni di tipo tradizionale, e dall'altro nella crescente parificazione tendenziale tra settore privato e comparto pubblico.

Lo schema presentato è stato redatto sulla base di una opzione a favore di un testo costituzionale contenente molteplici disposizioni sulla pubblica amministrazione, a differenza del testo vigente. Ma proprio tale molteplicità rende a suo avviso non necessario prevedere in materia alcuna riserva di legge, che introdurrebbe elementi di eccessiva rigidità per gli enti locali, alla cui auto-organizzazione amministrativa occorrerebbe lasciare sufficienti margini di discrezionalità, anche ai fini di una piena espansione del principio di sussidiarietà.

Dà quindi conto, in particolare, delle norme riguardanti il criterio della copertura amministrativa delle leggi, il superamento della previsio-

ne del pubblico concorso per l'accesso nella pubblica amministrazione, l'ipotesi di un sistema di controlli interni di gestione e il principio, che reputa essenziale, della responsabilità di ciascuna unità di personale per la produttività della sua prestazione, elemento da verificare periodicamente ai fini della retribuzione e della prosecuzione del rapporto di lavoro.

Infine, richiama l'attenzione sull'opportunità o meno di sancire in questa sede l'impugnabilità davanti alla Corte costituzionale dei regolamenti tradizionalmente definiti dalla dottrina come «indipendenti».

Si svolge quindi un primo dibattito sulla proposta del relatore.

Il senatore Ettore Antonio ROTELLI (gruppo forza Italia) – dopo aver manifestato qualche perplessità sulla competenza del Comitato forma di Stato ad affrontare la materia della pubblica amministrazione, la cui collocazione attualmente non è nel titolo V, ma nel titolo III riguardante il Governo – ritiene comunque necessario trattare separatamente le autorità amministrative indipendenti, che secondo alcune teorie dovrebbero addirittura essere collocate nella parte concernente le garanzie, mentre all'interno del suo progetto sono state previste separatamente nel nuovo articolo 99 della Costituzione, proponendo l'abolizione del CNEL ed ipotizzando altresì una serie di prescrizioni per rafforzare l'indipendenza delle autorità.

Inoltre, più che all'«indirizzo politico» di comuni, province, regioni e Stato – di cui apprezza l'ordine espositivo – sarebbe a suo giudizio preferibile riferirsi alle «politiche pubbliche» di tali soggetti istituzionali. Sarebbe stato altresì preferibile mantenere l'attuale distinzione tra le norme sull'organizzazione (articolo 97) e quelle riguardanti il personale (articolo 98) della pubblica amministrazione. Esprime poi soddisfazione per la previsione del principio del controllo interno di gestione.

Si sofferma quindi sul concetto di «fattibilità amministrativa», a suo giudizio poco preciso e non corretto, ritenendo semmai preferibile introdurre il riferimento all'«analisi preventiva degli effetti organizzativi nella pubblica amministrazione» dei provvedimenti modificativi in materia. Dichiarò poi di condividere appieno l'ipotesi di costituzionalizzare il principio della «responsabilità di ciascuna unità di personale per la produttività della sua prestazione», elemento da verificare periodicamente ai fini della retribuzione e della stessa prosecuzione del rapporto di lavoro. Inoltre, sarebbe opportuno prevedere – come da lui proposto – che la composizione degli organi preposti alla direzione del personale sia tale da garantirne l'indipendenza. Infine, al punto 6 manifesta qualche perplessità sul riferimento, che potrebbe apparire demagogico, alla nozione di «popolo» (al cui servizio esclusivo sono i pubblici impiegati): si potrebbe fare riferimento a concetti come la «società» o il «pubblico».

La senatrice Adriana PASQUALI (gruppo alleanza nazionale) si sofferma innanzitutto sulla esigenza di potenziare il ruolo e le funzioni del difensore civico, al qual fine la proposta del relatore potrebbe essere giudicata rispondente. Dopo aver sottolineato come lo Stato debba man-

tenere le sue funzioni quanto al coordinamento informativo, statistico ed informatico a livello generale, ritiene necessaria una formulazione più incisiva per quanto concerne la limitazione delle attività politiche di alcune particolari categorie del pubblico impiego ed in particolare dei magistrati.

Il deputato Michele SALVATI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) giudica ad una prima lettura apprezzabile il testo del relatore, soprattutto per le molteplici innovazioni che vi sono contenute rispetto alle norme costituzionali vigenti.

Riservandosi di intervenire più esaustivamente in un secondo tempo e limitandosi al momento a specifiche osservazioni di dettaglio, fa presente di ritenere preferibile, quanto alla *sedes materiae*, una distinzione tra i principi dell'organizzazione della pubblica amministrazione e quelli del pubblico impiego. Inoltre, giudica eccessivamente rigida la formulazione riguardante i criteri di responsabilità del personale, mentre a suo avviso andrebbe rafforzato il concetto di libertà per i vari soggetti istituzionali nella determinazione delle retribuzioni dei rispettivi dipendenti, con la facoltà o meno di avvalersi dello stesso parametro della produttività.

Inoltre, richiama l'esigenza di prevedere già in questa sede norme sulla giurisdizione amministrativa, soprattutto per quanto concerne la responsabilità dei pubblici funzionari. Per quanto riguarda il punto 7, si chiede se non sia opportuno inserire anche la categoria dei funzionari di più alta qualifica - il cui livello di operatività è immediatamente a ridosso della dimensione politica - tra quelle per le quali possono essere stabilite limitazioni ai diritti politici ed in particolare alla libertà di sciopero.

Il deputato Giulio TREMONTI (gruppo forza Italia) fa notare preliminarmente come la novità del testo del relatore consista più che altro nella costituzionalizzazione di principi sulla pubblica amministrazione già presenti a livello di legislazione ordinaria; e come in linea generale al principio tradizionale dell'imparzialità venga affiancato il criterio dell'efficienza.

Dopo aver suggerito una collocazione separata per «grandi blocchi» delle previsioni riguardanti il funzionamento e di quelle sulle correlate garanzie, richiama l'attenzione sui rischi derivanti da un eccessivo richiamo a logiche aziendalistiche, non del tutto trasferibili negli ordinamenti pubblici, anche per il pericolo di favorire discriminazioni nella progressione delle carriere dei pubblici dipendenti; così come non condivide la proposta del relatore di superare il meccanismo concorsuale per l'ingresso nella pubblica amministrazione, che potrebbe ingenerare favoritismi facilmente prevedibili. Infine, invita a riflettere sull'ipotesi di costi-tuzionalizzare la figura delle autorità amministrative indipendenti, la cui proliferazione non è stata a suo avviso opportuna, in quanto tali organi sembrano cumulare i difetti tipici del potere legislativo e quelli del potere esecutivo, nonchè sfuggire ai tradizionali meccanismi di controllo e di individuazione delle responsabilità.

Il senatore Renato Giuseppe SCHIFANI (gruppo forza Italia) manifesta innanzitutto perplessità sulla proposta di superare il principio del concorso per l'accesso al pubblico impiego, che a suo avviso andrebbe mantenuto, magari con la specificazione al suo interno del criterio di valutazione comparativa dei titoli e delle attitudini.

Dichiara poi di condividere la previsione dell'analisi dei costi di gestione della pubblica amministrazione, che dovrebbe anche riguardare le spese per le posizioni apicali nei ministeri: cita il caso del ministero di grazia e giustizia, dove sono preposti alle varie direzioni ed agli uffici soltanto magistrati, i quali come noto godono di retribuzioni più alte rispetto agli stessi dirigenti generali del comparto ministeriale. Si tratta di una prassi diffusa, che semmai sarebbe preferibile contenere in ambiti ristretti di particolare rilievo e delicatezza.

Inoltre, ritiene difficilmente conciliabile la previsione del potere sostitutivo – nell'ambito del procedimento amministrativo – con l'istituto ormai fondamentale del silenzio-assenso. Infine, quanto all'esclusione delle promozioni durante i mandati elettivi, giudica eccessivo estendere tale principio anche ai consiglieri degli enti locali.

Il deputato Gianclaudio BRESSA (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo) dichiara preliminarmente di condividere l'ipotesi di costituzionalizzare i più innovativi principi sulla pubblica amministrazione, già contenuti nella legislazione ordinaria. Tuttavia, non reputa opportuno definire tali principi con modalità troppo dettagliate, che non poche difficoltà attuative potrebbero provocare a danno degli enti locali.

Si associa poi alle preoccupazioni del deputato Tremonti circa le autorità amministrative indipendenti, soprattutto per il rischio di una caduta dei meccanismi di controllo democratico. Infine, non condivide l'ipotesi di superare la previsione di pubblico concorso per l'ingresso nella pubblica amministrazione.

Il senatore Mario RIGO (gruppo misto) si sofferma sulle tematiche organizzative poste dal nuovo assetto federale che si vuole introdurre: in particolare, proprio nelle amministrazioni locali già in passato si è spesso posta la questione di classi di dirigenti nominati dalle precedenti gestioni, che pongono non pochi problemi ai nuovi esecutivi, a tutto danno del buon andamento dell'amministrazione. Invita a riflettere sul punto e sulle possibili previsioni costituzionali a tal fine. Infine, richiama l'attenzione sulla necessità di prevedere l'individuazione – anche se non direttamente nella Costituzione – di parametri cui riferire la produttività delle spese.

Il senatore Fausto MARCHETTI (gruppo rifondazione comunista-progressisti) ritiene che opportunamente la materia della pubblica amministrazione è stata affidata all'esame del Comitato forma di Stato, che però non ritiene competente anche a proposito delle autorità indipendenti, di pertinenza piuttosto del Comitato garanzie. Infine, si dichiara contrario ad eliminare il riferimento al pubblico concorso,

nonchè a prevedere norme costituzionali troppo dettagliate sulla pubblica amministrazione.

Leopoldo ELIA, *Presidente*, preliminarmente fa notare come sia estremamente significativa la costituzionalizzazione di innovativi principi sulla pubblica amministrazione, oggi in parte già presenti nella legislazione ordinaria, che diventano in tal modo precisi parametri di riferimento per la normativa sottostante. A questo riguardo però richiama l'attenzione sullo iato, a suo avviso sussistente, tra i principi costituzionali previsti nel testo del relatore ed i successivi regolamenti indipendenti, da impugnare se necessario davanti alla Corte costituzionale secondo uno schema in passato già delineato da Costantino Mortati: ipotizza in tale ambito, ad esempio, lo strumento di una legge generale sulla pubblica amministrazione, diretta sia allo Stato che agli altri soggetti istituzionali, secondo un'esperienza del resto già verificatasi anche in ordinamenti federali.

Si sofferma poi sul livello di definizione del principio di responsabilità, che evidentemente chiama in causa anche l'articolo 95 della Costituzione concernente la responsabilità individuale e collegiale dei ministri. Ricorda che in proposito parte della dottrina ha addirittura sostenuto che comunque elementi di dirigenza esterna sono di per sè significativi di parzialità.

Quanto alle autorità indipendenti, si tratta evidentemente di un tema di competenza del Comitato forma di Stato, proprio perchè pone il problema del superamento del principio della divisione dei poteri, svolgendo come noto tale autorità funzioni di tipo normativo, para-giurisdizionale, di alta amministrazione ed addirittura di indirizzo politico. Si chiede, data la delicatezza della materia, se sia sufficiente rinviare alla definizione da parte della legge o se piuttosto non sia più opportuno stabilire costituzionalmente i requisiti dell'indipendenza di tali organi. Inoltre, dà conto della distinzione tra attività amministrativa e procedimento amministrativo, cui si potrebbero riferire, rispettivamente, il principio di imparzialità e quello di produttività.

Infine, occorre prestare la dovuta attenzione in relazione ai criteri di efficienza e di produttività, evitando di favorire il puro intervento arbitrario dell'autorità investita del mandato elettivo, non potendosi ritenere del tutto sufficiente la garanzia della responsabilità politica, nella convinzione che la cosiddetta «cultura del risultato» non può prescindere dalla individuazione, pur difficile, delle opportune garanzie nei percorsi da seguire ai fini dei risultati stessi.

Prende quindi la parola il senatore Ettore Antonio ROTELLI (gruppo forza Italia), il quale – nel precisare il suo precedente intervento – ribadisce la necessità di collocare separatamente le norme concernenti, rispettivamente, l'organizzazione amministrativa, i pubblici dipendenti e le stesse autorità amministrative indipendenti, le quali ultime andrebbero previste in una sezione apposita e per le quali a suo avviso è preferibile far riferimento all'espressione più generica: «organi indipendenti», al cui interno semmai distinguere le autorità con funzioni amministrative. Si

sofferma poi sull'arretratezza del principio del «buon andamento» della pubblica amministrazione, di cui all'attuale articolo 97 della Costituzione, che non pochi guasti ha provocato per la sua inadeguatezza.

In ordine poi al principio di efficienza, il passaggio dal controllo di legalità a quello di gestione va correttamente definito, soprattutto per quanto concerne gli enti locali, richiamando i rischi di un controllo «de-responsabilizzante» affidato ad un organo esterno come la Corte dei conti e comunque sottolineando il nesso tra il controllo interno di gestione ed un modello di federalismo competitivo. Quanto alla distinzione tra «procedimento» ed «attività», rileva che con quest'ultima nozione si intende tradizionalmente il risultato dell'esercizio di una funzione, per cui semmai nell'ipotesi del Presidente Elia potrebbe essere richiamato il concetto di «azione».

Infine, non ritiene che il testo del relatore contenga un eccessivo numero di norme di dettaglio, facendo notare come ben più elefantiaca fosse la nota proposta sulla pubblica amministrazione, elaborata dal professor Sabino Cassese per conto del CNR.

In chiusura di seduta il senatore D'ONOFRIO, *relatore*, invita i componenti a predisporre per le prossime riunioni proposte modificative, o alternative, rispetto al testo da lui presentato in materia di principi riguardanti la pubblica amministrazione.

La seduta termina alle ore 13,30.

ALLEGATO N. 25

**Proposta recante principi relativi
alle pubbliche amministrazioni**

1. Le pubbliche amministrazioni attuano l'indirizzo politico di comuni, province, regioni e Stato o esercitano funzioni pubbliche indipendenti rispetto all'indirizzo politico medesimo.

2. La legge determina l'istituzione, l'organizzazione e le funzioni delle autorità amministrative indipendenti.

3. Con regolamento rispettivamente del comune, della provincia, della regione o dello Stato si disciplina l'attività della rispettiva pubblica amministrazione secondo i seguenti principi:

gli indirizzi alle pubbliche amministrazioni sono determinati dagli organi istituzionali degli enti, da cui le amministrazioni sono distinte;

l'ordinamento degli uffici determina le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari; l'autonomia dei dirigenti e la definizione dei criteri per la valutazione dei risultati da essi conseguiti;

le procedure idonee a garantire efficacia, efficienza, trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa;

la valutazione comparativa dei titoli e delle attitudini degli aspiranti all'impiego nelle pubbliche amministrazioni;

la previsione di un sistema di controllo interno di gestione, che rileva periodicamente i costi delle unità di prodotto e di servizio ed i risultati conseguiti, sulla base di indicatori specifici aggiornati anche in relazione a quelli di amministrazioni similari;

la responsabilità di ciascuna unità di personale per la produttività della sua prestazione, che costituisce elemento periodicamente verificato della retribuzione e della prosecuzione del rapporto di lavoro. I funzionari sono responsabili dell'organizzazione dell'ufficio cui sono preposti o appartengono, dell'efficienza dello stesso, della migliore qualità del servizio, del conseguimento dei risultati prefissati, della violazione dei doveri con danno dei cittadini, delle imprese, delle altre amministrazioni;

la comunicazione dei risultati dell'esercizio del controllo interno di gestione ai cittadini, ai componenti degli organi istituzionali elettivi e alle altre amministrazioni preposte a compiti analoghi;

la garanzia del diritto all'informazione, alla partecipazione ai procedimenti, al controllo dei servizi, alla motivazione delle decisioni;

la previsione del termine entro il quale i procedimenti amministrativi devono essere conclusi, con la eventuale predisposizione di poteri sostitutivi in caso di mancato rispetto del medesimo.

4. Le leggi, i regolamenti e gli atti generali che incidono, anche se in parte, sull'organizzazione e sul funzionamento della pubblica amministrazione, sono proposti ed adottati contestualmente all'analisi del fabbisogno amministrativo che essi comportano.

5. Con legge dello Stato sono adottate misure per il coordinamento informativo, statistico e informatico dell'amministrazione statale, con quelle regionali e locali.

6. I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo del popolo; se sono membri del Parlamento o delle assemblee legislative regionali o dei consigli provinciali e comunali, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.

7. Con legge dello Stato sono stabilite limitazioni al diritto di iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

FRANCESCO D'ONOFRIO, *relatore*.

COMITATO PARLAMENTO E FONTI NORMATIVE

Presidenza della Presidente

Ersilia SALVATO

La seduta inizia alle ore 10,25.

(R050 001, B74^a, 0001^o)

Ida DENTAMARO (gruppo federazione cristiano democratica-CDU), *relatrice*, illustra la sua proposta di articolato relativa alla funzione legislativa, che tiene conto della discussione intervenuta (allegato n. 6). Si sofferma in particolare sui caratteri della riserva di regolamento, sulla duplice tipologia di leggi ordinarie ed organiche con il connesso riparto di competenza tra le due Camere, sul loro procedimento di approvazione. Sono altresì indicati le varie forme di referendum, una più semplificata disciplina della decretazione d'urgenza, la procedura di deliberazione di bilancio ed i criteri informativi in materia di pubblica amministrazione.

Ersilia SALVATO, *Presidente*, dichiara quindi aperta la discussione, rinviando ad altra seduta lo svolgimento di una relazione integrativa sulle questioni del numero dei parlamentari e della revisione costituzionale.

Interviene quindi il senatore Massimo VILLONE (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) avanzando alcune perplessità sul tenore dell'articolo A), comma 2, lettere *a)* e *b)*, in quanto le relative disposizioni vengono a condizionare l'autonomia regionale. Analoghe riserve avanza rispetto alla lettera *h)* se intesa come riferita alla disciplina delle elezioni locali nonché nei riguardi del comma 3, in relazione sia alla prima che alla seconda parte di esso, in quanto si verrebbero ad alimentare problemi di difficile soluzione nei rapporti tra norme legislative. Nel giudicare quindi opportuna una riduzione nell'elenco delle materie rimesse alla deliberazione bicamerale, concorda con l'impostazione assunta dalla relatrice, consigliando tuttavia di limitare a materie determinate l'impugnazione preventiva delle leggi dinanzi alla Corte costituzionale. Altri dubbi manifesta a proposito della sostanziale inemendabilità dei decreti-legge, prevista nel testo in esame, e circa l'assenza di ogni delimitazione di materia, nel timore che attraverso questo strumento si possa alterare il riparto di competenze tra le due Camere. In merito all'articolo Q), conviene con il contenuto del comma 2, mentre ritiene che all'arti-

colo S), comma 2, occorre articolare in modo più preciso la partecipazione dei presidenti delle regioni al procedimento di bilancio. Teme inoltre che l'articolo U) finisca per stabilire una riserva generale di regolamento che potrebbe comprimere in modo eccessivo il ruolo del Parlamento. Rispetto al comma 5 dello stesso articolo, prospetta ripercussioni sull'ambito disciplinato dall'articolo 24 della Costituzione, mentre, in riferimento all'articolo V), ritiene troppo ampia la previsione relativa all'accesso per concorso alla pubblica amministrazione.

Il deputato Antonio SODA (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) apprezza l'organicità della proposta espressa dalla relatrice ed esprime riserve riguardo all'articolo A), comma 2, lettere a) e b), in quanto invasive dell'autonomia regionale. Reputa altresì incompatibile il contenuto di cui alla lettera f) rispetto al riparto di competenze stabilito tra le due Camere, nonché della lettera h), qualora essa sia intesa come comprensiva dell'intera materia elettorale. Più in generale sostiene che il procedimento legislativo bicamerale proponga un problema di responsabilità politica, considerato il ruolo incisivo che viene ad assumervi la seconda Camera, nei cui confronti il Governo non intrattiene però un rapporto fiduciario. L'articolo H), comma 1, rende ancora ammissibili i *referendum* manipolativi e, a questo proposito, si dice convinto dell'opportunità di mantenere l'esclusione dell'intera materia tributaria. In relazione inoltre agli articoli R) ed S), la procedura delineata finisce per escludere la possibilità di governi di minoranza, che rappresentano invece una delle possibili modalità di funzionamento delle democrazie rappresentative. Nella nuova conformazione delle due Camere, a suo avviso appare poco giustificato il carattere bicamerale della legge di bilancio, trattandosi di un atto in cui è impegnata in primo luogo la responsabilità del Governo: la seconda Camera verrebbe ad incidere su un momento fondamentale dell'attuazione dell'indirizzo politico. Dovendosi tuttavia assicurare la partecipazione delle regioni in questo procedimento, giudica più perspicua l'idea espressa dal senatore Elia, con la sottoposizione delle relative decisioni di una commissione speciale formata dai rappresentanti degli esecutivi regionali. Dubbi prospetta altresì sull'ambito rimesso alla riserva di regolamento governativo, anche per le implicazioni che ne scaturiscono in relazione alla tutela delle situazioni soggettive. A suo giudizio appare preferibile stabilire una riserva di legge per ogni aspetto relativo alla disciplina dei diritti del cittadino, rimettendo al regolamento la normativa di attuazione e rifuggendo da ogni eccesso di giurisdizionalizzazione. Appare inoltre superato l'accesso alla pubblica amministrazione mediante il solo concorso pubblico, per cui è opportuno prevedere in pari grado anche la contrattazione.

Il deputato Paolo ARMAROLI (gruppo alleanza nazionale), nel concordare con la distinzione tra leggi organiche e leggi ordinarie, sostiene che, riguardo all'articolo F), i termini per la promulgazione possono essere anche più estesi; per il ricorso alla Corte costituzionale, potrebbero inoltre bastare cinque giorni, un *quorum* di un quarto dei componenti di ciascuna Camera e 30 giorni per la decisione della Corte.

All'articolo H) sembra eccessivo il numero di un milione di sottoscrizioni, perchè egli teme che questo aggravamento procedurale, unito alle altre limitazioni, finirebbe per connotare in senso eccessivamente partitico l'intero istituto. Più congruo è il limite di cinquecentomila firme anche per la previsione di cui all'articolo I); dissente poi rispetto all'articolo L), comma 3, in quanto recante una disposizione limitativa della libertà dei cittadini. L'articolo N), comma 5, che prevede la sostanziale inemendabilità dei decreti-legge, appare indubbiamente giustificato se risultasse assai limitato il numero dei provvedimenti d'urgenza; onde prevenire ogni abuso è tuttavia preferibile ristabilire un elenco tassativo di materie nelle quali può essere emanato il decreto-legge. Anche il comma 7 dell'articolo dovrebbe essere modificato, ponendo a carico del regolamento l'obbligo di prevedere una apposita disciplina procedurale. Analoghe riserve di carattere formale manifesta nei confronti dell'articolo R), commi 3 e 5, nonché nei confronti dell'articolo U) in materia di regolamenti organizzativi.

Il deputato Natale D'AMICO (gruppo rinnovamento italiano), in merito all'elencazione di cui all'articolo A), comma 2, lettera c), sostiene che si tratta di una materia che inerisce direttamente alla responsabilità politica del Governo e della sua maggioranza, per cui regole siffatte sono di ostacolo all'attuazione dell'indirizzo politico. Esprime inoltre perplessità riguardo alla lettera g); se la disposizione viene interpretata alla luce dell'articolo M) si finirebbe per irrigidire in modo eccessivo il procedimento di attuazione della normativa comunitaria. Più in generale, dissente rispetto alla procedura delineata per le leggi organiche, il cui primo esame deve essere compiuto da parte della prima Camera. Dubbi manifesta inoltre sulla limitazione alle norme istitutive dei tributi tra le materie escluse dalle consultazioni referendarie (articolo H); a questo proposito l'incremento del numero delle sottoscrizioni necessarie per promuovere il *referendum* abrogativo dà un'impressione di volontà limitativa nei confronti di una manifestazione della volontà popolare. Lamenta altresì l'assenza di previsioni specifiche circa il ruolo del Governo in Parlamento, dovendosi assegnare all'esecutivo la disponibilità di strumenti procedurali adeguati, come la cosiddetta ghigliottina. Riguardo all'articolo Q), comma 2, chiede un chiarimento in merito alla sede nella quale il Governo dovrebbe procedere alla consultazione delle regioni; da ultimo, sull'articolo R), condivide le osservazioni svolte dal deputato Soda sulla difficoltà di configurare, in base alle norme proposte, un governo di minoranza.

Ersilia SALVATO, *Presidente*, rileva che in realtà risulterebbe esclusa la sola possibilità di deliberare un bilancio di minoranza, circostanza che gli sembra del tutto corretta.

Il deputato Natale D'AMICO (gruppo rinnovamento italiano), proseguendo il proprio intervento, ritiene che anche nelle procedure di bilancio la posizione costituzionale del Governo appare del tutto in ombra, mentre proprio in questa fase è chiamata in causa in modo precipuo la

responsabilità dell'esecutivo. Sull'articolo U), comma 2, reputa fin troppo estesa la riserva regolamentare ivi stabilita.

Il senatore Luigi GRILLO (gruppo forza Italia), nel valutare molto positivamente la proposta della relatrice, osserva che appare equilibrato il riparto di competenza operato tra le due Camere, coerente con un bicameralismo differenziato e che rifugge da una meccanica distinzione tra una Camera politica ed un'altra cosiddetta delle garanzie. Si sofferma inoltre sulle interferenze che le leggi statali verrebbero ad operare nei confronti delle competenze regionali, secondo le considerazioni già svolte dal senatore Villone, per cui sembra opportuna una modifica dell'elencazione contenuta all'articolo A). La legge di bilancio deve comunque rimanere caratterizzata da un procedimento bicamerale e va esclusa la possibilità di bilanci approvati da una minoranza dei parlamentari; beninteso, nella seconda Camera occorre chiamare a partecipare in modo incisivo anche i rappresentanti regionali. Conclude invitando a circoscrivere a materie determinate la riserva di regolamento governativo ed a superare un reclutamento nella pubblica amministrazione esclusivamente per concorso.

Il senatore Giuseppe VEGAS (gruppo forza Italia), associandosi alle parole del senatore Grillo, suggerisce di indicare l'ambito riservato alla legge ordinaria, onde poter meglio individuare per converso l'area rimessa al regolamento. Nel campo dell'iniziativa legislativa non vede ragione per mantenerne la titolarità in capo al CNEL e, rispetto all'articolo E), nota che la sua formulazione pregiudicherebbe anche l'assegnazione dei disegni di legge alla sede redigente, istituto invece che potrebbe essere salvaguardato. Per la promulgazione (articolo F), potrebbero essere stabiliti termini più brevi ed eccessivo potrebbe rivelarsi l'innalzamento del numero di sottoscrittori la richiesta referendaria, considerato che sono state introdotte ulteriori limitazioni per tali iniziative. Quanto all'articolo N), sui decreti-legge, esprime qualche riserva in merito alla loro inemendabilità nonchè relativamente alla seconda parte del comma 7. Anche le limitazioni indotte con riferimento ai saldi di bilancio (articolo R), comma 3) sono da considerare in modo critico. Più in generale, concorda con un rafforzamento del ruolo del Governo, potendosi ipotizzare non una vera e propria approvazione parlamentare, ma meri emendamenti deliberati in questa sede. Raccomanda infine di attuare un coordinamento adeguato tra le linee di riforma istituzionale che vanno emergendo e le modificazioni in corso di esame al regolamento della Camera.

Ersilia SALVATO, *Presidente*, avverte che il regolamento parlamentare non può in ogni caso incidere direttamente sui poteri propri di altri organi costituzionali.

A questo proposito il deputato Paolo ARMAROLI (gruppo alleanza nazionale) anticipa che da parte della Giunta per il regolamento

della Camera dei deputati potrebbe essere rivolta alla Commissione una richiesta di consultazione.

Il senatore Antonio Enrico MORANDO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), all'articolo A), condivide le perplessità espresse dal senatore Villone in merito alle lettere *a*) e *b*) del comma 2, per quanto egli ritenga che una seconda Camera connotata in senso federale dovrebbe necessariamente partecipare alle decisioni in questa materia. Il modello perseguito è tuttavia diverso e quindi il mantenimento delle previsioni stesse indurrebbe una limitazione all'autonomia regionale. Esclude inoltre la fattibilità della disposizione di cui alla lettera *f*), trattandosi di atti di indirizzo politico, piuttosto che di atti legislativi. In relazione alla nuova disciplina costituzionale del *referendum* di cui all'articolo H), rileva che la riforma della normativa vigente appare necessaria per valorizzare l'istituto, il quale altrimenti finirebbe per subire varie distorsioni; a questo proposito richiama l'attenzione sull'articolo L), comma 3, dal momento che certe azioni politiche finiscono per manipolare il consenso popolare all'atto della raccolta delle sottoscrizioni. Un incremento del numero delle sottoscrizioni per il *referendum* abrogativo fino a 800 mila si limiterebbe a prendere ora atto della variazione intervenuta nella popolazione; l'innalzamento ad un milione di firme invece appare giustificato per gli altri tipi di *referendum*. Riguardo all'articolo R), comma 7, occorre tener conto del ridimensionamento della funzione giurisdizionale della Corte dei conti secondo le proposte esaminate nell'ambito del comitato garanzie. Nel considerare inoltre preferibile l'idea avanzata dal senatore Elia, per quanto attiene alle procedure di bilancio, ritiene in parte contraddittoria con il modello prescelto la previsione di un *quorum* rafforzato per la deliberazione da parte della prima Camera sugli emendamenti promossi dalla seconda Camera. Tale aggravamento procedurale sarebbe giustificato nella sola ipotesi in cui la seconda Camera fosse davvero espressione delle autonomie territoriali, mentre una Camera delle garanzie potrebbe anche non essere per nulla coinvolta nella procedura di bilancio. Da ultimo sostiene che, dovendosi escludere dalla sottoposizione a *referendum* anche la normativa sugli accertamenti ed antielusione, è opportuno mantenere la formulazione che compare all'articolo 75 della Costituzione.

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI (gruppo partito popolare italiano), nel riservarsi di presentare apposite proposte di modifica, si rimette alle osservazioni critiche già svolte riguardo all'articolo A) a tutela dell'autonomia regionale. È altresì favorevole all'articolo H) per evitare le strumentalizzazioni conosciute talvolta dall'istituto del *referendum*. Quanto all'impiego della decretazione d'urgenza, allo scopo di prevenire altri abusi, si tratta di disporre efficaci strumenti limitativi. Ribadendo inoltre la necessità di coinvolgere le regioni nelle decisioni di bilancio, considera eccessivo l'ambito rimesso alla riserva di regolamento dell'esecutivo così come non condivide un reclutamento nella pubblica amministrazione attuato prevalentemente per concorso pubblico.

Ersilia SALVATO, *Presidente*, avverte che alcune difficoltà, incontrate nel corso della discussione, sono legate alla struttura ed alla natura della seconda Camera, per certi aspetti ancora non ben precisate. A suo avviso, comunque, la materia di cui all'articolo A), comma 2, lettera c), deve formare oggetto di deliberazioni legislative a carattere bicamerale, mentre tra le ipotesi sottratte alle consultazioni referendarie dovrebbero figurare anche le normative in materia elettorale, da disciplinare necessariamente con legge organica e da sottrarre all'autonomia regionale. Concorda inoltre con il senatore Morando circa un moderato incremento delle sottoscrizioni per promuovere il *referendum* abrogativo, che potrà essere richiesto anche da non meno di cinque consigli regionali. Il *referendum* stesso non potrebbe intervenire sulla materia tributaria così come è attualmente previsto, mentre non si dovrebbe escludere la possibilità di chiamare il corpo elettorale a pronunciarsi per l'abrogazione di specifiche destinazioni di spesa pubblica ovvero sulle leggi di ratifica di trattati internazionali. Opportune appaiono poi le limitazioni al numero dei *referendum* da tenersi nella stessa tornata. Esclude inoltre la possibilità per il Governo di deliberare provvedimenti d'urgenza nelle materie che formano oggetto di legislazione organica, ma dissente rispetto alla inemendabilità dei decreti stessi e reputa ancora troppo esteso il relativo potere dell'esecutivo. Nell'ambito delle procedure di bilancio, esclude l'opportunità di chiamare alla decisione una commissione formata dai presidenti delle regioni e dotata di poteri legislativi. Segnala da ultimo l'eccessiva ampiezza della riserva di regolamento conferita al Governo.

Ersilia SALVATO, *Presidente*, comunica infine che la discussione sulla proposta della relatrice potrà proseguire nelle sedute previste per la settimana successiva. Nelle sedute del Comitato già convocate per la settimana in corso potranno aver luogo l'esposizione del deputato D'Amico sui riflessi costituzionali dell'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e la relativa discussione.

La seduta termina alle ore 13,10.

COMITATO SISTEMA DELLE GARANZIE

Presidenza della Presidente

Giuliano URBANI

La seduta inizia alle ore 10,25.

(R050 001, B75^a, 0001^o)

Il Comitato prosegue il dibattito sui temi concernenti la disciplina costituzionale della magistratura.

Il senatore Fausto MARCHETTI (gruppo rifondazione comunista-progressisti) precisa che, nella seduta dell'8 aprile scorso, si era dichiarato favorevole a che il ministro di grazia e giustizia riferisca annualmente al Parlamento sullo stato dell'amministrazione della giustizia, e non sull'esercizio dell'azione penale, come riportato nell'edizione non definitiva del resoconto sommario.

Il deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), *relatore*, propone di proseguire il dibattito sulle proposte da lui presentate il 3 aprile. Aggiunge che sta rielaborando tali proposte tenendo conto dei rilievi e delle convergenze che sembrano delinearsi su alcuni punti; si tratta in ogni caso di ipotesi aperte ai suggerimenti che verranno formulati da coloro che interverranno nel dibattito. Fa presente altresì che, qualora il dibattito sulle suddette proposte dovesse concludersi entro giovedì prossimo, sottoporrà al Comitato, nella seduta prevista per le ore 21 di tale giorno, ipotesi di testo relative alla Corte costituzionale.

Giuliano URBANI, *Presidente*, chiede se è possibile che il relatore presenti le sue proposte sulla Corte costituzionale anche prima di giovedì prossimo, qualora il dibattito in corso si concludesse prima di tale data.

Il deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), *relatore*, risponde affermativamente al quesito rivoltagli dal Presidente.

Il senatore Giulio MACERATINI (gruppo alleanza nazionale) ricorda che il prossimo 17 aprile è prevista l'audizione dei rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati, dell'Organismo unitario dell'avvocatura italiana, dell'Unione nazionale delle camere civili e dell'Unione nazionale delle camere penali. Il 18 aprile, poi, avrà luogo un convegno organizzato dall'Associazione nazionale magistrati e il 19 un convegno organizzato da organismi rappresentativi dell'avvocatura in cui ver-

ranno affrontati gli stessi temi oggetto delle audizioni del 17 aprile. Poichè a tali convegni sono stati invitati molti dei componenti del Comitato, si è determinata una situazione che potrebbe risultare imbarazzante; sarebbe quindi opportuno decidere di adottare un atteggiamento comune, evitando di dividersi in una sede esterna.

Il deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), relatore, fa presente che, per parte sua, al convegno organizzato dall'Associazione nazionale magistrati per il 18 aprile, si asterrà dal prendere la parola, data la sua qualità di relatore.

Il senatore Agazio LOIERO (gruppo federazione cristiano democratica-CCD), rileva che sarebbe opportuno che i componenti della Commissione decidessero di adottare una condotta comune, che a suo giudizio dovrebbe essere quella di non prendere la parola.

Il deputato Pietro FOLENA (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) osserva che la preoccupazione espressa dal senatore Maceratini è comprensibile, ma va intesa a suo giudizio come invito alla sobrietà, alla moderazione; troverebbe invece strano che si decidesse che tutti i componenti della Commissione debbano astenersi dal prendere la parola.

Il deputato Tiziana PARENTI (gruppo forza Italia) rileva che ciò che desta maggiori preoccupazioni è il fatto che nel giorno successivo al convegno del 18 aprile è stata programmata una manifestazione dei magistrati, che rischia di determinare interferenze sui lavori del Comitato.

Il senatore Marcello PERA (gruppo forza Italia) condivide la preoccupazione espressa dal senatore Maceratini: il convegno organizzato per il prossimo 18 aprile si configura infatti come una sorta di «controaudizione» e la manifestazione prevista per il 19 aprile può creare una situazione di imbarazzo.

Giuliano URBANI, *Presidente*, osserva che la preoccupazione espressa dal senatore Maceratini è fondata: in tre giorni consecutivi infatti si svolgono le audizioni, il convegno e la manifestazione organizzati dall'Associazione nazionale magistrati. A suo avviso la soluzione preferibile sarebbe che nessuno dei membri del Comitato partecipasse al convegno o, almeno, prendesse la parola. In via subordinata si potrebbe decidere che ciascuno faccia ciò che vuole, tenendo però presenti ovvie esigenze di sobrietà.

Il senatore Salvatore SENESE (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) ritiene che sul problema in discussione si potrebbe riflettere fino a domani mattina. Rileva quindi che il Comitato, a differenza di altri Comitati che hanno proceduto ad una serie di audizioni, non ha avuto fino ad ora una occasione di confronto con la cultura giuridica, occasione che potrebbe essere rappresentata dal convegno del prossimo 18 aprile. Quindi chi è interessato a tale confronto è giusto che partecipi al convegno,

decidendo poi se intervenire o meno. Quanto alla manifestazione prevista per il giorno successivo, si tratta di una assemblea dell'ANM alla quale non si vede perchè debbano partecipare coloro che non ne fanno parte.

Il senatore Ortensio ZECCHINO (gruppo partito popolare italiano) propende, per parte sua, per adottare una posizione di riserbo, per cui condivide l'invito del Presidente a non partecipare nè al convegno nè alla manifestazione.

Il senatore Giulio MACERATINI (gruppo alleanza nazionale) premesso che la situazione determinatasi è frutto di circostanze del tutto fortuite, dichiara di condividere le osservazioni formulate dal Presidente.

Il senatore Agazio LOIERO (gruppo federazione cristiano democratica-CCD) ribadisce che occorre evitare l'adozione di comportamenti difformi.

Giuliano URBANI, *Presidente*, raccogliendo le osservazioni formulate nel corso del dibattito, ritiene che sia sicuramente opportuno non partecipare alla manifestazione organizzata per il prossimo 19 aprile. Quanto al convegno del 18 aprile la decisione può essere opportunamente rinviata a domani mattina, come proposto dal senatore Senese. Propone quindi, e il Comitato consente, di riprendere il dibattito sui temi concernenti la magistratura.

Il senatore Giovanni PELLEGRINO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore, dichiarando subito di essere favorevole all'ipotesi qualificata come unità funzionale della giurisdizione. Ritiene inoltre che l'organo di autogoverno della magistratura debba essere unico e articolato come organo complesso, cioè ripartito al suo interno in sezioni: una per i magistrati ordinari, una per i magistrati amministrativi e una per il pubblico ministero. Il pluralismo delle giurisdizioni produce infatti inefficienza e confusione: oggi si verifica il sovrapporsi, per uno stesso fatto, di vicende processuali diverse ed autonome che giungono spesso a valutazioni contrastanti. Inoltre il pluralismo delle giurisdizioni provoca la nascita di più culture che vivono della loro separatezza e così si assiste al fatto che dinanzi al giudice penale vengano ignorate nozioni di base del diritto amministrativo, così come accade che il giudice contabile ignori nozioni elementari del diritto civile. Peraltro, si va verso una realtà in cui il controllo della legalità sarà sempre più ampio e verrà riservato sempre meno spazio alle scelte della discrezionalità politica. Pertanto sarebbe un grave errore rendere le istituzioni preposte al controllo monolitiche, monoculturali, quali sarebbero nel caso di giurisdizione unica. È invece importante che si favorisca una cultura della giurisdizione che rappresenti l'osmosi di componenti culturali distinte. Già ora esiste la possibilità che una magistrato passi attraverso esperienze diverse: dalla magistratura ordinaria a quella amministrativa ad esempio, per cui sarebbe assurdo prevedere che chi ha svolto le funzioni di pubblico ministero non possa

poi svolgere quelle di giudice. L'importante è che la legge disciplini il passaggio dalla funzione requirente alla funzione giudicante e viceversa. Ricorda che una recente risoluzione del Parlamento europeo si è pronunciata a favore della distinzione tra queste due funzioni. Di tale distinzione deve esservi un riflesso nell'organo di autogoverno. Un organo di autogoverno che sia unico, ma articolato in più sezioni al suo interno evita il rischio di eccessi corporativi, in quanto le singole rappresentanze (della magistratura ordinaria, della magistratura amministrativa e dei magistrati del pubblico ministero) resterebbero comunque minoritarie all'interno del secondo livello e cioè delle sezioni riunite dell'unico CSM. Per quanto riguarda l'articolo 100 ritiene condivisibile l'ipotesi di prevedere che la Corte dei conti rimanga quale organo di controllo; ritiene però che debbano essere soppresse le funzioni consultive del Consiglio di Stato. Per quanto riguarda l'articolo 101, sul quale il relatore ha predisposto diverse ipotesi di modifica ritiene preferibile al secondo comma l'ipotesi che prevede che i giudici e i magistrati titolari degli uffici del pubblico ministero sono soggetti soltanto alle legge. Aggiunge quindi che a suo avviso la separazione della funzione requirente dalla funzione giudicante impone che non si adotti per il pubblico ministero un modulo organizzativo diffuso, inidoneo a rendere più efficace la funzione dell'accusa: si impone inoltre una più ampia articolazione territoriale dei relativi uffici. Rileva altresì che, ferma restando la possibilità di passare dall'una all'altra funzione, ognuna di essa deve avere regole deontologiche diverse. Quanto all'articolo 102, ritiene che debba essere meglio individuata la specificità del giudice amministrativo: propone di chiamarlo giudice amministrativo e contabile. Dovrebbe essere, quindi, un giudice amministrativo nel cui ambito alcune sezioni siano giudici della responsabilità contabile e la cui articolazione territoriale sia diversa da quella ordinaria. Dovrebbe essere istituito un giudice amministrativo e contabile di primo grado in ogni regione con un unico organo centrale in grado di appello; alla specificità del giudice amministrativo e contabile dovrebbe essere dedicato l'articolo 103, nel quale dovrebbe prevedersi che il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa e contabile hanno funzioni di tutela giurisdizionale nei confronti della pubblica amministrazione e che la legge ne determina la competenza nella materie in cui sia parte una pubblica autorità o che riguardino pubblici servizi; che il giudice amministrativo, su iniziativa del pubblico ministero, giudica della responsabilità patrimoniale dei pubblici funzionari in materia di contabilità pubblica o negli altri casi previsti dalla legge. In tale articolo dovrebbe inoltre trasferirsi la previsione attualmente contenuta nel secondo comma dell'articolo 125.

All'articolo 102 sarebbe a suo avviso opportuno prevedere al secondo comma che la legge possa istituire, assicurandone l'indipendenza, organi per la risoluzione imparziale delle controversie in determinate materie, esclusa quella penale, garantendo l'impugnabilità delle loro decisioni dinanzi al giudice ordinario o al giudice amministrativo; tale previsione consentirebbe di dare copertura costituzionale al contenzioso tributario; in proposito fa presente che è stata sollevata questione di legittimità costituzionale, sostenendosi che le commissioni

tributarie sarebbero giudici speciali, in contrasto, quindi, con l'articolo 102 della Costituzione.

Quanto al pubblico ministero, come ha già preannunciato, ritiene che debba esservi una relativa rappresentanza all'interno del Consiglio superiore della magistratura; ritiene, inoltre, che il pubblico ministero debba fungere da anello di collegamento tra giudice ordinario e giudice amministrativo e contabile, esercitando l'azione nei confronti di entrambi. I relativi uffici dovrebbero essere organizzati su base distrettuale. Infatti il sistema attuale rivela notevoli lacune perchè ogni pubblico ministero, sia quello ordinario sia quello contabile, agisce autonomamente e in concorrenza con l'altro: in sede penale il pubblico ministero tende ad espandere la fattispecie criminosa, mentre in sede contabile tende a riscontrare responsabilità anche quando il giudice amministrativo abbia ritenuto l'atto legittimo. Ritiene, in particolare, che l'articolo 112 dovrebbe essere formulato nel senso di prevedere che il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale ed esercita altresì le azioni e le facoltà di intervento previste dalla legge in difesa della legalità, dei diritti del cittadino e dell'interesse pubblico tutelato dalla legge, nonchè l'azione per l'affermazione della responsabilità patrimoniale dei pubblici funzionari in materia di contabilità pubblica e negli altri casi stabiliti dalla legge.

Il senatore Salvatore SENESE (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) chiede al relatore, in base alle ipotesi di testo da lui presentate il 3 aprile scorso, chi debba esercitare l'azione di responsabilità contabile.

Il deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), *relatore*, rispondendo al quesito del senatore Senese, fa presente che, secondo le sue proposte, la giurisdizione contabile della Corte dei conti dovrebbe essere soppressa. Di conseguenza, in un'ipotesi di unità funzionale della magistratura ordinaria e amministrativa, ipotesi che sembra trovare il consenso della maggioranza, dovrebbe essere la legge a disciplinare la materia.

Il senatore Giovanni PELLEGRINO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) ribadisce che dovrebbero essere sopresse le funzioni consultive attribuite al Consiglio di Stato.

Il deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), *relatore*, osserva che, nelle ipotesi di testo da lui predisposte, si prevede che le funzioni consultive rimangano al Consiglio di Stato, fa presente altresì di aver elaborato una ulteriore proposta di modifica dell'articolo 103 della Costituzione, volta ad istituire una corte di giustizia amministrativa come organo di appello per i giudizi amministrativi.

Il senatore Giovanni PELLEGRINO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) ribadisce che la funzione consultiva attualmente svolta dal Consiglio di Stato è inutile come il controllo di legittimità della Corte dei conti sul singolo atto: infatti, nonostante su un determinato atto vi sia stato il vaglio di legittimità e del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, ciò non impedisce che il medesimo atto in sede giurisdizionale

venga poi discusso sotto il profilo della legittimità, come se quel vaglio non ci fosse stato.

Giuliano URBANI, *Presidente*, posto che il relatore ha elaborato ulteriori ipotesi di testo che raccolgono i suggerimenti emersi nel corso del dibattito svoltosi dal 3 aprile fino all'ultima seduta del 10 aprile scorso, invita il relatore a distribuirne il testo, in modo che i componenti del Comitato possano trarne spunti di riflessione ulteriori.

Il deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), *relatore*, si dichiara disponibile a distribuire le ipotesi di testo ulteriormente elaborate, sottolineando che esse tengono conto ovviamente delle indicazioni fornite dai soli colleghi finora intervenuti, per cui sono da considerarsi ancora più del solito una ipotesi di lavoro. Rileva quindi, che dal dibattito è emerso un orientamento prevalente per l'ipotesi di prevedere che la funzione giurisdizionale sia unitaria ed esercitata da magistrati ordinari e amministrativi.

Il senatore Salvatore SENESE (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) osserva che nell'ultima riunione del 10 aprile scorso la maggioranza del Comitato si era espressa a favore dell'ipotesi di prevedere due organi di autogoverno, rispettivamente per la magistratura ordinaria e per quella amministrativa, mentre il senatore Pellegrino ha rimesso in discussione questo punto dichiarandosi favorevole ad un organo di autogoverno unico per entrambe le magistrature. Rileva quindi che - salva, si intende, la facoltà di ogni componente del Comitato di prospettare in ogni momento le soluzioni che ritiene preferibili - se si rimettono in discussione punti su cui già si è raggiunto l'accordo si rischia di allungare i tempi.

Il deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), *relatore*, ribadisce che si sta procedendo per successivi punti di approssimazione non definitivi. Le ipotesi che sottopone al Comitato, infatti, tengono conto dei suggerimenti acquisiti man mano che si sviluppa il dibattito e che egli cerca di organizzare in un'idea unitaria e organica.

Il senatore Agazio LOIERO (gruppo federazione cristiano democratica-CCD), posto che il Comitato è giunto in una fase dei lavori delicata, osserva che sarebbe preferibile procedere in sede di Commissione a votazioni di indirizzo su alcuni punti problematici rimasti irrisolti all'interno del Comitato.

Giuliano URBANI, *Presidente*, ritiene che la questione posta dal senatore Loiero debba essere esaminata dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, che è convocato per giovedì 17 aprile, alle ore 18,30. Rinvia quindi il seguito del dibattito alla seduta prevista per domani mercoledì 16 aprile, alle ore 9,30.

(R029 000, B75^a, 0001^o)

La seduta termina alle ore 12,35.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni
criminali similari**

MARTEDÌ 15 APRILE 1997

16ª Seduta

Presidenza del Presidente
DEL TURCO

La seduta inizia alle ore 10,10.

*AUDIZIONE DEL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, ONOREVOLE
LUIGI BERLINGUER
(A010 000, B53ª, 0001º)*

Il presidente DEL TURCO ringrazia il ministro Berlinguer per la sua partecipazione all'audizione e gli dà la parola per un intervento introduttivo.

Il ministro BERLINGUER, nell'illustrare le iniziative in corso nella scuola italiana per l'educazione alla legalità, sottolinea anzitutto che occorre evitare di impostare questa problematica in termini di semplice trasferimento della mentalità e del linguaggio della lotta alla mafia all'interno delle aule scolastiche, trasmettendo così ai giovani allievi plumbei messaggi di morte in una sede che dovrebbe essere il luogo della gioia e della serenità, sempre coniugate con il rigore degli studi. Insistere cioè troppo sulle azioni dei criminali e sulle loro conseguenze, almeno come primo approccio educativo, rischia di creare – al contrario di ogni intenzione – modelli di forza da emulare; conseguentemente, nella scuola, l'azione di contrasto alla criminalità organizzata deve significare anzitutto educazione alla legalità e alla normalità democratica.

Nel soffermarsi poi sul problema della dispersione scolastica – che interessa un segmento relativamente limitato della popolazione, benché appaia particolarmente concentrata in determinate zone – sostiene che l'azione di alcune centinaia di insegnanti specificamente deputati al tentativo di recuperare i giovani a rischio a forme regolari di frequenza scolastica ha avuto successo sul piano della sottrazione dei ragazzi alla crescita nella strada e alla possibile influenza della criminalità, mentre purtroppo i risultati appaiono ancora migliorabili sul piano della produ-

zione di un apprezzabile profitto scolastico. Il Ministro si sofferma quindi sulle iniziative scolastiche volte alla prevenzione delle tossicodipendenze, per le quali ugualmente l'approccio non deve essere di pura deterrenza riguardo ai catastrofici effetti delle droghe, ma deve mirare a superare i motivi del disagio giovanile, spingendo la prevenzione educativa sino alla possibilità di fornire ai giovani nuovi interessi da coniugare con la fondamentale serietà degli studi, quali possono essere l'approfondimento dell'informatica, della musica o delle lingue straniere con approccio non meramente grammaticale.

Sul piano della collaborazione fra il mondo della scuola, la magistratura e le forze di polizia, il Ministro afferma l'importanza dell'illustrazione dei termini generali della legalità che s'intreccia con l'insegnamento dell'educazione civile.

La Commissione prosegue l'audizione in seduta segreta.

La Commissione riprende l'audizione in seduta pubblica.

Il senatore DIANA, pur concordando in generale con le affermazioni del Ministro, afferma che la scuola può avere un ruolo essenziale nel creare una cultura collettiva che isoli i modelli criminali attorno ai quali possono esservi atteggiamenti emulativi: auspica per questo che si realizzino progetti educativi della durata di interi corsi di studio perlomeno nei luoghi dove questa esigenza appare più urgente. Anche per quanto riguarda la dispersione scolastica, l'oratore sostiene che appare opportuno andare oltre i progetti in corso di attuazione ed ipotizza la creazione di uno specifico gruppo di studio presso il Ministero della pubblica istruzione.

Il deputato VENETO chiede al Ministro se non sia possibile creare attività sperimentali, coordinate fra Ministero della pubblica istruzione, Ministero dell'interno ed Enti locali nei cosiddetti quartieri-ghetto di alcune città per sottrarre i giovani alla cultura della illegalità e della violenza, spingendoli alla frequentazione di attività scolastiche a tempo pieno fra le quali potrebbero avere grande importanza le attività sportive, da concordare con il CONI. Dopo aver quindi sostenuto che l'educazione civica appare attualmente insegnata in modo assolutamente inefficace da docenti con scarsa preparazione specifica, auspica che l'autonomia universitaria consenta, grazie anche ad interventi incentivanti del Ministero, di sviluppare, specialmente in alcune zone del paese, l'approfondimento di materie quali il diritto bancario o la criminologia applicata che appaiono importanti nel quadro delle problematiche attualmente in discussione.

Il senatore LOMBARDI SATRIANI, pur concordando con il Ministro che la scuola dovrebbe essere esclusivamente il luogo in cui gli alunni studiano serenamente, sostiene che purtroppo la realtà quotidiana trasmette messaggi plumbei e di morte ai giovani di molte zone del paese e che la scuola conseguentemente si deve fare carico di questa situa-

zione che lascia forti tracce sulla personalità degli studenti: ignorare tale dato rischia infatti di provocare la percezione negli studenti di uno scollamento fra realtà scolastica e realtà della vita e la trasmissione involontaria di un messaggio, assolutamente negativo, di acquiescenza alle attività della criminalità organizzata. Nel sostenere quindi che occorre riellaborare una strategia complessiva di intervento basata sulla trasmissione di positivi messaggi di educazione alla legalità e di riflessione critica sulla realtà, lamenta che, al momento attuale, nella scuola le iniziative di contrasto alla mentalità mafiosa e criminale appaiono assai inadeguate sia per la povertà degli insegnamenti civici trasmessi che per la scarsa motivazione degli insegnanti. Conclude auspicando una collaborazione continuativa fra la Commissione antimafia e il Ministero della pubblica istruzione.

Il ministro BERLINGUER, premesso di concordare sul fatto che certamente le iniziative scolastiche riguardo ai problemi della mafia sono state sino ad oggi inadeguate, afferma che l'educazione alla legalità democratica deve passare per un impianto pedagogico generale basato non tanto e non solo sull'insegnamento dell'educazione civica, quanto sul tentativo di fornire ai giovani la cultura dell'iniziativa e della responsabilità personale, con un superamento del vecchio impianto essenzialmente autoritario ed eterodiretto che stimolava alla trasgressione sia fuori che dentro l'ambito scolastico. Parte di questo approccio, volto a stimolare nei giovani la consapevolezza e la responsabilità personale, è anche lo sviluppo della partecipazione alla gestione delle strutture scolastiche attraverso gli organi collegiali e la previsione di diritti di cui sono titolari gli studenti. Riguardo infine alle iniziative specifiche mirate a costruire la cultura della legalità, il Ministro ribadisce che queste iniziative, diversamente da quanto si è fatto in passato, devono essere trasmesse ai giovani attraverso messaggi di serenità, evitando di ricorrere ad una impostazione di tipo eroico e missionario.

Accogliendo una richiesta del ministro Berlinguer, il presidente DEL TURCO sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 10,50, è ripresa alle ore 11,30.

Il ministro BERLINGUER, nel rispondere a un quesito specifico posto dal senatore Diana, si dichiara d'accordo sull'opportunità di prevedere progetti, intesi a porre rimedio alla dispersione scolastica, che non siano circoscritti all'anno, ma che abbiano piuttosto un respiro pluriennale. Richiamate poi talune difficoltà di carattere operativo e finanziario che ostacolano l'apertura pomeridiana delle scuole e sottolineato come le condizioni dell'edilizia scolastica presentino casi addirittura drammatici, quale quello di Palermo, fa tuttavia presente che è erroneo credere a una scuola efficiente al Nord e carente al Sud dove, invece, si sono registrati importanti risultati nella lotta alla dispersione scolastica, assai apprezzabili sotto il profilo qualitativo.

Dichiaratosi favorevole ad un'intesa con il CONI per promuovere occasioni di aggregazione sportiva nelle scuole, osserva come l'immigrazione, qualora non adeguatamente accolta in un processo di scolarizzazione, possa determinare nuove manifestazioni di criminalità e a tale riguardo informa che il Ministero ha attuato un progetto particolare di attività didattica per i profughi albanesi. Chiarito infine che l'attuazione dell'indirizzo proposto riguarda complessivamente l'offerta formativa, precisa che il diverso approccio nei confronti del fenomeno della criminalità organizzata, se deve essere molto mediato, non va tuttavia confuso con una inaccettabile rimozione di quella realtà.

Il deputato LUMIA, premesso che l'odierna audizione si inserisce nel quadro di quella strategia integrata di lotta alla mafia che la Commissione intende seguire e che non può non comprendere la dimensione culturale e educativa, si dichiara d'accordo sul nuovo approccio suggerito dal Ministro. La subcultura e il linguaggio della mafia devono essere contrastati, seguendo le regole del normale percorso educativo della scuola, con la costruzione di valori positivi, alternativi a quelli della mafia. Occorre che, anche d'intesa con la Commissione, il Ministro realizzi una mappatura delle zone a più alto indice di trasgressione della legge, al fine di sviluppare, anche con lo strumento dell'autonomia degli istituti, un'azione più flessibile e mirata, in particolare, a contrastare il fenomeno della dispersione scolastica.

Il senatore CENTARO, rilevato preliminarmente che la scuola è luogo di formazione e di educazione alla partecipazione alla vita della società civile, si chiede se non sia utile incrementare l'educazione civica o altre discipline che studino il sistema delle istituzioni così da sviluppare l'educazione alla legalità attraverso la conoscenza delle regole del sistema democratico. È altresì necessario un monitoraggio delle scuole per individuare gli interventi volti alla realizzazione di iniziative di aggregazione sociale e sportiva, tali da sottrarre i giovani alla subcultura della strada che spesso è contigua a quella della criminalità

Il senatore NOVI, espresso apprezzamento per l'affermazione del Ministro che, sostenendo come sia compito della scuola quello di fornire le precondizioni della cultura della legalità, ha di fatto accettato un'impostazione liberale, estranea a quella concezione dello Stato etico che per tanto tempo ha contrassegnato la scuola italiana, si domanda tuttavia come sia possibile rendere efficaci, agli occhi dei ragazzi che nel Sud vivono prevalentemente in condizioni di disagio economico e sociale, caratterizzato spesso da contiguità con la criminalità comune e organizzata, i valori della legalità, se non si rimuovono quelle condizioni negative.

La deputata NAPOLI, sostenuto che la scuola non può sottrarsi al compito di educare alla lotta alla criminalità, pur ricercando i mezzi sempre più efficaci per far prevalere i valori della cultura della legalità, osserva come le istituzioni scolastiche, per inefficienze organizzative e

carenze strutturali, non possano rappresentare validamente, come dovrebbero, quel punto di riferimento positivo per i giovani. Chiede pertanto che cosa si stia facendo, da parte del Ministero, per assicurare le condizioni effettive del diritto allo studio e come siano formati e scelti i 300 docenti utilizzati nella lotta alla dispersione scolastica.

Il ministro BERLINGUER, premesso che l'attività episodica, ma assai meritoria, svolta da parte di autorità e volontariato nella scuola e mirata alla sensibilizzazione degli studenti rispetto ai problemi della criminalità non deve venir meno, chiarisce di aver inteso utilizzare l'odierno incontro con la Commissione per sviluppare una riflessione sugli effetti dell'opera di sensibilizzazione, sul modo con il quale viene recepita dagli studenti. Dichiaratosi quindi convinto che, nelle zone a più alto indice di criminalità, l'approccio dev'essere opportunamente differenziato, ritiene, sul piano generale, che vi sia la necessità di una informazione critica dei fenomeni della criminalità - da non rimuovere - e della trasgressione, affermando nella scuola positivi valori alternativi. Esprime peraltro l'avviso che la scuola non debba essere caricata di progetti specifici di educazione su singole tematiche, pur importanti, ma debba piuttosto metabolizzare, attraverso la complessiva attività, gli elementi di educazione specifica, tenuto anche conto che l'insegnante è portatore di una propria personale cultura. In tal senso si dichiara contrario all'educazione civica come disciplina autonoma, perchè è il sapere critico che, nella scuola dell'obbligo, deve essere privilegiato rispetto alla stratificazione educativa. Rilevato che la scuola, come istituzione, è impotente rispetto al contagio delle patologie sociali ricordate dal senatore Novi, ribadisce che il compito della scuola è quello di creare un sistema di valori alternativi da aggiornare, ad esempio, con l'idea di responsabilità dei discenti. Ricorda poi che la personalizzazione dell'attività di recupero e il coordinamento dei diversi soggetti educatori è l'indirizzo seguito nelle zone di particolare patologia sociale laddove la personalizzazione dell'insegnamento deve trovare il maggiore sviluppo. Riferendosi poi alle osservazioni della deputata Napoli, fa presente che porre rimedio alle inefficienze, peraltro non assolute nè generalizzate, della scuola, è processo che richiede tempo e rende altresì noto che i 300 insegnanti utilizzati per contrastare il fenomeno della dispersione scolastica svolgono opera di coordinamento dei docenti ordinari, che sono operativi, e delle altre agenzie educative.

Il deputato OLIVO, dichiarato di condividere l'indirizzo proposto dal Ministro, ritiene che l'educazione debba sviluppare valori alternativi a quelli della subcultura della mafia che distrugge il senso della legge allorchè induce a pensare che la legge possa essere impunemente violata. Chiede quindi che sia data continuità alla strategia di coordinamento posta in essere dal Ministero, chiamato anche a contrastare il fenomeno della dispersione scolastica che si registra non solo nel Sud, ma anche in altre aree del paese, ad esempio nel Nord-Est.

Il deputato GAMBALE, ricordato il dualismo, che si perpetua, tra la denuncia delle carenze della scuola e la funzione di supplenza richie-

sta alla scuola – in alcune zone del paese unico segmento visibile e credibile dello Stato – invita a ricomprendere, nei parametri di valutazione dell'istituto scolastico, l'impatto sul territorio e i concreti risultati raggiunti. Invita poi il Ministro alla vigilanza su possibili fenomeni di inquinamento della scuola da parte della criminalità organizzata e a rendere sempre più armonico il rapporto tra la scuola e il mondo del lavoro.

Espressa adesione al concetto di un'educazione alla legalità intesa come costruzione di un pensiero critico e non come militanza coatta nella lotta antimafia, il deputato VENDOLA ricorda che nella scuola dell'obbligo, sempre più percepita come presidio di legalità, si sono registrati progressi nella formazione della coscienza civile. Rileva inoltre l'esigenza che sia realizzata una sorta di anagrafe del disagio sociale in rapporto alla qualità e alla quantità degli istituti scolastici presenti sul territorio, tale da consentire interventi programmati – non va ignorato che in certe zone la soppressione di una scuola è più grave della chiusura di una caserma dei carabinieri – particolarmente nei territori di mafia. Osservato poi come il fenomeno criminale debba essere studiato non in modo addizionale, ma come elemento integrativo, di arricchimento delle materie di studio, insiste sull'esigenza di aggiornare gli insegnanti sul fenomeno della mafia come elemento della storia sociale e propone infine che, anche attraverso un impegno coordinato tra Commissione e Ministero della pubblica istruzione, si possa pervenire alla scrittura di un progetto di educazione alla legalità.

Il senatore FIGURELLI, dopo aver sollecitato al Ministro suggerimenti a proposito della realizzazione, decisa dalla Commissione, di uno sportello verso il mondo della scuola, chiede che sia attuato un intervento speciale, coordinato con i provveditorati agli studi e gli enti locali, volto a porre rimedio al fenomeno della dispersione scolastica e in favore della scuola nelle zone a più alto indice di criminalità. Rammentato inoltre il contributo di conoscenza e di coscienza antimafiosa, assicurato negli anni da studenti e docenti, segnala il pericolo che si possa determinare, inconsapevolmente o con sottile consapevolezza, una rimozione o una edulcorazione del fenomeno mafioso e ricorda, a tale riguardo, anche la contraddittorietà, tra rassegnazione e denuncia, del comportamento della Chiesa. Sottolineato poi come l'esigenza di mediazione rispetto ai giovani non possa tuttavia comportare, per una corretta formazione critica, una rimozione del messaggio di morte che la mafia reca con sé, il senatore Figurelli invita il Ministro a raccogliere sistematicamente la numerosa serie di microesperienze e di progetti originati spontaneamente dalle diverse realtà scolastiche.

Il senatore OCCHIPINTI sollecita una riflessione del Ministro sull'esigenza di conciliare la razionalizzazione in atto, che comporta la soppressione di alcuni istituti, con quella di garantire una presenza più puntuale della scuola. Nell'opera di razionalizzazione, in particolare, dovrebbero essere previste deroghe anche in rapporto alle condizioni am-

bientali. Richiamata poi l'importanza della formazione degli insegnanti, indica nella riduzione del precariato nella scuola una misura intesa a ridurre il disimpegno e dunque a garantire nuove energie all'istituzione.

Il ministro BERLINGUER, rilevato in primo luogo che è necessario evitare di disperdere i risultati conseguiti, soprattutto quelli che le singole iniziative scolastiche hanno determinato, si dichiara concorde sull'esigenza di evitare il rischio della rassegnazione o della edulcorazione segnalato dal senatore Figurelli. Se è certamente opportuno distinguere, nella concreta attività scolastica, le zone a più elevata patologia sociale rispetto al resto del paese, deve in ogni caso essere evitata la rimozione: è quanto il Ministero intende fare nella consapevolezza che la contemporaneità fa parte della cultura. Osservato come l'eccesso proprio di un atteggiamento missionaristico potrebbe conseguire esiti non positivi, ribadisce l'esigenza di offrire una formazione equilibrata che, conservando lo specifico scolastico, sappia registrare criticamente i segnali di morte e comunicare i valori della vita. Dichiaratosi d'accordo con l'esigenza di un coordinamento, con gli enti locali e il volontariato, nell'attuazione di progetti mirati alla affermazione della cultura della legalità, osserva come il fenomeno della dispersione scolastica che si registra anche in aree del Nord, sia da collegare alla carenza strutturale del sistema scolastico italiano che ha sempre trascurato la formazione professionale, in ossequio a una tradizionale concezione che contrappone la cultura al lavoro. Rilevato poi che l'autonomia – aspetto importante da molti richiamato – deve essere conciliata con le possibilità finanziarie e armonizzata con la lotta alla dispersione scolastica, assicura attenzione ai possibili inquinamenti della scuola da parte della criminalità organizzata e concorda sull'opportunità di inserire, nel sistema di valutazione, l'impatto sul territorio. Assicurato che esiste, a livello dei singoli istituti, un'anagrafe del disagio sociale, sottolinea, al di là degli indirizzi generali relativi ai programmi scolastici, l'esigenza di un aggiornamento del corpo docente, da preparare a un nuovo approccio nel trasmettere la cultura della legalità. A tale riguardo ritiene che lo sportello istituito dalla Commissione possa contribuire, con un'attività di informazione, alla migliore formazione degli insegnanti sotto lo specifico profilo. Dopo aver fatto presente che sono già stati attuati interventi speciali nelle zone di maggior disagio sociale, in particolare nella lotta alla dispersione scolastica, osserva come al corpo insegnante non possa essere chiesto molto di più di quanto dà, considerato che il paese non ha riconosciuto agli insegnanti – spesso trasformati in assistenti sociali e comunque sovraccaricati di compiti ai quali non corrispondono adeguati trattamenti economici – quello che avrebbe dovuto. Una seria politica della formazione – conclude il Ministro – non può basarsi sulla buona volontà dei docenti, ma pretende il superamento di vincoli oggettivi che oggi ne condizionano un'adeguata attuazione.

Rilevato che l'odierna discussione segnala l'opportunità di proseguire nel confronto anche nella sede meno formale di un apposito

Comitato di lavoro, il presidente DEL TURCO, rinnovato il ringraziamento al Ministro, dichiara conclusa l'audizione.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione tornerà a riunirsi venerdì 18 aprile 1997, alle ore 11,30, con il seguente ordine del giorno: Audizione del Ministro dell'interno Giorgio Napolitano.

La seduta termina alle ore 13,15.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 15 APRILE 1997

36^a Seduta

Presidenza del Presidente

Lino DIANA

La seduta inizia alle ore 14,15.

(2302) GRECO ed altri – Misure finanziarie per il 1997 relative allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo

(Parere alle Commissioni riunite 5^a e 8^a: non ostativo)

Il presidente DIANA riferisce sul disegno di legge in titolo, in sostituzione della relatrice designata Dentamaro: dopo averne illustrato il contenuto, propone un parere non ostativo.

La Sottocommissione consente.

(1919) Ratifica ed esecuzione del Trattato tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bolivia sull'assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Cochabamba il 15 aprile 1996

(Parere alla 3^a Commissione: non ostativo)

Su proposta del relatore DIANA, si conviene di formulare un parere non ostativo sul disegno di legge in titolo.

(1492) MANFREDI – Riconoscimento in favore dei partecipanti alla seconda guerra mondiale

(Parere alla 4^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore MAGNALBÒ illustra il disegno di legge, ritenendolo meritevole di apprezzamento, e propone un parere non ostativo.

Il senatore BESOSTRI richiama l'attenzione sul contenuto dell'articolo 3, che a suo avviso non esige una normativa di rango primario.

Anche il presidente DIANA solleva analoga obiezione, ritenendo inappropriato il ricorso allo strumento legislativo per le disposizioni dell'articolo 3, al cui scopo sarebbe sufficiente il rinvio a un decreto ministeriale, già contenuto nel comma 3 dello stesso articolo.

Concorda il relatore MAGNALBÒ, che pertanto propone un parere favorevole, integrato dalle osservazioni formulate dianzi.

Convieni la Sottocommissione.

(1286) Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente

(619) COSTA - Carta dei diritti del contribuente

(Parere alla 6ª Commissione: favorevole con osservazioni sul disegno di legge n. 1286; non ostativo sul disegno di legge n. 619)

Il relatore BESOSTRI ritiene che non vi sia alcunchè da osservare, per quanto di competenza, in ordine al disegno di legge n. 619.

Quanto al disegno di legge n. 1286, esso rappresenta a suo avviso una positiva innovazione ed un indubbio progresso nel rapporto tra il fisco ed i cittadini.

Sulle specifiche disposizioni che vi sono contenute, osserva che l'articolo 2, comma 2, al fine di ovviare alla caotica normativa fiscale, potrebbe recare una lesione all'articolo 97 della Costituzione: l'eccezione rappresentata dall'inciso «in quanto possibile», pertanto, dovrebbe essere circoscritta a casi eccezionali, preventivamente individuati e limitati, indicando in ogni caso l'oggetto della norma richiamata.

In ordine all'articolo 3, comma 1, ritiene che il secondo periodo può contraddire il principio affermato nella disposizione precedente: il periodo di imposta, pertanto, non è l'unico limite idoneo, se si consente, per i tributi periodici, di introdurre modifiche quando l'anno è già in parte trascorso e il contribuente ha già effettuato scelte sulla base della normativa fiscale in vigore, che ben potevano aver rappresentato uno dei motivi dell'opzione tra possibili alternative. Se le norme vengono cambiate a fine anno, inoltre, è impossibile modificare decisioni già prese o attenuare le conseguenze negative derivanti dalla nuova normativa. Tale aspetto è particolarmente importante per le società che, per vincoli di tecnica gestionale, devono poter predisporre *budget* e piani di investimento anticipati e, allo stato attuale, non possono tenere conto degli oneri fiscali che sono, di fatto, aleatori sino a fine esercizio. In particolare, per le società estere il mutamento di normativa fiscale nel corso del periodo di imposta può essere motivo sufficiente per decidere di non iniziare ad operare in Italia. Nei casi eccezionali di modifiche nel corso del periodo di imposta, pertanto, le stesse dovrebbero essere introdotte con congruo anticipo rispetto alla fine dello stesso periodo di imposta.

Sull'articolo 5, il relatore osserva che la disposizione di cui al comma 5, secondo periodo, dovrebbe essere estesa espressamente ai crediti, per assicurare una parità di trattamento con il caso dei rimborsi di imposta. Riguardo all'articolo 6, nel caso che la motivazione risulti da un atto non notificato o altrimenti già portato a conoscenza, occorre evitare che sia di fatto ridotto il termine per una impugnazione efficace, che non può che decorrere dalla conoscenza dei motivi della decisione.

Soffermandosi sull'articolo 12, il relatore rileva che l'appartenenza alle categorie di cui alla lettera *b*), e soprattutto alle lettere *d*) e *g*), non assicura l'assoluta indipendenza di giudizio e di valutazioni rispetto alla amministrazione finanziaria, tanto più quando ad esse è assicurata la maggioranza nel seno dell'organo garante. In proposito, va inoltre rilevato che non appare giustificata l'esclusione di ragionieri e dottori commercialisti; al fine di prevenire conflitti di interessi che incidano sull'imparzialità dell'organo, occorre infine stabilire l'incompatibilità tra la partecipazione all'organo garante e l'esercizio delle libere professioni o la prestazione del servizio nelle amministrazioni di appartenenza.

La Sottocommissione condivide i rilievi formulati dal relatore e li assume quali osservazioni che integrano il parere favorevole da rendere alla Commissione di merito.

(2198) TURINI ed altri - Legge quadro sul turismo

(Parere alla 10ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore MAGNALBÒ ritiene che non vi siano obiezioni da muovere al disegno di legge, per quanto di competenza, ad eccezione di una segnalazione concernente l'articolo 10, che dovrebbe essere coordinato con le iniziative, assegnate alle Commissioni riunite 1ª e 6ª, in tema di istituzione di case da gioco.

Il presidente DIANA rileva che il disegno di legge interferisce in parte con gli emanandi decreti delegati, previsti dalla legge n. 59 del 1997, destinati a trasferire alle regioni e agli enti locali, anche in materia di turismo, tutte le competenze amministrative.

Con le osservazioni indicate dal relatore e dal Presidente, si conviene di formulare un parere favorevole sul disegno di legge in titolo.

La seduta termina alle ore 14,40.

DIFESA (4^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 15 APRILE 1997

21^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Uchielli, ha adottato la seguente deliberazione per lo schema di decreto legislativo deferito:

all'11^a Commissione:

Schema di decreto legislativo di attuazione delle deleghe conferite dall'articolo 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall'articolo 1, commi 97, lettera g), e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (n. 80): osservazioni favorevoli con condizioni.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 3^a e 4^a RIUNITE

(3^a - Affari esteri, Emigrazione)

(4^a - Difesa)

Mercoledì 16 aprile 1997, ore

ORE 15

Procedure informative

Indagine conoscitiva sull'identità europea di difesa e di sicurezza e sui nuovi assetti dell'Alleanza atlantica: audizione del Segretario Generale del Ministero degli affari esteri.

ORE 19,30

Procedure informative

Comunicazioni del Governo sulla missione in Albania.

COMMISSIONI 5^a e 8^a RIUNITE

(5^a - Programmazione economica, bilancio)

(8^a - Lavori pubblici, comunicazioni)

Mercoledì 16 aprile 1997, ore 8,30

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, recante disposizioni urgenti per favorire l'occupazione (2280).

- GRECO ed altri. - Misure finanziarie per il 1997 relative allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo (2302).

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 16 aprile 1997, ore 14,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (1388).
- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1996 (1780).
- UCCHIELLI ed altri. - Norme a favore delle vittime della cosiddetta «banda della Uno Bianca» (568).
- BEDIN ed altri. - Riforma dell'ordinamento della professione giornalistica (1023).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA. - Modifica degli articoli 4, 5, 13 e 60 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia (1831).
- Disposizioni transitorie in materia di trattamento economico di particolari categorie di personale pubblico, nonché in materia di erogazione di buoni pasto (2142).

II. Esame dei disegni di legge:

- BATTAGLIA. - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, concernente l'istituzione di sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana (856).
- Deputati CALZOLAIO ed altri. - Piano nazionale di azione per l'infanzia (1912) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COLLINO e CALLEGARO. - Modifica alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante norme per l'autonomia legislativa della regione Friuli-Venezia Giulia in materia elettorale (2188).
- CUSIMANO ed altri. - Riforma dell'ordinamento della professione giornalistica (2152).

- MAZZUCA POGGIOLINI. - Riforma della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista (2243).
- FOLLONI ed altri. - Nuove norme in materia di professione giornalistica e a tutela della corretta informazione (2253).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BERTONI ed altri. - Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali e infermerie militari (39).
- SEMENZATO ed altri. - Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali e infermerie militari (513).
- RUSSO SPENA ed altri. - Norme per le visite dei membri del Parlamento alle strutture della difesa (1307).
- MANCONI e CARELLA. - Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali e infermerie militari (1550).
- MUNDI ed altri. - Norme per le visite dei membri del Parlamento a caserme, basi aeree e navali, navi in porto, carceri militari, ospedali militari, commissariati, questure, ai Corpi militarmente organizzati, ai Corpi dei vigili del fuoco e dei vigili urbani, alle strutture militari della Difesa nonchè alle associazioni ed enti morali riconosciuti, operanti ai sensi della legislazione sull'obiezione di coscienza (2238).
- MANCA. - Norme per le visite dei Parlamentari alle strutture militari del Ministero della difesa ed a quelle straniere in Italia (2250).

In sede deliberante

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- DE CAROLIS e DUVA. - Ripristino della festività nazionale del 2 giugno (483).
- AGOSTINI ed altri. - Ripristino della festività nazionale del 2 giugno (1068).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo di attuazione delle deleghe conferite dall'articolo 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall'articolo 1, commi 97, lettera g), e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (n. 80).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 16 aprile 1997, ore 15

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- CIRAMI ed altri. - Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove (964).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazione di professionalità (1799).
- LISI. - Attribuzione delle funzioni giudicanti o requirenti ai magistrati (100).
- SALVI ed altri. - Istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, denominato Scuola nazionale della magistratura, e norme in materia di tirocinio e di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti (1383).
- SALVATO ed altri. - Modifica dell'ordinamento giudiziario in tema di divisione di funzioni in magistratura e passaggio da una funzione all'altra (1435).
- MAZZUCA POGGIOLINI. - Norme in materia di valutazione della professionalità dei magistrati e di conferimento delle funzioni giurisdizionali (2107).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FASSONE ed altri. - Nuova disciplina del reato di attentato alla sicurezza dei trasporti (1960).
- GRECO e SCHIFANI. - Norme per la repressione di atti vandalici contro mezzi di trasporto in movimento (2134).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DE LUCA Michele. - Modifica dell'articolo 567 del codice di procedura civile, in tema di istanza di vendita dell'immobile pignorato (320).

- PREIONI. - Modifiche al capo IV del titolo II del libro III del codice di procedura civile sull'espropriazione forzata immobiliare (401).
- DIANA Lino e COVIELLO. - Interpretazione autentica degli articoli 574 e 576 del codice di procedura civile, in materia di vendita dell'immobile pignorato (840).
- Norme in tema di espropriazione forzata immobiliare e di atti affidabili ai notai (1800).

IV. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- SALVATO ed altri. - Abolizione della pena dell'ergastolo (211).

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 16 aprile 1997, ore 15,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente (1286).
- COSTA - Carta dei diritti del contribuente (619).

II. Esame del disegno di legge:

- VENTUCCI ed altri. - Nuovi compiti per gli spedizionieri doganali (1440).

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 16 aprile 1997, ore 15,15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore (1823).

- BRIENZA. – Modifiche al decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1969, n. 119, in tema di esami di maturità (1084).
- LORENZI ed altri. – Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore (1988).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni urgenti in materia di accelerazione di taluni procedimenti in materia di personale scolastico (932).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- FOLLONI ed altri. – Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado (61).
- PEDRIZZI ed altri. – Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado. Norme sul riconoscimento del trattamento di parità alle scuole non statali (547).
- ELIA ed altri. – Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado (595).
- BRIENZA. – Norme in materia di parità scolastica (1140).
- LORENZI ed altri. – Istituzione e disciplina del *bonus* per la parità nell'istruzione dell'obbligo (1458).
- RONCONI ed altri. – Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole elementari, medie inferiori e medie superiori. Norme per la parità per le scuole statali e non statali (2217).

IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- SPECCHIA ed altri. – Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (662).
- MONTICONE e CASTELLANI Pierluigi. – Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (703).
- FUMAGALLI CARULLI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (1376).
- MINARDO ed altri. – Nuova disciplina sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (1411).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Norme relative al deposito legale dei documenti d'interesse culturale destinati all'uso pubblico (1031).

- ZECCHINO ed altri. - Norme relative al deposito legale dei documenti destinati all'uso pubblico (875).
- II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:
- Istituzione della Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali (2124).
 - FUMAGALLI CARULLI. - Celebrazioni del secondo centenario dell'invenzione della pila da parte di Alessandro Volta (462).
 - UCCHIELLI. - Norme a sostegno del Rossini Opera Festival (500).
 - DE CORATO ed altri. - Proclamazione del 1999 «Anno Voltiano» e del Comitato nazionale per le celebrazioni (529).
 - BISCARDI ed altri. - Celebrazione del bicentenario della Repubblica Napoletana del 1799 (550).
 - ELIA ed altri. - Norme per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Antonio Rosmini (1163).
 - MONTAGNA e VEDOVATO. - Celebrazioni del secondo centenario dell'invenzione della pila da parte di Alessandro Volta (1445).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 16 aprile 1997, ore 15

In sede referente

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sul sistema radiotelevisivo (1021).
 - SEMENZATO ed altri. - Nuove norme in materia di posizioni dominanti nell'ambito dei mezzi di comunicazione (701).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Disciplina del sistema delle comunicazioni (1138).
 - PASSIGLI. - Disciplina provvisoria della diffusione di immagini via cavo (339).
 - DE CORATO ed altri. - Norme per la promozione della concorrenza e dello sviluppo del mercato nel settore delle telecomunicazioni e per la istituzione dell'Autorità di garanzia per le comunicazioni (1130).
 - e della petizione n. 112 attinente ai suddetti disegni di legge
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 16 aprile 1997, ore 15

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PIATTI ed altri. - Organizzazione e funzionamento dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA (141).
- CUSIMANO ed altri. - Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA (850).
- Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo (EIMA) e disciplina della sua attività (1287).
- MAGNALBÒ ed altri. - Istituzione di agenzie per i controlli comunitari con la costituzione di un consorzio tra le stesse (1368).
- ANTOLINI e BIANCO. - Soppressione dell'AIMA e disciplina delle funzioni di intervento nel mercato agricolo (1449).
- BUCCI ed altri. - Istituzione dell'Agenzia per l'attuazione della politica agricola comunitaria nazionale e degli interventi sul mercato agricolo (1477).
- FUSILLO. - Nuove norme in materia di organizzazione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo (EIMA) (1480).

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 16 aprile 1997, ore 15,30

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Proposta di nomina del Presidente della Stazione sperimentale del vetro in Murano-Venezia (n. 31).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PAPPALARDO ed altri. - Istituzione dell'Agenzia italiana per il turismo (377).
- MICELE ed altri. - Riforma della legislazione nazionale sul turismo e norme quadro per lo sviluppo e la riqualificazione delle imprese turistiche (391).
- WILDE e CECCATO. - Disciplina per il rilancio del turismo (435).
- COSTA ed altri. - Modifiche alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica, e norme sull'accesso a talune professioni del turismo (1112).
- GAMBINI ed altri. - Riforma della legislazione nazionale del turismo (1655).
- POLIDORO ed altri. - Revisione della legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro sul turismo (1882).
- DE LUCA Athos. - Carta dei diritti del turista (1973).
- DEMASI ed altri. - Istituzione del Fondo di rotazione a sostegno dell'innovazione tecnologica e la riqualificazione del patrimonio ricettivo e delle attività economiche relative alla produzione ed alla commercializzazione dei servizi turistici (2090).

II. Esame del disegno di legge:

- TURINI ed altri. - Legge-quadro sul turismo (2198).

Procedure informative

Interrogazione.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 16 aprile 1997, ore 15

In sede consultiva su atti del Governo

- I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:
 - Schema di decreto legislativo di attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in mate-

ria di regime pensionistico per il personale dipendente dall'Ente nazionale Assistenza al volo (ENAV) (n. 83).

- Schema di decreto legislativo di attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia previdenziale relativamente alla ricongiunzione dei periodi assicurativi, al riscatto e alla prosecuzione volontaria (n. 84).

II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di decreto legislativo di attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico, esclusivamente con le regole del sistema contributivo (n. 79).
- Schema di decreto legislativo di attuazione delle deleghe conferite dall'articolo 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall'articolo 1, commi 97, lettera *g*), e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (n. 80).
- Schema di decreto legislativo di attuazione della delega conferita dall'articolo 3, comma 3, lettera *d*), della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di potenziamento delle attività di controllo sulle prestazioni previdenziali ed assistenziali di invalidità e inabilità (n. 82).

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- SMURAGLIA. - Modifiche all'articolo 51 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, concernenti i lavoratori addetti ai videoterminali (770).

II. Seguito dell'esame congiunto dei seguenti documenti:

- MAGLIOCCHETTI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle modalità di erogazione e sulle estensioni dei diritti dei fondi pensione ai cittadini appartenenti alla ex Jugoslavia (*Doc. XXII*, n. 17).
- MULAS ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui principi, sulle estensioni dei diritti e delle modalità di erogazione di fondi pensione a cittadini appartenenti alla ex Jugoslavia (*Doc. XXII*, n. 18).
- MANFROI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui principi, sulle estensioni dei diritti e delle modalità di erogazione di fondi pensione a cittadini appartenenti alla ex Jugoslavia (*Doc. XXII*, n. 29).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DANIELE GALDI ed altri. - Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo (273).
- SALVATO e MANZI. - Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo (487).

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 16 aprile 1997, ore 15

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione del programma di soppressione delle strutture manicomiali residue e di realizzazione delle strutture alternative di assistenza psichiatrica. Audizione di rappresentanti della proprietà e dei lavoratori di ospedali psichiatrici privati.

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- VALLETTA ed altri. - Norme per la prevenzione della cecità ed iniziative per la riabilitazione visiva (847).

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 4 aprile 1997, n. 92, recante modifiche ed integrazioni alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati (2310).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CORTIANA ed altri. - Norme per la lotta contro il *doping* e per la tutela sanitaria delle attività sportive (1637).
- LAVAGNINI ed altri. - Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping* (1660).
- SERVELLO ed altri. - Nuove norme per la tutela sanitaria delle attività sportive ed il perseguimento di interventi farmacologici ed esogeni non giustificati da necessità terapeutiche (*doping*) (1714).

- CALVI ed altri. – Norme per la lotta contro il *doping* (1797).
 - DE ANNA ed altri. – La tutela sanitaria delle attività sportive e la lotta al *doping* (1945).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 16 aprile 1997, ore 8,30 e 15

Procedure informative

Audizioni, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, di dirigenti dei Ministeri dell'industria, commercio e artigianato e dei lavori pubblici, in relazione ai disegni di legge nn. 64, 149 e 422.

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, recante disposizioni urgenti per favorire l'occupazione (2280).

Affari assegnati

Seguito dell'esame del seguente affare:

- Politica multilaterale dei mutamenti climatici, degli insediamenti umani e della gestione dell'acqua.
-

GIUNTA per gli affari delle Comunità europee

Mercoledì 16 aprile 1997, ore 8,30

Materie di competenza

Seguito dell'esame della seguente materia:

- Programma di lavoro della Commissione europea per il 1997.

In sede consultiva

I. Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, recante disposizioni urgenti per favorire l'occupazione (2280).

- CORTIANA ed altri. - Norme per la lotta contro il *doping* e per la tutela sanitaria delle attività sportive (1637).
 - LAVAGNINI ed altri. - Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping* (1660).
 - SERVELLO ed altri. - Nuove norme per la tutela sanitaria delle attività sportive ed il perseguimento di interventi farmacologici ed esogeni non giustificati da necessità terapeutiche (*doping*) (1714).
 - CALVI ed altri. - Norme per la lotta contro il *doping* (1797).
 - DE ANNA ed altri. - La tutela sanitaria delle attività sportive e la lotta al *doping* (1945).
 - BETTAMIO. - Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditorialità giovanile in agricoltura ed altri (1549).
 - SMURAGLIA ed altri. - Norme di tutela dei lavori «atipici» ed altri (2049).
 - CIONI ed altri. - Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti (2155).
 - MICELE ed altri. - Riforma della legislazione nazionale sul turismo e norme quadro per lo sviluppo e la riqualificazione delle imprese turistiche (391).
 - WILDE e CECCATO. - Disciplina per il rilancio del turismo (435).
 - COSTA ed altri. - Modifiche alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica, e norme sull'accesso a talune professioni del turismo (1112).
 - GAMBINI ed altri. - Riforma della legislazione nazionale del turismo (1655).
 - POLIDORO ed altri. - Revisione della legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro sul turismo (1882).
 - DEMASI ed altri. - Istituzione del Fondo di rotazione a sostegno dell'innovazione tecnologica e la riqualificazione del patrimonio ricettivo e delle attività economiche relative alla produzione ed alla commercializzazione dei servizi turistici (2090).
 - TURINI ed altri. - Legge-quadro sul turismo (2198).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- NAPOLI Roberto ed altri. - Disciplina della valutazione di impatto ambientale (64).
 - GIOVANELLI ed altri. - Disciplina della valutazione di impatto ambientale (149).

– BORTOLOTTO ed altri. – Disciplina della valutazione di impatto ambientale (422).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

– DI ORIO e DANIELE GALDI. – Istituzione di una Agenzia nazionale dei medicinali (1329).

– MARTELLI ed altri. – Riordino delle Commissioni del settore farmaceutico (1981).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– CARPI e DE LUCA Michele. – Disciplina dei diritti dei consumatori (227).

– DE LUCA Athos. – Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti. Istituzione dell'Ufficio del Garante e del Consiglio dei consumatori e degli utenti (1461).

– DE LUCA Athos. – Norme per la rappresentanza in giudizio delle associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti (1462).

– PONTONE ed altri. – Istituzione del Consiglio nazionale per la tutela degli utenti e dei consumatori (CONTUC) (1801).

– ASCIUTTI ed altri. – Disciplina delle associazioni dei consumatori e degli utenti (2077).

– LARIZZA ed altri. – Disciplina dei diritti dei consumatori (2100).

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il controllo sull'attività degli enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza
e assistenza sociale

Mercoledì 16 aprile 1997, ore 20

Procedura informativa

Sulla riforma pensionistica e sulla coerenza del sistema previdenziale con le linee di sviluppo dell'economia:

– Audizione del professore Gianni Billia, Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

